



Pubblica Amministrazione
venerdì, 20 giugno 2025

Prime Pagine

20/06/2025	Corriere della Sera Prima pagina del 20/06/2025	6
20/06/2025	La Repubblica Prima pagina del 20/06/2025	7
20/06/2025	Il Sole 24 Ore Prima pagina del 20/06/2025	8
20/06/2025	La Stampa Prima pagina del 20/06/2025	9
20/06/2025	Il Fatto Quotidiano Prima pagina del 20/06/2025	10
20/06/2025	Avvenire Prima pagina del 20/06/2025	11

ASMEL dicono di noi

20/06/2025	Il Giornale Pagina 5 FORUM ASMEL 2025: TROPPE NORME, NESSUNA NORMA	12
20/06/2025	Il Tempo Pagina 7 FORUM ASMEL 2025: TROPPE NORME, NESSUNA NORMA	13

Pubblico impiego

20/06/2025	ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com Lavorare in Comune, al via la nuova indagine dell'Ifel	14
20/06/2025	ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com Conto annuale del personale, invio della relazione alla RgS entro il 15 luglio	15
20/06/2025	Corriere della Sera Pagina 42 «Più giovani negli uffici pubblici La carriera? Misurare il merito»	IRENE CONSIGLIERE 17
20/06/2025	Italia Oggi Pagina 34 Personale, enti locali al bivio	MATTEO BARBERO 19
20/06/2025	Italia Oggi Pagina 34 Stabilizzazione dirigenti all'interno dell'ente	LUIGI OLIVERI 21
20/06/2025	Italia Oggi Pagina 34 Tre scenari per la verifica del Fcde	Matteo Barbero 22
20/06/2025	Italia Oggi Pagina 39 Incarichi, parola ai revisori	MARCOVALERIO POZZATO 24

Appalti territorio e ambiente

20/06/2025	leautonomie.it Microaffidamenti sulla piattaforma Anac. Una vittoria che è al tempo stesso una sconfitta.	Luigi Oliveri 26
------------	---	------------------

20/06/2025	leautonomie.it	Salvio Biancardi	27
Concessioni solo con selezione, niente affidamento diretto			
20/06/2025	leautonomie.it	Stefano Usai	29
L'affidamento del contratto senza gara/5			
20/06/2025	leautonomie.it	Luigi Oliveri	34
Possibile incaricare il Dec anche per appalti di servizi e forniture per i quali non sia obbligatorio			
20/06/2025	ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com		36
Cig sotto i 5mila euro, l'Anac anticipa il Parlamento: ok all'interfaccia web senza scadenza			
20/06/2025	ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com		38
Offerte anomale, giustificativi sempre integrabili durante la verifica			
20/06/2025	ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com		39
Concessioni, esclusione per la mancata sottoscrizione del Pef da parte di un professionista abilitato			
20/06/2025	ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com		41
Parità di genere, ok al prestito di requisiti per guadagnare punti in gara			
20/06/2025	lavoripubblici.it	Redazione Tecnica	49
Oneri di urbanizzazione per cambio di destinazione d'uso: quando sono sempre dovuti			
20/06/2025	lavoripubblici.it	Redazione Tecnica	50
Modulistica edilizia Salva Casa: la Regione Campania approva i nuovi moduli unificati			
20/06/2025	lavoripubblici.it	Redazione tecnica	51
Bonus edilizi 2025: la Circolare del Fisco con tutte le novità			
20/06/2025	lavoripubblici.it	Redazione tecnica	52
Superbonus e CILAS inefficace: il Consiglio di Stato chiarisce i poteri dei Comuni			
20/06/2025	lavoripubblici.it	Redazione tecnica	53
Errato calcolo punteggio e gravi illeciti professionali: il TAR sulle valutazioni della SA			
20/06/2025	Italia Oggi Pagina 33	FRANCESCO CERISANO	54
Micro-affidamenti, proroga sine die dell'interfaccia Anac. Vittoria Anci			
20/06/2025	Italia Oggi Pagina 37		55
Autocertificazione se il Fvoe non funziona			
20/06/2025	Italia Oggi Pagina 33	GIOVANNI GALLI	57
Appalti, costi di manodopera da indicare non solo al primo			
20/06/2025	Italia Oggi Pagina 37		58
Limiti all'avvalimento solo se proporzionati			
20/06/2025	Il Sole 24 Ore Pagina 23	Pagina a cura di Cheo Condina, Celestina Dominelli	59
Acqua, strategia di lungo respiro per affrontare le nuove sfide			

Tributi, bilanci e finanza locale

20/06/2025	ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com		61
Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ripartita l'anticipazione di liquidità dei piccoli Comuni			
20/06/2025	ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com		62
La società di gestione del risparmio paga l'Imu anche per il fondo posto in liquidazione			
20/06/2025	ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com		63
Riforma Corte conti, l'Anm punta su tre correttivi			
20/06/2025	ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com		64
Residui attivi, garanzie fideiussorie e gestione tesoreria: le massime della Corte dei conti			
20/06/2025	ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com		66
La pianificazione della revisione dell'ente locale alla luce della nuova direttiva Ue anticorruzione			
20/06/2025	ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com		68
Riforma della Corte conti, serve più continuità nelle decisioni legislative			
20/06/2025	Italia Oggi Pagina 36		70
Fondi a chi confina con Valle d'Aosta e Friuli Venezia G.			

20/06/2025	Italia Oggi Pagina 35	SERGIO TROVATO	71
Stop alle licenze cum grano salis			
20/06/2025	Italia Oggi Pagina 39	PATRIZIO BATTISTI	73
Conti giudiziali da allineare con il bilancio consuntivo dell'ente			
20/06/2025	Italia Oggi Pagina 27	GIANLUCA STANCATI E GIOSUÈ MANGUSO	75
Comuni montani, agevolazioni fondi rustici			

Sviluppo locale, fondi europei e PNRR

20/06/2025	Italia Oggi Pagina 36		76
Campania, 20 mln per le aree industriali			
20/06/2025	Il Sole 24 Ore Pagina 9	Filomena Greco	77
Nodes, piattaforma che unisce le Pmi e la ricerca sul territorio			

eGovernment

20/06/2025	leautonomie.it	Michele Iaselli	79
Patente e tessera sanitaria in tasca anche senza rete: l'IT-Wallet si evolve			
20/06/2025	ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com		81
Pnrr: tutte le Province, Città metropolitane e Liberi consorzi comunali migrano in cloud			
20/06/2025	Italia Oggi Pagina 33	FRANCESCO CERISANO	82
Pnrr, 20 mln extra per migrare i dati della p.a. sul cloud			

Economia e politica

20/06/2025	Corriere della Sera Pagina 38	Rinaldo Frignani	83
Fisco, scovati 9 mila evasori totali Truffe su 11 miliardi di lavori del Pnrr			
20/06/2025	Il Fatto Quotidiano Pagina 13		85
Banche e governo, ecco i nuovi furbetti del "concertino"			
20/06/2025	Il Mattino Pagina 2	Nando Santonastaso	87
Per il terzo anno di fila il Sud cresce di più della media nazionale			
20/06/2025	Il Sole 24 Ore Pagina 2	Filomena Greco	89
La stangata delle esportazioni la macro area perde 5 miliardi			
20/06/2025	Il Sole 24 Ore Pagina 3	Gianluca Di Donfrancesco	91
«Nessuno vince in una guerra commerciale»			
20/06/2025	Il Sole 24 Ore Pagina 4	Ivan Cimmarusti	94
Dai bonus agli appalti truccati: la GdF sequestra 12,6 miliardi			
20/06/2025	Il Sole 24 Ore Pagina 10	Marco Mobili, Giovanni Parente	96
Sugar tax, ora un rinvio ponte Sei mesi poi scelte in manovra			
20/06/2025	Il Sole 24 Ore Pagina 11	Marco Rogari	98
Uil: alta l'età pensioni, uscire a 62 anni			
20/06/2025	Italia Oggi Pagina 26	CRISTINA BARTELLI	99
Cessione dati personali con Iva			
20/06/2025	Italia Oggi Pagina 29	MONICA PETA	103
Big obbligati alla due diligence			
20/06/2025	La Repubblica Pagina 19	LORENZO DE CICCO	105
Fdl-Lega: no a scambi sul terzo mandato Fl: discorso chiuso			
20/06/2025	La Repubblica Pagina 22	GIULIANO FOSCHINI	107
Inchiesta Paragon anche D'Agostino nella lista degli spiatati			

20/06/2025	La Repubblica	Pagina 23	GABRIELLA CERAMI; AZZURRA GIORGI	108
20/06/2025	La Repubblica	Pagina 37	GIULIANO FOSCHINI	110
20/06/2025	La Stampa	Pagina 13	LU. MON.	112

Le mani della destra sul teatro dimissioni shock al ministero

De Gennaro "Usiamo l'intelligenza artificiale per scovare gli evasori"

L'ultimo regalo ai balneari nel decreto sugli indennizzi arriva il taglio del canone

CORRIERE DELLA SERA

Milano, Via Solferino 28 - Tel. 02 63821
Roma, Via Campania 39/C - Tel. 06 685281

FONDATA NEL 1876

Servizio Clienti - Tel. 02 63797310
mail: servizioclienti@corriere.it



Il nuovo ct degli Azzurri
Gattuso: «Il talento c'è,
ora fuori l'orgoglio»
di Bocci, Passerini e Roncone
alle pagine 50 e 51



La sorpresa
Sinner sconfitto
da Bublik ad Halle
di Marco Calabresi
a pagina 53



VALLEVERDE

Nuovi attacchi di Israele, un missile degli ayatollah contro l'ospedale di Beer Sheva. Telefonata Xi-Putin: subito il cessate il fuoco

Raid in Iran, Trump prende tempo

«Due settimane per decidere se bombardare». Si muove l'Europa: oggi vertice con Teheran

UN'ALTRA PARTITA

di Federico Rampini

L'Iran non è Gaza, in molti sensi. Estensione, forza militare, storia del regime ne fanno un avversario più temibile di Hamas, anche se meno formidabile di quanto voglia far credere. D'altra parte l'offensiva di Netanyahu contro la Repubblica islamica è molto più popolare fra gli israeliani di quanto lo siano i combattimenti nella Striscia. Anche all'estero il clima è diverso. Nazioni arabe che denunciano con indignazione le sofferenze inflitte alla popolazione palestinese, sono invece ambigue sull'Iran: la condanna dell'attacco è blanda, nasconde un segreto desiderio che vinca Tel Aviv. Il mondo arabo sommita subisce dal 1979 aggressioni multiple, dalla delegittimazione ideologica, fino alle guerre di milizie armate da Teheran. In quell'area l'uso che gli ayatollah fanno dello scisma sciita viene considerato una maschera dell'antico imperialismo persiano; idem per la strumentalizzazione cinica dei palestinesi, usati come una pedina nel rischio mediorientale. Anche altrove nel mondo si affaccia una possibilità: forse Israele è sul punto di chiudere la minaccia persiana degli ultimi 46 anni? Il cancelliere Merz osa dire ciò che altri pensano: «Israele fa il lavoro sporco per noi».

continua a pagina 34

di Davide Frattini
e Greta Privitera

Contatti avviati, un negoziato con l'Iran è possibile. Dopo aver mostrato i muscoli, i micidiali bombardieri e le portaerei già schierati nelle zone strategiche, arriva l'annuncio di Donald Trump: «Deciderò se intervenire entro due settimane». E poi la Casa Bianca conferma, l'invito speciale Usa «Steve Witkoff ha avuto contatti con l'Iran». A dare impulso alla diplomazia anche l'Europa, che oggi terrà un vertice con Teheran. Intanto ieri gli iraniani hanno lanciato altri missili ipersonici e uno di questi ha centrato l'ospedale Soroka di Beer Sheva, nel sud di Israele. Decine di feriti.

da pagina 2 a pagina 11

GIANNELLI

MATURITÀ SECONDA PROVA: LA MATEMATICA



IN PRIMO PIANO

IL DOSSIER, I PROGRAMMI NUCLEARI Il rischio dell'atomica

di Andrea Nicastro

a pagina 5

HACKER, 007, I COLPI DELLO STATO EBRAICO

C'è una guerra segreta

di Guido Olimpio

a pagina 8

GIACOMO LONGHI, TRADUTTORE DAL FARSI

«I boati, la mia fuga»

di Viviana Mazza

a pagina 9

IL PAPA

«Tanti innocenti muoiono, uniti per trovare una soluzione»

di Gian Guido Vecchi



«Giorno e notte cerco di seguire quello che sta succedendo in tante parti del mondo — ha detto papa Leone XIV in una intervista al Tg1 — tanti innocenti muoiono. Dobbiamo respingere il fascino degli armamenti e stare tutti uniti per trovare una soluzione».

a pagina 6

Villa Pamphili A «Ford» 863 mila euro dal Mibac. Giuli: sgomento e rabbia



Anastasia Trofimova, 28 anni, era nata a Omsk, in Russia, mentre è americano Charles Francis Kaufmann, 46, che si spacciava per il regista Rexal Ford

«È lei, Anastasia»: la donna morta ora ha un nome

di Paolo Conti, Fulvio Fiano, Valeria Costantini e Ilaria Sacchettoni alle pagine 22 e 23

L'inchiesta Verifiche sui cellulari Caso Paragon, anche D'Agostino tra i sette spiati

di Claudio Bozza

Scandalo Paragon, spiato anche Roberto D'Agostino, il fondatore di Dagospia. E c'è una giovane olandese dell'ultradestra. Sul loro telefonino, così come per quelli dei giornalisti di Panpage, Francesco Cancellato e Ciro Pellegrino, e degli attivisti di Mediterranean saving humans, Luca Casarini, Beppe Caccia e don Mattia Ferrari, le procure di Roma e Napoli hanno disposto accertamenti tecnici. L'azienda israeliana: «I giornalisti? Risponda l'Italia».

a pagina 17

SENTENZA OPEN ARMS, LE MOTIVAZIONI

Salvini, quel no allo sbarco I giudici: non era obbligato

di Giovanni Bianconi

Depositare le motivazioni alla base dell'assoluzione di Matteo Salvini nel caso dello sbarco negato a Open Arms. «Era la Spagna a dover fornire il porto sicuro», fallora ministro dell'Interno non aveva alcun obbligo.

a pagina 16



IL CAFFÈ

di Massimo Gramellini

Una piccola notizia di cui si è parlato poco, eppure a me continua a sembrare pazzesca. Martedì, alla Camera, la maggioranza ha votato un emendamento dell'opposizione, nonostante il parere contrario del governo. L'emendamento riguardava i cervelli in fuga, ma stavolta a preoccupare sono certi cervelli rimasti a casa. Quelli dei tanti onorevoli, centocinquanta, che hanno votato compatti contro sé stessi. Perché, delle due l'una: o i parlamentari governativi sapevano ciò che stavano facendo e quindi siamo in presenza di un clamoroso ribaltone. Oppure non lo sapevano e allora non si capisce che cosa ci stiano a fare in quell'Aula.

Gli interessati sostengono di aver capito che il parere del governo era favorevole. Ma se anche così fosse (e non è), la cosa

Votarsi addosso

avrebbe dovuto insospettirli o quantomeno incuriosirli. Meloni e Salvini che invitano a votare un emendamento presentato da Italia Viva e appoggiato dal Pd. Curioso, no? Talvolta persino auspicabile, ma certo meritevole di approfondimento. Bastava ascoltare, bastava leggere, bastava chiedere. Invece non c'è stato un solo parlamentare della maggioranza che abbia espresso un dubbio. Siamo all'obbedienza cieca, sorda e muta che va in cortocircuito e si trasforma in disobbedienza. Resto un fan del Parlamento e deploro il suo declinamento ad assemblea di pigiatoi di bottoni. Però di questo passo i leader di partito non si limiteranno a imporre i loro deputati. Li rimpiazzeranno direttamente con dei robot, che almeno stanno più attenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Barbour

la Repubblica

Barbour

Fondatore
EUGENIO SCALFARIDirettore
MARIO ORFEO

R50



Rspettacoli

Dall'Europa a San Pietro
bis di Benigni in Raidi SILVIA FUMAROLA
a pagina 45

Rspot

Sinner ko con Bublik
esce agli ottavi a Halledi GIUSEPPE ANTONIO PERRELLI
a pagina 49Venerdì
20 giugno 2025

Anno 50 - N° 145

Oggi con

Il venerdì

In Italia € 2,90

Israele-Iran la mossa di Trump

Il presidente americano dopo la firma dei piani d'attacco: decido in due settimane Khamenei accetti l'accordo sul nucleare I pasdaran: pronti a chiudere Hormuz

Con il fiato
sospeso

di MAURIZIO MOLINARI

La guerra Israele-Iran accelera ma il presidente Trump tiene in sospeso "per due settimane" l'entrata in campo degli Stati Uniti e ciò crea le condizioni per un tentativo in extremis della diplomazia di riportare Teheran al tavolo del negoziato sul nucleare.

continua a pagina 15

Gli Stati Uniti sono pronti all'attacco all'Iran, a meno che non si arrivi a una resa incondizionata e alla distruzione del programma nucleare. «Deciderò in due settimane», è il nuovo ultimatum di Trump. A pochi chilometri da Teheran, i caccia israeliani hanno colpito il reattore di Arak, oggetto dell'accordo del 2015 tra Repubblica islamica e potenze mondiali. L'Aiea rassicura: «Nessun effetto radiologico». Ma il rischio di un incidente con dispersione della radioattività è concreto, avverte il direttore dell'Agenzia. Intanto il successo del raid iraniano sull'ospedale Soroka di Beer Sheva scuote le certezze e aumenta la paura.

i servizi da pagina 2 a pagina 11

Primi sette giorni di guerra Teheran colpisce un ospedale

dalla nostra inviata FRANCESCA CAFERRI BEERSHEVA

a pagina 6



IL MISTERO DI VILLA PAMPHILI

Anastasia veniva dalla Siberia Il caso dei fondi al film di Ford

Il
tatuaggio
sul
piede
della
vittima



La vittima di Villa Pamphili ha un nome: si chiamava Anastasia Trofimova, 28 anni, di Omsk. La madre l'ha riconosciuta dai tatuaggi. La neonata, Andromeda, è morta prima di compiere un anno. Al presunto killer, Kaufmann, il ministero della Cultura aveva finanziato un film fantasma per 836mila euro.

i servizi alle pagine 12 e 13

L'INTERVISTA

di WALTER GALBIATI

Orcel: "Così il governo ferma Unicredit"



Anche senza Bpm
la banca avrà
un grande futuro
Anima ha comprato
titoli di Mps
sotto passività rule

Si sveglia presto la mattina, fa palestra e poi inizia a lavorare, sempre di buon'ora. Di solito legge i giornali, ma in questo periodo preferisce evitare il rumore di fondo che circonda il gruppo. Andrea Orcel, ad di Unicredit, sorride, ma in fondo in fondo c'è la frustrazione di essere l'unica banca italiana a cui è stato applicato il golden power. «E' un peccato per l'Italia», commenta. Ma di una cosa è convinto: «Che le acquisizioni sono un mezzo, non un fine».

continua a pagina 35

Se la bolletta non cambia,
è il momento di cambiare fornitore.



octopusenergy

Energia pulita a prezzi accessibili

Teatro, lo sfregio della destra alla Pergola

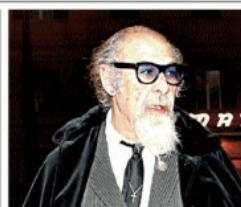
LA POLEMICA

di CONCITA DE GREGORIO

Tre commissari su sette si sono dimessi, tra coloro che al ministero della Cultura decidono le sorti dei teatri italiani. La probabile paralisi della commissione che, fra le altre funzioni, stabilisce ed eroga i finanziamenti ai teatri italiani non è solo un danno per la Pergola di Firenze, e lo è.

con un servizio di CERAMI e GIORGI

alle pagine 14 e 23



Inchiesta Paragon D'Agostino tra gli spinti

di GIULIANO FOSCHINI

a pagina 22

Quale maturità se la scuola non educa più

LE IDEE

di UMBERTO GALIMBERTI

Si stanno svolgendo in Italia gli esami di maturità che dal 1997, con la riforma della scuola attuata dal ministro Luigi Berlinguer, oggi si chiama esame di Stato. In questo caso non si tratta solo di un innocuo cambio del nome, ma di una precisa limitazione del compito della scuola alla sola istruzione.

a pagina 15

Prezzi di vendita all'estero: Francia, Monaco P., Slovenia € 3,00 - Grecia € 3,50 - Croazia € 3,00 - Svizzera Italiana CHF 3,50 - Svizzera Francese e Tedesca CHF 4,00

Sede: 00147 Roma, via Cristoforo Colombo, 90 Tel. 06/49821 - Sped. Abb. Post., Art. 1, Legge 46/04 del 27/02/2004 - Roma

Concessionaria di pubblicità: A. Mazzoni & C. Milano - via F. Aporti, 9 - Tel. 02/574941, email: pubblicita@mazzoni.it



La nostra carta prescinde da marchi e loghi: solo fotografie in bianco e nero

con Storia della Buconotte € 8,99

€ 3* in Italia — Venerdì 20 Giugno 2025 — Anno 161 — Numero 168 — ilsole24ore.com

Edizione chiusa in redazione alle 22

* in vendita abbinata obbligatoriamente con l'ITSI (il Sole 24 Ore e 2 + l'ITSI € 1).
Sole ed esclusivamente per gli abbonati, il Sole 24 Ore e l'ITSI, in vendita separata.
Solo in Puglia e in provincia di Matera in abbinamento del giornale con "L'Espresso".

Il Sole 24 ORE

Fondato nel 1865
Quotidiano Politico Economico Finanziario Normativo

Informazione e media

Dal 24 giugno sul canale 246
del digitale terrestre
al via Radio24-Il Sole 24 Ore TV

Radio24 TV
24 ORE

Con questa iniziativa il Gruppo 24 ORE diventa la
prima realtà editoriale italiana a coprire l'intero
spettro dei media. **Andrea Biondi** — a pag. 9



FTSE MIB 38942,19 -1,21% | SPREAD BUND 10Y 103,80 +5,90 | SOLE24ESG MORN. 1430,26 -1,11% | SOLE40 MORN. 1456,63 -1,19% | Indici & Numeri → p. 39-43

GUERRE IN MEDIO ORIENTE

**Iran minaccia la chiusura
di Hormuz. Trump:
due settimane per trattare**

— Servizio a pag. 7



Gaza. Una madre disperata

MSF: «VEDO GAZA MORIRE, PER IL MONDO È SACRIFICABILE»

**Gaza, 72 vittime in 24 ore
Leone XIV: «Basta uso
delle armi, sì al dialogo»**

— Servizi alle pagine 8 e 11

Casa, più spazio al bonus del 50%

Lavori edili

Le risposte dell'agenzia
delle Entrate ai dubbi dopo
la legge di Bilancio 2025

Sconto pieno per pertinenze,
parti comuni in proprietà
e per chi acquista e ristruttura

Semaforo rosso, e agevolazioni al
36%, per i conviventi e gli inquilini.
Semaforo verde, e sconto al
50%, per gli interventi sulle parti
comuni condominiali, sulle pertinenze
e, soprattutto, per chi compra
l'immobile per poi ristrutturarlo.
L'agenzia delle Entrate pubblica
l'attesissima circolare 8/E/2025,
che risponde punto su punto a tutti
i dubbi prodotti dalle molte riforme
portate dalla legge di Bilancio 2025
in materia di bonus casa.

Latour e Parente — a pag. 5

IL BILANCIO

**Da appalti
truccati a crediti
d'imposta:
Gdf sequestra
12,6 miliardi**

Cimmarusti e Mobili — pag. 4

Sugar tax, sport e piano Ricerca Sud: tutte le novità oggi in Cdm

Governo

È atteso oggi in Consiglio dei
ministri il settimo rinvio della Sugar
tax, in discussione anche il Decreto
Sport con i commissari per accelerare
le procedure dei lavori per le
strutture, e più risorse per i fondi
premiati per l'innovazione al Sud.
**M. Bellinazzo, E. Bruno,
M. Mobili, G. Parente** — a pag. 10

ASSOLOMBARDA

**Biffi: «Innovazione
via maestra
per alzare salari
e produttività»**

Luca Orlando — a pag. 18

Al vertice. Alvisio Biffi è stato
eletto all'unanimità presidente
di Assolombarda 2025-2029

RISIKO BANCARIO

**Si condizionato
dall'Antitrust Ue
per l'ops Unicredit
su BancoBpm**

Mariglia Mangano — a pag. 27



Al top. Mai pagata una cifra così alta

SPORT & FINANZA

**Nba senza freni:
i Lakers venduti
per 10 miliardi
a Mark Walter**

Biagio Simonetta — a pag. 33

A SUPPORTO DELLE IMPRESE
E DELL'INNOVAZIONE.
A GARANZIA DELLA QUALITÀ DEL MERCATO.



ITALIA | CINA | USA | GERMANIA | INDIA | POLONIA | SPAGNA | TURCHIA | UK

INTERVISTA A KRISTALINA GEORGIEVA (FMI)

**«Nessuno vince in una
guerra commerciale»**

Gianluca Di Donfrancesco — a pag. 3

Allarme. La direttrice generale Fmi: «La frenata americana ha ricadute per tutti»

YOUNG FACTOR

**Nagel: «Questo è il momento
dell'Europa, la nostra occasione»**



A Milano. Il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel

«Possiamo fare molto per rafforzare la nostra posizione nel
contesto globale: il ruolo dell'euro è centrale», così il n. 1 della Bundesbank,
Joachim Nagel, intervistato dal direttore del Sole Fabio
Tamburini all'evento Young Factor dell'Osservatorio permanente
Giovani-Editori e Intesa Sanpaolo.

Morya Longo — pag. 2

PANORAMA

Sviluppo

**Africa, 11 intese
tra Italia e Ue
per collaborare
sul Piano Mattei**

L'aggiungimento all'Europa era
implicito già ai tempi del summit
Italia-Africa del 2024. Ora si
tenta un passo più netto: un
pacchetto di 11 accordi dominati
dal binomio fra infrastrutture e
digitale. Il vertice fra Italia e Ue di
oggi a Roma impronta una
«europeizzazione» più marcata
del Piano Mattei per l'Africa. In
agenda anche una tranche italia-
na da 270 milioni di dollari sul
Corridoio di Lobito, una lunga
tratta ferroviaria per il trasporto
merci.

— a pagina 14

FORUM A SAN PIETROBURGO

**Il ministro russo: «Mosca
sull'orlo della recessione»**

Il responsabile dell'Economia,
Reshnikov: i dati mostrano
un raffreddamento della
crescita. Oggi Putin parlerà al
Forum di San Pietroburgo
senza grandi ospiti
internazionali.

— a pagina 13

LA PORTA APERTA
SAN PIETRO
LABORATORIO
SOSTENIBILE

di Enzo Fortunato — a pag. 14

AUTOMOTIVE

**Auto cinesi in Europa:
quota al 10% entro il 2030**

I dati dell'ultimo Global
Automotive Outlook 2025 di
AlixPartners confermano il
boom di autovetture cinesi in
Europa: la quota salirà dal 5
per cento al 10 per cento
entro il 2030.

— a pagina 21

Plus 24

Investimenti

**Metalli preziosi,
vendere o comprare?**

— Domani con il quotidiano

Moda 24

Il bilancio

**Pitti Uomo, crescita
dei buyer dall'estero**

Silvia Pieraccini — a pag. 25

ABBONATI AL SOLE 24 ORE
Scopri le offerte
ilsole24ore.com/abbonamento
Servizio Clienti: 02.30.300.600

LA MATURITÀ

Tra l'economia e Cartesio
ci serve ancora la fantasia

SCHETTINI, RINALDI - PAGINA 16

IL DIBATTITO

Ministro Giuli, dov'è finito
il bibliotecario scolastico?

GIUSEPPE LATERZA - PAGINA 23

FIFTY BEST A TORINO

Il miglior chef è peruviano
In classifica sei italiani

CRESCI, LORETI - PAGINA 17

1,90 € ■ ANNO 159 ■ N. 168 ■ IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) ■ SPEDIZIONE ABB. POSTALE ■ D.L. 353/03 (CONV. IN L. 27/02/04) ■ ART. 1 COMMA 1, DCB - TO ■ WWW.LASTAMPA.IT



L'azienda italiana
di acqua potabile
che fa bene
alla tua salute

LA STAMPA

VENERDÌ 20 GIUGNO 2025

QUOTIDIANO FONDATA NEL 1867



GNN
GRUPPO EDITORIALE

LA CASA BIANCA PRENDE TEMPO SULL'ATTACCO. PUTIN: NON AGITE. ISRAELE: KHAMENEI COME HITLER. L'APPELLO DI PAPA LEONE XIV

Iran-Usa, media l'Europa

Missili su un ospedale israeliano. Trump rilancia i negoziati, ma Teheran chiede l'intervento di Bruxelles

L'ANALISI

Segreti e bugie sull'Arma Atomica

STEFANO STEFANINI

Molti lo pensano. Friedrich Merz ha avuto l'onestà di dirlo. Israele «fa il lavoro sporco per tutti noi». Il lavoro sporco è lo smantellamento del programma nucleare iraniano. Tutti noi è una lunga lista di europei, occidentali, arabi ma anche di compari d'arme (Russia) o d'affari (Cina) che amano Teheran - ma senza bomba atomica. Il rischio nucleare è il nocciolo della reazione a catena, militare e politica, intorno alla guerra fra Israele e Iran. Deflagrati da una settimana ma in ebollizione da una ventina d'anni e a lenta cottura prima. Due domande chiave: il rischio è reale, cioè l'Iran vuole la bomba? Quanto gli manca ad arrivarci?

La teocrazia iraniana dice di non volerla. Mente spudoratamente. Perché mai un Paese che galleggia su petrolio e gas avrebbe bisogno della centrale nucleare di Bushehr, fornitagli dalla Russia nel 1995, pur osteggiata dagli americani, tutt'ora incompleta con un solo reattore in funzione sui cinque previsti? All'energia nucleare a fini pacifici non si dice di no. Basta l'uranio arricchito al 3,67%. Per la bomba ci vuole il 100%. - PAGINA 23

L'INTERVISTA

Applebaum: "Rifiuto la logica dei tiranni"

MONICA PEROSINO

«Faremmo il peggio degli errori se ci lasciassimo paralizzare dalla paura e smettessimo di lottare per libertà e democrazia, anche quando non sono le nostre». - PAGINA 4

BRESOLIN, GALEAZZI, SEMPRINI, SIMONI

Gli europei vedono ancora un piccolo spiraglio per una soluzione negoziata con l'Iran e provano a infiltrarsi, cercando di rivitalizzare il processo che aveva portato alla firma del "Jepoa", il piano d'azione sul nucleare iraniano abbandonato da Trump nel 2018. Teheran per ora rifiuta un dialogo ufficiale con gli Usa, ma è disposta a parlare oggi con gli europei a Ginevra. - PAGINE 2-8

L'INTERVISTA

Lapid: "Anch'io oggi sto con Netanyahu"

FABIANA MAGRI

Nel quartier generale del partito Yesh Atid, il leader dell'opposizione Yair Lapid prova a spiegare al mondo, all'Europa perché Israele è impegnato in questa guerra. - PAGINA 3

LE IDEE

In che mondo siamo destinati a vivere

GABRIELE SEGRE

Reagire con sgomento di fronte all'escalation di guerra tra Israele e Iran è giusto e comprensibile. Continuare a considerarla un'eccezione, non più. - PAGINA 7

LE ROI SI CONFESSA A MARCO TARDELLI: "PERCHÉ REGALAI IL PALLONE D'ORO ALL'AVVOCATO"

Platini: I miei primi 70 anni

MARCOTARDELLI



JONATHAN MOSCOWSKI/SPORTIMAGE VIA PAPA IMAGES

Buffon para le critiche a Gattuso
"Se fallisce vado via anch'io"

BARILLÀ, ZONCA - PAGINE 22-28

Zaytsev, tra la guerra e Putin
"Il soprannome Zar ora mi pesa"

OSCAR SERRA - PAGINA 18

LA CRONACA

Quelle violenze degli operatori sui disabili a Pinerolo

GIANLUCA NICOLETTI

Non vorrei più scrivere dei maltrattamenti, soprusi e violenze nei lager autorizzati dove vengono internati disabili psichici. Non vorrei vedere più immagini di telecamere nascoste che ritraggono energumenti che inferiscono su chi non può difendersi, su chi è lasciato colpevolmente solo in balla del proprio aguzzino, perché nessuno ha seriamente a cuore i suoi diritti di cittadino. - PAGINA 15

L'INDENNIZZO DEL GOVERNO

Canone scontato il dono ai balneari

LUCAMONTICELLI



Il decreto Salva infrazioni approvato dal Parlamento a novembre dello scorso anno ha previsto l'ultima proroga delle concessioni balneari fino a settembre 2027, poi scatteranno le gare. Sempre quel provvedimento, aveva rimandato a un decreto attuativo del ministero Infrastrutture le norme per calcolare gli indennizzi. - PAGINA 12

IL RISIKO BANCARIO

Ue, sì dell'Antitrust a Unicredit-Bpm

GIULIANO BALESTRERI

Via libera all'acquisizione di Banco Bpm da parte di Unicredit, ma con la cessione di 209 sportelli. - PAGINA 20

Buongiorno

Il diritto internazionale è un inganno, dice il politologo americano Robert Kaplan, indugiando, se ho capito bene, sulla drammatica distanza fra le lentezze dell'applicazione della norma e le urgenze della sopravvivenza degli Stati. E in effetti il diritto internazionale è stato fondato a Norimberga, nel principale fra i processi ai gerarchi nazisti, e celebrato dai vincitori, ma a guerra conclusa e vinta. Era un inganno già allora. Ho appena finito di leggere un libro di grande bellezza, si chiama *Conversazioni con il boia* (Bollati Boringhieri). Lo ha scritto Kazimierz Moczarski, uno di quegli incommensurabili polacchi che durante la Seconda guerra mondiale furono partigiani su due fronti: contro i nazisti di Hitler e contro i comunisti di Stalin, che avevano invaso e s'erano spartiti la Polonia. A nazismo sconfitto,

Il diritto e i briganti

MATTIA FELTRI

poiché aveva combattuto anche i comunisti, Moczarski si ritrovò in carcere e nella stessa cella col suo nemico numero uno: il comandante delle Ss, Jürgen Stroop, incaricato da Heinrich Himmler della liquidazione del Ghetto di Varsavia. Sia Moczarski (opportunamente torturato) sia Stroop vengono condannati a morte. Moczarski poi se la cava, ma Stroop finisce al patibolo nel 1952, nella Varsavia ormai sotto il dominio sovietico. A morte, dice la sentenza, anche "per quell'atto di brigantaggio che fu l'aggressione della Polonia nel 1939". Ossia il vincitore, che aveva invaso la Polonia con un atto di brigantaggio e in accordo con il vinto, condanna a morte il vinto perché, con un atto di brigantaggio, aveva invaso la Polonia. Diciamo che definirlo inganno, da parte di Kaplan, è un gesto di cortesia.

Specchio
dei tempi
FONDAZIONE LA STAMPA

Una Fondazione che
ci mette il cuore



specchio.deitempi.org



Depistaggi sul delitto Cucchi: tre carabinieri, compreso il generale Casarsa, si salvano per la solita prescrizione. Che è scattata anche grazie ai depistaggi



Venerdì 20 giugno 2025 - Anno 17 - n° 168
Redazione: via di Sant'Erasmo n° 2 - 00184 Roma
tel. +39 06 32818.1 - fax +39 06 32818.230



€ 2,00 - Arretrati: € 3,00 - € 14 con il libro "Leone XIV"
Spedizione abb. postale D.L. 353/03 (conv. in L. 29/02/2004 n. 46)
Art. 1 comma 1 Roma Aut. 114/2009

L'APPELLO DI CONTE Lettera ai partiti Ue

"Tutti i progressisti votino no al riarmo"



■ Il leader 5Stelle: "Occorre più coraggio". "Se attaccasse Teheran, Trump rinnegherebbe la sua dottrina: errore gravissimo"

DE CAROLIS A PAG. 9

Mannelli

a se quello che più fa scocciare e la faccenda con cui certi vostri coglioni che chiamate giornalisti stuprarians di R&S&S-O&A&S come se stafi sovrani con milioni di persone fossero roba loro e potessero disporre con la sola forza delle cazzate che sparano...



PUNIRE CHI NON SPENDE

Allarme a Chigi: la tassa pro armi è spinta da Merz



SALVINI A PAG. 4

NUOVO CASO PARAGON

Spiavano Dago, altro giornalista antigovernativo



BISBIGLIA A PAG. 10

Truffe da sbarco

Marco Travaglio

Si vuole del talento anche per dire bugie. Che, perché ci creda qualcuno, richiedono un qualche elemento vagamente realistico, un minimo di logica, un barlume di plausibilità. Sennò non ci casca nessuno, come sta avvenendo per la guerra di Netanyahu all'Iran, che passerà alla storia come la più impopolare e assurda degli ultimi 30 anni. È partita da un classico della propaganda bellicista: non c'è un minuto da perdere, l'Iran è a un passo dall'atomica. Naturalmente non è vero, come spiega il capo dell'Aiea Grossi dopo l'indecente travisamento del suo rapporto sull'uranio arricchito al 60% (per la Bomba serve il 90%). E come conferma da mesi l'intelligence Usa: nessuna atomica prima di sei anni. Ma è dal 1995 che Netanyahu accusa l'Iran di essere il li e ora il suo ministro degli Esteri Katz giura che ha già sei testate. Peccato che Teheran sia sotto controllo costante dell'Aiea perché aderisce al Trattato di non proliferazione, mentre Israele non ci pensa neppure e resta una potenza nucleare "illegale" come India, Pakistan e Corea del Nord. Allora tutti ripetono che l'Iran non può avere l'atomica. E perché mai? Chi stabilisce chi può e chi non può? I primi a dire che l'Iran non può avere l'atomica sono quattro Paesi che ce l'hanno: Usa, Israele, Francia e Regno Unito. Israele ha il diritto di sentirsi minacciato dalle inesistenti atomiche iraniane, mentre l'Iran non ha diritto di sentirsi minacciato dalle vere atomiche israeliane. La balla successiva è che, ove mai l'Iran avesse l'atomica, la userebbe subito per attaccare Israele. Ma è tutto da dimostrare: Israele ce l'ha da quasi 50 anni e non l'ha mai usata, come tutte le altre potenze nucleari del mondo, tranne una: gli Usa.

Quindi perché Israele bombardi l'Iran? Balla di riserva: perché ayatollah e pasdaran sono brutti, sporchi e cattivi. Verissimo, anche se hanno molti meno morti sulla coscienza di Netanyahu, Usa e Nato singolarmente presi. Ma dove sta scritto che un regime che non piace a Israele o agli Usa va abbattuto a suon di bombe? E, visti i precedenti di regime change, quante possibilità ci sono che, caduto questo governo, ne arrivi uno migliore? Alcuni squilibrati che imbrattano la stampa evocano e intervistano negli Usa Reza Pahlavi, figlio e omonimo dello Scià corrotto e sanguinario che fu cacciato nel 1979 con la famiglia dalla rivoluzione khomeinista. Cioè fingono di credere che, dopo 46 anni di teocrazia, 190 milioni di iraniani non vedano l'ora di avere un monarca assoluto e un governo laico, filoccidentale e filoisraeliano perché glielo chiede il popolarissimo Netanyahu a suon di bombe. Naturalmente i monarchici in Iran sono quattro gatti e pare divisi, come le altre flebili opposizioni. Ma imparare almeno a mentire?

GUERRA ISRAELE-IRAN ATTACCO USA RINVIATO, RIAPERTO IL NEGOZIATO

Trump ricambia idea: "14 giorni per trattare"



MAGA VS INTERVENTISTI

DUBBI SULLA "SUPER-BOMBA". GINEVRA: TAVOLO CON TEHERAN E I VOLENTEROSI SENZA MELONI

SCUTO E FESTA A PAG. 2 - 3

SIGONELLA E AVIANO: STAVOLTA NON È "DIFESA"

Le 2 basi Usa fuori dal controllo dell'Italia, che però non ha alcun obbligo d'intervenire

GIARELLI, PACELLI E PROIETTI A PAG. 6 - 7

IL FISICO POSTOL: "ANCHE MOSCA È CONTRARIA"

Il consigliere di Reagan: "L'Iran non vorrebbe la bomba, ma teme di non avere altra scelta"

MAURIZI A PAG. 3

» CASO DE ANGELIS-ÉLODIE

"Un premifizio per far contenti tutti gli attori"

Stefano Mannucci e Tommaso Rodano

Le polemiche sui premi del cinema di solito si esauriscono in una manciata di tweet, il tempo di consumare le pagine degli spettacoli per un paio di giorni.

A PAG. 18

LE NOSTRE FIRME

- Sachs Netanyahu, il sogno del Male a pag. 17
- Ranieri Ma il rischio non era russo? a pag. 15
- Lillo La Polizia e "Chi l'ha visto?" a pag. 13
- Sommi Animali: un libro-manifesto a pag. 16
- Barbacetto Furbetti del concertino a pag. 13
- Mirolla Lezioni di felicità oltre il Pil a pag. 13

COMPLEANNO DI SANGUE

Intanto a Gaza altri 80 uccisi

AYA ASHOUR A PAG. 5

È IL PRESIDENTE DELL'ARS

Tangenti in Sicilia: il delfino di La Russa è il 3° indagato Fdl

CAIA A PAG. 11



La cattiveria

La Juventus visita Donald Trump alla Casa Bianca. Da domani metà degli italiani tiferà per l'Iran

LA PALESTRA/GIOVANNI CARTA

LE CHAT DEGLI INDAGATI

Genova, i 15 vigili fuorilegge: indizi falsi e botte ai neri

GRASSO A PAG. 10



Venerdì 20 giugno 2025

ANNO LVIII n° 145
1,50 €
San Giovanni
da Matera
abateEdizione chiusa
alle ore 22

Avvenire

Quotidiano di ispirazione cattolica www.avvenire.it

VALLEVERDE

Editoriale

Medio Oriente, il nuovo baricentro
DOPPIA PARTITA
PER PUTIN E XI

FULVIO SCAGLIONE

È un caso? Nel pieno dell'offensiva di Israele contro l'Iran, Vladimir Putin e Xi Jinping, uno dei Forum economico internazionale di San Pietroburgo e l'altro dal secondo summit Cina-Asia Centrale di Astana (Kazakistan), si sono consultati e hanno deciso di incontrarsi per un bilaterale il 2 settembre a Pechino, durante i lavori dell'Organizzazione di Shanghai per la cooperazione. La domanda è ovviamente retorica, perché l'uno e l'altro sono politici troppo smagati per non aver capito al volo che la guerra preventiva scatenata da Benjamin Netanyahu contro l'Iran, ipotesi nucleare iraniana (non più di un'ipotesi, come certificato in questi giorni dall'Agenzia Onu per l'energia atomica e un mese fa da Tuli Gabbard, direttrice dell'Intelligence Usa), all'apice peraltro di una serie di altre guerre originate dalla strage di Hamas dell'ottobre 2023, ha come obiettivo reale la decostruzione del Medio Oriente e la sua ricostruzione con un'architettura più consona alle esigenze di un Occidente che si sente sempre più contestato (dal punto di vista militare, commerciale, tecnologico e anche istituzionale) e in qualche caso anche minacciato.

continua a pagina 15

Editoriale

Papa Leone e le ragioni della pace
LA SCONFITTA
DELLE ARMI

FRANCESCO VIGNARICA

Poche ore fa, mentre il mondo assisteva all'ennesima escalation bellica (addirittura con pericolosi risvolti nucleari) tra Iran e Israele e mentre troppi altri luoghi sono sferzati da guerre e violenze ignorate, il profilo ufficiale su X di papa Leone XIV ha rilanciato parole chiare e significative: «Le potenti armi usate nella guerra odierna minacciano di condurci a una barbarie di gran lunga superiore a quella dei tempi passati. In nome della dignità umana e del diritto internazionale, ripeto ai responsabili ciò che diceva papa Francesco: la guerra è sempre una sconfitta». Non è la prima volta che il Papa ha utilizzato la propria «voce sociale», come agnizione comunicativa alle ben più strutturate riflessioni dei suoi interventi e udienze, per invitare a percorsi di pace e pacificazione. Nelle prime settimane del suo Pontificato circa i due terzi dei messaggi pubblici social hanno toccato questi temi.

continua a pagina 15

IL FATTO Il diritto internazionale sempre più violato, spesso anche da chi lo invoca. Il nodo è la legittima difesa

Senza più regole

Missili iraniani sul più grande ospedale del sud di Israele, che attacca il reattore di Arak
Trump si dà due settimane per valutare i raid. Il Papa: «Mettiamoci insieme per la pace»

Teheran colpisce l'ospedale Soroka a Beer Sheva e minaccia di «chiudere» lo stretto di Hormuz, nuova offensiva israeliana contro il reattore nucleare di Arak. I recenti sviluppi del conflitto tra Israele e Iran confermano che guerra dopo guerra, crolla sotto i colpi degli eventi il diritto internazionale, con i Dalle Torri Gemelle fino al pogrom di Hamas del 7 ottobre 2023 e al successivo piano di distruzione di Gaza, non c'è azione militare in cui non si invochi, a parole, il rispetto delle regole della Carta dell'Onu e in cui puntualmente non si finisca per violarle. «Mettiamoci insieme per cercare soluzioni alla guerra», dice papa Leone XIV in una breve intervista al Tg1. Trump annuncia contatti diretti con Iran: «Sul raid deciderò in due settimane».

Primo piano alle pagine 3-6



L'ospedale Soroka Medical Center Beer Sheva (Israele) colpito giovedì da un missile iraniano / Hana

I nostri temi

I PASSI DI LEONE
Una teologia
sapienziale
che crea unità

ANTONIO STAGLIANO

L'accento sull'annuncio del «Vangelo essenziale», il dialogo con tutti per portare Cristo «nelle vene dell'umanità», l'antropologia viva come chiave della pastorale: cosa ci sta indicando il Papa.

A pagina 16

WASHINGTON
La lobby dell'IA
«Niente leggi
per 10 anni»

ILARIA SOLAINI

Le grandi aziende tecnologiche stanno sostenendo una campagna di lobbying per approvare un divieto decennale per gli Stati americani di regolamentare i modelli di intelligenza artificiale.

Alfieri e Guerrieri a pag. 7

MYANMAR Compleanno in cella per la leader

San Suu Kyi, 80 anni
nel buio più buio

Vecchia a pagina 13

CONFINI Unhcr: il 71% è per l'accoglienza. Le motivazioni dell'assoluzione di Salvini

Rifugiati, gli italiani «aprono» Su Open Arms toccava a Madrid

GIACOMO GAMBASSI

VINCENTO R. SPAGNOLI

C'è una maggioranza silenziosa di italiani che chiede di aprire le porte ai migranti. Lo dice il sondaggio Unhcr diffuso per la Giornata mondiale del rifugiato che si tiene oggi. Oltre due terzi della Penisola chiedono di dare ospitalità a chi è nel bisogno; un dato più alto rispetto ad altri 29 Paesi. Però è allarme per il taglio ai fondi destinati all'accoglienza. Il cardinale Fabio Baggio de-

nuncia «con preoccupazione una sensibile diminuzione dell'attenzione e delle risorse messe in campo». E Chiara Cardoletti, rappresentante Unhcr per l'Italia, parla di riduzioni «drammatiche e arbitrarie». Intanto sul caso Open Arms sono state pubblicate le motivazioni della sentenza di Palermo che a dicembre ha assolto il ministro Salvini. Per i giudici, toccava alla Spagna indicare il «porto sicuro» per lo sbarco dei 147 migranti.

Analisi di Ambrosini e Fossini alle pagine 8-9

ASCOLTATA PURE UN'OLANDESE

Caso Paragon, intercettato
anche D'Agostino (Dagospia)

La Procura di Roma ha disposto accertamenti sui cellulari di sette persone, tra cui quattro giornalisti, per verificare la presenza del malware Graphite. La società israeliana, che ha interrotto i rapporti commerciali con l'Italia per uso improprio dello spyware, si difende. «Sui giornalisti intercettati chiedete al governo». Dalle opposizioni nuova richiesta di fare chiarezza.

Guerrieri

a pagina 9

IL CASO
A PIACENZATrovato un feto in ospedale
«Una culla in ogni clinica»

Sartori a pagina 11

LA QUOTA DI PIL PER LA DIFESA

Nato, intesa vicina sul 5%
Sanchez (e Conte) per il no

Iasevoli a pagina 10

IL RAPPORTO DELLA SVIMEZ

Il Sud cresce con il Pnrr,
ma quando finirà l'effetto?

Salemi a pagina 14

5 x 1000
La tua firma
è la mia cura

Dona il tuo 5x1000
a Sight Savers Italia
97653640017
codice fiscale

Strafare
Usa Ginzburg

Danzava, avviata a una carriera sui maggiori palcoscenici di danza in tutta Europa. Ma le sue articolazioni e giunture erano fragili, tendenti a cedere. Si fece gravemente male a un ginocchio, dovette lasciare il ballo. Le dispiaceva? Difficile dirlo. A Berlino, dove tornò dopo avere giocato abbandonato un'importante tournée, vide dei film. Si innamorò del cinema. Era Leni Riefenstahl, colui che fu la più importante documentarista del nazismo. Continuò a danzare in certi film muti brevi dei quali era al tempo stesso il soggetto e l'occhio di regista. Altre volte anche produttrice, montatrice:

Gutenberg
Cultura
Gutenberg
celebra
il solstizio

La luce tra Bibbia, filosofia, architettura e fotografia.
Nell'allegato

SCARICA L'APP
San Francesco Digitale
E LEGGI LE NOSTRE RIVISTE

San Francesco

momenti francescani

Il Giornale

ASMEL dicono di noi

FORUM ASMEL 2025: TROPPE NORME, NESSUNA NORMA

Il 23 giugno, presso l'Hotel Ramada a Napoli, l'incontro annuale con i 4.600 Enti soci

Il 23 giugno, presso l'Hotel Ramada a Napoli, l'incontro annuale con i 4.600
 Enti soci



Il Tempo
ASMEL dicono di noi

FORUM ASMEL 2025: TROPPE NORME, NESSUNA NORMA

Il 23 giugno, presso l'Hotel Ramada a Napoli, l'incontro annuale con i 4.600 Enti soci

Il 23 giugno, presso l'Hotel Ramada a Napoli, l'incontro annuale con i 4.600
Enti soci



Lavorare in Comune, al via la nuova indagine dell'Ifel

La rilevazione riguarda esclusivamente il personale comunale in servizio e i fattori che determinano la scelta di entrare e di rimanere a lavorare in amministrazione

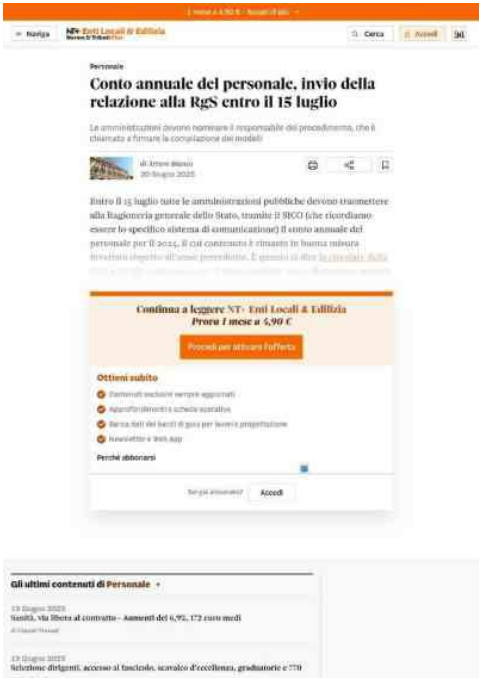
Ifel apre una nuova indagine rivolta esclusivamente al personale comunale in servizio, sui fattori che determinano la scelta di entrare e di rimanere a lavorare in Comune. Nell'ambito della sua attività di ente di ricerca sui fenomeni economici-finanziari locali, Ifel analizza dal 2012 le dinamiche del personale dei Comuni pubblicando un Rapporto annuale (l'ultima edizione). Per partecipare alla rilevazione si può rispondere dal 19 giugno fino al 31 agosto 2025 al questionario anonimo disponibile sul sito della Fondazione Anci. La durata stimata per la compilazione del questionario è di 2 minuti. I risultati, trattati in forma aggregata, confluiranno in un report a cura della Fondazione di cui si darà diffusione attraverso tutti i canali dell'istituto. Le informazioni raccolte attraverso il questionario saranno trattate da Ifel, in forma anonima e aggregata, per finalità statistiche, garantendo idonee condizioni di sicurezza.

The screenshot displays the Ifel website interface. At the top, there's a navigation bar with the logo 'ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com' and a search bar. Below the navigation bar, the main heading reads 'Lavorare in Comune, al via la nuova indagine dell'Ifel'. A sub-headline states: 'La rilevazione riguarda esclusivamente il personale comunale in servizio e i fattori che determinano la scelta di entrare e di rimanere a lavorare in amministrazione'. The text continues: 'Ifel apre una nuova indagine rivolta esclusivamente al personale comunale in servizio, sui fattori che determinano la scelta di entrare e di rimanere a lavorare in Comune. Nell'ambito della sua attività di ente di ricerca sui fenomeni economici-finanziari locali, Ifel analizza dal 2012 le dinamiche del personale dei Comuni pubblicando un Rapporto annuale'. Below this, there's a section titled 'Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia' with a price of 'Prova 1 mese a 9,90 €'. A button 'Prova subito' is visible. Underneath, there's a list of benefits: 'Ottenere subito' followed by three bullet points: 'Contenuti esclusivi sempre aggiornati', 'Aggiornamenti e notizie esclusive', and 'Servizio clienti via chat 24 ore per tua comodità'. At the bottom, there's a section 'Perché abbonarsi' with a button 'Accedi'. The footer shows 'Gli ultimi contenuti di Personale' with a date '19 Giugno 2025'.

Conto annuale del personale, invio della relazione alla RgS entro il 15 luglio

Le amministrazioni devono nominare il responsabile del procedimento, che è chiamato a firmare la compilazione dei modelli

Entro il 15 luglio tutte le amministrazioni pubbliche devono trasmettere alla Ragioneria generale dello Stato, tramite il SICO (che ricordiamo essere lo specifico sistema di comunicazione) il conto annuale del personale per il 2024, il cui contenuto è rimasto in buona misura invariato rispetto all'anno precedente. È quanto ci dice la circolare della RgS n. 18 del 19 giugno 2025 Il Conto annuale 2024-rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La circolare è, come d'abitudine, stata redatta insieme al Dipartimento della Funzione Pubblica. Essa si caratterizza per il tempo assai ridotto, sostanzialmente dimezzato rispetto agli anni precedenti (basti ricordare che nello scorso anno la circolare è stata emanata il 3 luglio e il termine era fissato per il 6 settembre), per cui appare ipotizzabile uno spostamento del termine. Le amministrazioni devono nominare il responsabile del procedimento, che è chiamato a firmare la compilazione dei modelli. I revisori dei conti continuano a dovere dare corso alla certificazione dei dati trasmessi. La trasmissione sarà certificata solamente se nei dati trasmessi non saranno presenze incongruenze e/o squadrature, che - come per il passato - vengono rilevate automaticamente al momento della trasmissione. Le amministrazioni inadempienti saranno sensibilizzate a rispettare il vincolo e successivamente diffidate da parte del Prefetto e, in caso di ulteriore inadempienza, è prevista l'irrogazione di una sanzione pecuniaria. Le poche novità rispetto all'anno passato sono costituite dalla modifica del sistema di classificazione degli enti, con riferimento a quelli del Servizio Sanitario Nazionale; dalle variazioni al sistema di classificazione del personale dei professionisti degli enti pubblici non economici (comparto delle funzioni centrali), del personale delle Università (con il recepimento delle 4 aree di Elevate Professionalità, Funzionari, Collaboratori e Operatori previste dal contratto nazionale e le modifiche agli inquadramenti dei professori incaricati e dei ricercatori), degli istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica, nonché relative al personale in regime di diritto pubblico dei magistrati e dei cappellani militari. Altre modifiche riguardano le tabelle. Per quella di maggiore rilievo, cioè la 15 (la rilevazione dei costi della contrattazione decentrata integrativa) le voci sono state integrate con i contratti nazionali intervenuti nel corso dello scorso anno. Tra le modifiche alle altre tabelle si segnala per quella 11 sulla rilevazione delle assenze la introduzione di una distinzione in quelle per malattia tra le assoggettate a ritenuta e le non assoggettate a ritenuta, come i ricoveri, le terapie salvavita e gli infortuni sul lavoro. Come già nello scorso anno è consentito ai revisori dei conti di certificare i dati sulla costituzione del fondo e sulle erogazione delle risorse per il salario accessorio sia in modo disgiunto che con una sola attestazione. Un particolare



rilievo è assunto dalla verifica del rispetto del tetto del salario accessorio del 2016 (sezione LEG), senza considerare le risorse che sono in deroga a tale tetto. Per gli enti locali la verifica è data essenzialmente dalla somma del fondo per il personale dipendente, da quelle per le posizioni organizzative (termine che continua ad essere impropriamente usato in luogo della dizione introdotta dal contratto 16 novembre 2022 delle elevate qualificazioni), dal fondo dei dirigenti (per le amministrazioni in cui sono presenti) e da quello per il lavoro straordinario, voci a cui si devono aggiungere i compensi per i segretari. Devono essere evidenziate in modo specifico le risorse che incrementano i fondi in applicazione dell'articolo 33 del Dl 44/2019, cioè per l'aumento dei dipendenti e/o dei dirigenti rispetto al 2018. Ricordiamo che una specifica attenzione è dedicata al monitoraggio delle progressioni economiche, con riferimento a quelle concesse nell'anno. Da sottolineare, infine, l'attenzione che viene dedicata al monitoraggio del welfare integrativo.

Corriere della Sera

Pubblico impiego

Lavoro

«Più giovani negli uffici pubblici La carriera? Misurare il merito»

Il ministro Zangrillo a Persone & Talenti: aumentare gli investimenti sulla formazione

IRENE CONSIGLIERE

Il vero ascensore sociale? È il merito secondo Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione intervistato durante la seconda giornata dell'evento organizzato da Persone e talenti, l'inserto mensile gratuito del Corriere della Sera dedicato al lavoro alla quale hanno partecipato tra gli altri anche il nuotatore Massimiliano Rosolino, medaglia d'oro alle Olimpiadi, l'imprenditore Matteo Colaninno, il rettore della Bocconi Francesco Billari. E proprio nella valorizzazione del merito che il ministro ha deciso di scommettere. Il Pnrr ha dato il via alla trasformazione della gestione del personale nella Pubblica amministrazione italiana. La riforma ha l'obiettivo di introdurre un modello organizzativo delle risorse umane basato sul riconoscimento, la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze.

«Le nuove generazioni non si accontentano più solo della stabilità dell'impegno professionale - continua Zangrillo nell'incontro si è tenuto al Siam 1838 Società d'Incoraggiamento d'Arti e Mestieri -.

Ho cominciato a lavorare con la mia squadra perché cerchi di costruire un'organizzazione attrattiva in cui ognuno possa esprimere i propri talenti. Abbiamo lavorato per velocizzare la procedura dei concorsi. Nel 2024 siamo riusciti a bandire 22300 concorsi, a ridurre le procedure da 780 giorni a 150 giorni e abbiamo inserito 350mila persone con meno di 40 anni. Così abbiamo ridotto l'età media da 51 a 49 anni».

E come è possibile far affezionare al posto di lavoro? «Il senso di appartenenza va coltivato dobbiamo fare in modo che le persone non si sentano semplicemente dei numeri, uno degli altri aspetti critici è quello della formazione. La formazione è leva strategica.

Siamo passati da 36 a 40 ore abbiamo lavorato sul nostro portale Sillabus per consentire ai dipendenti di accedere alla formazione online. Abbiamo avviato dei poli territoriali dove viene erogata una formazione indipendente. Da un lato Sillabus e dall'altro poli formativi. La mia ambizione che sempre più regioni abbiano poli territoriali», rivela.

Di recente il Consiglio dei ministri ha varato il ddl Merito che ha stabilito che ci sia una soglia massima di chi ottiene il voto eccellente e che chi è bravo possa avanzare.

«Nella Pa oggi si fa carriera tramite concorso. Questo sistema va corretto per due ragioni, non è detto che chi sa studiare sia in grado di fare.

Ho presentato un disegno di legge che prevede uno strumento per individuare la performance. Le aziende best place to work hanno 25% delle persone. Non più del 30% dei dipendenti devono essere eccellenti. Una commissione ha il compito di segnalare chi merita percorso di carriera e osservare il candidato meritevole che dopo un certo numero di anni avrà la possibilità di diventare dirigente se ha le capacità»



Corriere della Sera

Pubblico impiego

evidenzia Zangrillo che tra le priorità ha il rinnovo dei contratti per i quali ha un budget di 20 miliardi (ha rinnovato quello della sanità), l'introduzione la settimana corta e lo smart working che deve essere utilizzato nel modo corretto per avere il giusto rapporto con i dipendenti.

Durante la tavola rotonda di ieri è intervenuto anche Giammatteo Manghi, ad per l'Italia di Cisco che organizza 350 academy, alcune delle quali all'interno delle carceri e hanno formato 2 mila detenuti. «Questa possibilità di formazione ha ridotto a zero la recidiva nella maggior parte di coloro che hanno seguito i nostri corsi» riferisce l'ad che ricorda che Cisco ha anche un programma di inserimento degli autistici e dei disabili perché non bisogna trascurare il fatto che la manodopera è in continuo calo e che quindi ci sarà sempre più bisogno del contributo di tutto.

Il convegno ha visto anche la partecipazione dello scenografo Francesco Arlanch, autore della fiction «Doc» che ha spiegato che il percorso per diventare sceneggiatori non è lineare, ma l'Italia ha una tradizione prestigiosa in questo ambito e ha rivelato che uscirà su Prime dopo l'estate la nuova serie «Hotel Costiera». Infine Giovanna Brambilla partner di Value Search ritiene che il vero talento è colui che risolve i problemi irrisolvibili e che sia fondamentale continuare ad imparare dalle esperienze.

Italia Oggi
Pubblico impiego

Nella salvaguardia degli equilibri le p.a. sono chiamate a decidere se e come intervenire

Personale, enti locali al bivio

Tra nuove assunzioni e aumenti del salario accessorio

MATTEO BARBERO

Gli enti locali di fronte al bivio fra nuove assunzioni e incrementi del salario accessorio dei dipendenti già in organico. Nella salvaguardia degli equilibri e nell'assestamento generale di bilancio le amministrazioni sono chiamate a verificare l'andamento della spesa di personale ed a decidere se e come intervenire nel contesto normativo modificato dal decreto p.a. (d.l.

25/2025) messo a punto dal ministro Paolo Zangrillo. Quest'ultimo, infatti, ha introdotto (all'art. 14, comma 1-bis) la possibilità di aumentare il fondo delle risorse decentrate oltre il tetto del 2016 previsto dal d.lgs.

75/2017 fino a portarlo, sommato alle risorse per le elevate qualificazioni, al 48% della spesa sostenuta nel 2023 per i tabellari del personale non dirigente.

La norma, tuttavia, almeno nella lettura più aderente alla sua formulazione letterale (ed in attesa dell'annunciata circolare ministeriale che potrà confermare o smentire) non consente di derogare ai tetti previsti dai commi 557 e 562 della l. 296/2006, ma soprattutto richiama espressamente l'art. 33 del d.l.

34/2019. Ne deriva che gli enti sono tenuti a verificare che l'eventuale incremento delle buste paga (e quindi della spesa di personale) non impatti negativamente (oltre che sul rispetto della spesa benchmark rappresentata, per gli enti già soggetti al Patto di stabilità interno dalla media 2011-2023 e per gli altri dal valore registrato nel 2008) anche sulla programmazione dei nuovi reclutamenti.

La capacità assunzionale, infatti, è direttamente correlata all'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, per cui essa si riduce se la prima aumenta più delle seconde. In questo quadro, in sede di salvaguardia ogni ente è chiamato ad un attento monitoraggio della propria complessiva situazione al fine di assumere le necessarie decisioni che potranno poi essere tradotte in variazioni di bilancio in sede di assestamento.

Il check sui commi 557 e 562 deve tenere conto della dinamica della sola spesa di personale, considerata nell'aggregato di riferimento, mentre invece quello sulla capacità assunzionale deve considerare anche l'evoluzione delle entrate. Se è vero, infatti, che rilevano gli accertamenti relativi ai primi tre titoli quali approvati negli ultimi tre rendiconti, è altrettanto necessario tenere conto anche delle tendenze della gestione in corso, al fine di evitare sorprese nel prossimo consuntivo.

Da attenzionare anche il fondo crediti di dubbia esigibilità, che abbatte il montante degli accertamenti e che deve essere assunto proprio nel suo valore assestato (si veda l'altro articolo in pagina). Del resto, la salvaguardia è la sede nella quale è possibile fare un tagliando sulle previsioni di inizio



Italia Oggi

Pubblico impiego

anno, con riferimento, in particolare, alla spesa per le nuove assunzioni ed alle economie legate ad eventuali cessazioni di previste. Sotto il primo profilo, è frequente che a preventivo sia stata stanziata una spesa superiore a quella necessaria alla luce dell'effettiva decorrenza dei reclutamenti, mentre sotto il secondo si possono recepire i risparmi derivanti da dimissioni o mobilità. È compito dei ragionieri capo e dei responsabili del personale fornire agli amministratori un quadro esaustivo della situazione, al fine di consentire l'assunzione di decisioni consapevoli. Non ci si può nascondere, però, che la scelta imposta dalla norma è spesso dolorosa, perché per arginare l'emorragia di dipendenti del comparto spesso occorrono sia nuove risorse che la capacità di trattenerle in servizio una volta assunte.

Stabilizzazione dirigenti all'interno dell'ente

LUIGI OLIVERI

La cosiddetta stabilizzazione dei dirigenti a tempo determinato degli enti locali è riservata a quelli che sono alle dipendenze degli enti che stabilizzano. L'articolo 4, comma 3, del dl 25/2025 (dl pa) ha modificato l'articolo 28, comma 1-bis, del dl 75/2023, con una precisazione che mette fuori gioco dirigenti assunti a tempo determinato e provenienti da altri enti. Il testo novellato dell'articolo 28, comma 1-bis, prevede: "gli enti locali possono prevedere, nel limite dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale, dirigenziale e non dirigenziale in servizio presso i predetti enti, che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica, o al personale non dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente". E' stato il "decreto PA" ad aggiungere che i concorsi con riserva di posti per dirigenti sono sa circoscrivere ai dipendenti "in servizio" presso il medesimo ente che intende avviare il concorso.

L'espressione utilizzata dal legislatore ha, a ben vedere, aspetti di ambiguità non secondari. Infatti, si può intendere la norma in due modi. In primo luogo, come dipendente "in servizio" si può ritenere proprio il dirigente assunto con contratto a tempo determinato, anche se proveniente da altro ente. Una seconda chiave di lettura è possibile. Per "essere in servizio" il legislatore potrebbe intendere la circostanza di fatto che l'incarico di dirigente a tempo determinato sia stato conferito a dipendenti del medesimo ente (cosa ammessa dall'articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001). Quindi, quel che conta non è l'essere o essere stati "in servizio" nella qualifica dirigenziale, ma l'essere attualmente alle dipendenze dell'ente che intende avvalersi del concorso con riserva.

Questa seconda interpretazione, che appare la più razionale, sortirebbe l'effetto di limitare i concorsi con riserva per la dirigenza, dunque, ai soli casi di incarichi dirigenziali a contratto attribuiti dagli enti a funzionari appartenenti già alla propria dotazione organica.

Luigi Oliveri.



Tre scenari per la verifica del Fcde

Matteo Barbero

Tre scenari per la verifica del Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde). In sede di salvaguardia e assestamento possono verificarsi situazioni diverse a seconda dell'andamento della gestione rispetto alle previsioni. In primo luogo, può accadere che il trend delle riscossioni a valere sugli accertamenti di competenza sia inferiore rispetto a quello degli anni passati sulla base del quale è stato quantificato il fcde a preventivo. Ad esempio, poniamo che la media utilizzata per il calcolo (semplice o ponderata che sia) sia stata pari all'80%, per cui il Fcde è stato determinato applicando agli stanziamenti individuati come a rischio la percentuale del 20% (complemento a 100 di 80). Cosa accade se le riscossioni vanno peggio del previsto? Ipotizziamo, sempre seguendo l'esempio, che su un accertato di 100 (o su uno stanziato di 100 se l'accertato è inferiore) sia stato riscosso 70. In tal caso, l'ente sta incassando meno del previsto (70% anziché 80%), per cui dovrebbe adeguare il fcde ricalcolandolo con un moltiplicatore del 30% (anziché del 20%). Tuttavia, l'esempio 5 del principio contabile 4/2 si limita a imporre di applicare la stessa percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione all'importo maggiore tra lo stanziamento e l'accertamento rilevato alla data in cui si procede all'adeguamento. Per cui, tornando all'esempio, non è obbligatorio utilizzare il coefficiente del 30%, ma basta applicare il 20% al maggior valore fra lo stanziato e l'accertato. Ovviamente, nulla vieta (anzi, sarebbe un comportamento virtuoso) applicare la percentuale più elevata. Al contrario, può accadere che l'andamento delle riscossioni sia migliore di quanto ipotizzato. Ad esempio, poniamo che la media utilizzata per il calcolo a preventivo sia stata pari al 70%, per cui il fcde è stato determinato applicando la percentuale del 30% (complemento a 100 di 70). Se l'ente ha riscosso, per ipotesi, l'80% dell'accertato (o dello stanziato, se maggiore dell'accertato), potrà rideterminare l'accantonamento applicando un coefficiente del 20% (complemento a 100 di 80) al maggiore fra lo stanziato e l'accertato. Anche in tal caso, è possibile in via prudenziale mantenere la percentuale più alta e comunque può verificarsi che, anche applicando quella più bassa, il Fcde aumenti, se rispetto al bilancio l'importo dell'accertato o dello stanziato sono aumentati. Ad esempio, poniamo che a bilancio lo stanziato fosse 100, per cui il Fcde era pari a 30 (30% di 100). In assestamento, si applica la percentuale del 20%, ma nel frattempo l'ente ha accertato 160: in tal caso, il Fcde deve essere comunque incrementato a 320. La terza situazione, piuttosto diffusa, riguarda gli anni da considerare nel calcolo della media. Posto che occorre fare riferimento ad esercizi chiusi, è normale che, in sede di bilancio, non si consideri l'ultimo anno, a meno che l'ente non lo abbia già consuntivato. Il dubbio è se, in sede di assestamento, occorra aggiornare il quinquennio. Al riguardo, i principi contabili non prevedono alcun obbligo, per cui ogni valutazione è rimessa al prudente apprezzamento.



Italia Oggi
Pubblico impiego

dell'ente.

La giurisprudenza ritiene sempre più necessario il controllo in caso di esternalizzazioni

Incarichi, parola ai revisori

Se il comune vuole discostarsi dal parere deve motivarlo

MARCO VALERIO POZZATO

La complessità della normativa e il sovrapporsi di decisioni ad alto impatto finanziario sugli enti locali impone una particolare attenzione circa il ruolo dei revisori dei conti, chiamati a svolgere una fondamentale funzione-cardine nella verifica della legalità dell'azione amministrativa.

Ai revisori, nel contesto delle proprie competenze, spetta esprimersi con parere su varie materie, aventi rilevante impatto finanziario; i medesimi sono inoltre chiamati a esprimere pareri anche in relazione all'assunzione di consulenze da parte dell'ente locale, ai sensi dell'art. 1, c. 42, della legge n. 311/2004, secondo cui "L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studi o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi in ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato dalla valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti".

Detti pareri sono obbligatori, anche se non vincolanti; in questo quadro, giova evidenziare che l'ente territoriale, nel recepire i medesimi, non è tenuto a fornire alcun particolare e ulteriore riferimento motivazionale; per converso, qualora non ritenga di aderire alle conclusioni dell'Organo di controllo, l'ente sarà tenuto a motivare in maniera puntuale ed esaustiva in ordine al differente percorso procedimentale che intenda intraprendere. La valutazione dei revisori è in particolare necessaria per esporre la coerenza, la giustificazione e la razionalità dell'incarico, ponendo specifica attenzione a possibili conflitti d'interesse.

Sul piano giurisprudenziale ormai attestato, la delibera n.

13/2024 della Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna evidenzia la necessità che i revisori dei conti esprimano formalmente il proprio parere in ordine al conferimento di incarichi esterni, laddove il Comune abbia una popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Le successive delibere n.

135/2024 e 62/2025 della medesima Sezione di controllo hanno poi svolto precisazioni, indirizzate agli Enti territoriali, in ordine ai presupposti per l'esternalizzazione di incarichi, fornendo gli appropriati canoni ermeneutici e indicando la normativa applicabile per l'affidamento delle consulenze ovvero degli



Italia Oggi

Pubblico impiego

appalti di servizi.

Specifico incumbente dei revisori è categorizzare la prestazione esternalizzata, definendo la normativa di riferimento e verificando i caratteri generali dell'incarico, la cui prestazione deve avere oggetto definito, circoscritto e determinato, con formale ricognizione scritta, da parte dell'Ente, dell'oggettiva impossibilità di utilizzare risorse umane disponibili al proprio interno; utile chiarire, in questo contesto, che non trova utilizzazione una generica allegazione che il personale sia già impegnato a tempo pieno.

I revisori sono chiamati a accertare la corrispondenza alle finalità pubbliche curate dall'Ente, nonché a obiettivi e progetti ben individuati, normalmente definiti in sede formale di programmazione annuale dall'Amministrazione interessata; nel parere dovrà essere dato atto che il conferimento dell'incarico ha ad oggetto attività specifica e non di supporto generico, confermando che non si versi in fattispecie relativa a cosiddetta "consulenza globale", o a carattere indeterminato.

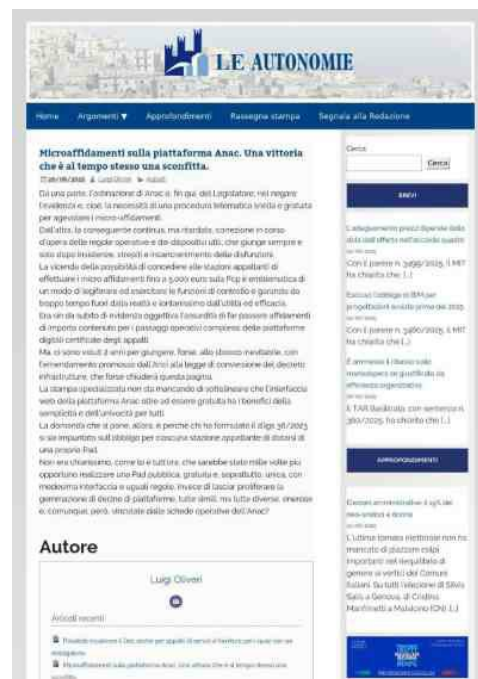
La complessità delle valutazioni in capo ai revisori, legata a un quadro ordinamentale in continua e complessa evoluzione, gli approfondimenti nel merito delle scelte amministrative ai quali l'Organo di controllo è tenuto, rendono di piena attualità la tematica della formazione professionale obbligatoria continua; ne discende una necessità di aggiornamento "rafforzato" da parte dei professionisti che intendano svolgere con piena consapevolezza il ruolo dei revisori dei conti degli enti locali, assicurando di conseguenza che gli incarichi di vigilanza e controllo siano svolti in conformità ad adeguati parametri qualitativi.

*magistrato Corte conti.

Microaffidamenti sulla piattaforma Anac. Una vittoria che è al tempo stesso una sconfitta.

Luigi Oliveri

Da una parte, l'ostinazione di Anac e, fin qui, del Legislatore, nel negare l'evidenza e, cioè, la necessità di una procedura telematica snella e gratuita per agevolare i micro-affidamenti. Dall'altra, la conseguente continua, ma ritardata, correzione in corso d'opera delle regole operative e dei dispositivi utili, che giunge sempre e solo dopo insistenze, strepiti e incancrenimento delle disfunzioni. La vicenda della possibilità di concedere alle stazioni appaltanti di effettuare i micro affidamenti fino a 5.000 euro sulla Pcp è emblematica di un modo di legiferare ed esercitare le funzioni di controllo e garanzia da troppo tempo fuori dalla realtà e lontanissimo dall'utilità ed efficacia. Era sin da subito di evidenza oggettiva l'assurdità di far passare affidamenti di importo contenuto per i passaggi operativi complessi delle piattaforme digitali certificate degli appalti. Ma, ci sono voluti 2 anni per giungere, forse, allo sbocco inevitabile, con l'emendamento promosso dall'Anci alla legge di conversione del decreto infrastrutture, che forse chiuderà questa pagina. La stampa specializzata non sta mancando di sottolineare che l'interfaccia web della piattaforma Anac oltre ad essere gratuita ha i benefici della semplicità e dell'univocità per tutti. La domanda che si pone, allora, è perchè chi ha formulato il d.lgs 36/2023 si sia impuntato sull'obbligo per ciascuna stazione appaltante di dotarsi di una propria Pad. Non era chiarissimo, come lo è tutt'ora, che sarebbe stato mille volte più opportuno realizzare una Pad pubblica, gratuita e, soprattutto, unica, con medesima interfaccia e uguali regole, invece di lasciar proliferare la gemmazione di decine di piattaforme, tutte simili, ma tutte diverse, onerose e, comunque, però, vincolate dalle schede operative dell'Anac?



Concessioni solo con selezione, niente affidamento diretto

Salvio Biancardi

Resta confermato che le concessioni non possono essere affidate direttamente, ma si rende necessaria una procedura negoziata. L'aspetto è stato di recente confermato dal MIT con il parere n. 3407 del 13 maggio 2025 con riferimento ad una concessione di importo inferiore a 140.000 euro. Come vedremo, la Stazione appaltante ha argomentato la facoltà di effettuare l'affidamento diretto sulla base di alcune disposizioni del codice dei contratti che sembrerebbero, effettivamente, offrire tale opportunità.

Il quesito posto

Una Amministrazione ha la necessità di installare, nella biblioteca comunale, un distributore automatico di bevande per gli utenti. Considerato il valore estremamente esiguo della concessione, ben al di sotto della soglia dei 140.000 euro, l'Ente ritiene che una procedura di gara, anche solo nella forma della procedura negoziata, sia contraria, non solo ai principi codicistici, ma alla stessa legge n. 241/90 che pone il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo. L'Amministrazione ha, pertanto, chiesto conferma che sia legittimo affidare direttamente un contratto di concessione di servizi di importo inferiore ad euro 140.000, tenuto conto che l'art. 3, co. 1, lett. d) dell'allegato I.1 al codice definisce l'affidamento diretto quale affidamento del contratto del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, co. 1, lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.

Dunque, nella definizione dei contratti il legislatore, in modo esplicito, riconosce all'ente concedente la possibilità di affidare direttamente una prestazione.

Secondo la Stazione appaltante la verifica nella concessione sembra desumersi anche dalla modifica apportata all'art. 62, co. 18, e all'art. 5, co. 5, dell'A II.4, che prevede l'obbligo di qualificazione per importi pari o superiori a 140.000 euro.

Il riscontro del Ministero

Il Ministero ha affermato che trova applicazione l'art. 187 del codice dei contratti pubblici, rubricato "Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea". Il quale recita: "Per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l'ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II. In sostanza, il Ministero smentisce l'interpretazione della Stazione appaltante e ribadisce che l'affidamento debba ricondursi alla rigorosa



disciplina di cui all'art. 187. D'altra parte Il Ministero ha evidenziato come, in assenza di esplicita disposizione normativa, non sia ammissibile l'affidamento diretto in questi casi. Nella sostanza, il legislatore, agendo sempre in conformità alle esigenze di flessibilità e semplificazione che troviamo enunciate nella Relazione al codice, ha previsto una semplificazione anche per le procedure relative alle concessioni al di sotto delle soglie comunitarie (consistente nella possibilità di effettuare l'affidamento con procedura negoziata con 10 operatori economici), ma non ha ritenuto di assentire l'affidamento diretto.

L'affidamento del contratto senza gara/5

Stefano Usai

Gli affidamenti (quasi) senza gara Con questa quinta parte (penultima) si prosegue la breve rassegna sugli affidamenti del contratto senza gara. Una volta approfondita la questione dell'affidamento diretto (nelle micro soglie consentito dall'art. 50 del codice) come modello ordinario il cui utilizzo non richiede motivazione (caso mai il contrario ovvero la decisione di scostarsi richiede una motivazione a valenza interna e non a fini di legittimità della procedura di assegnazione utilizzata), il modello eccezionale di cui all'articolo 76 caratterizzato da ipotesi di affidamento senza gara ed altri che, invece, suppongono il vano esperimento di una gara e/o esigenze oggettive ulteriori e/o come il caso della ripetizione -, una obbligatoria previa programmazione nella legge di gara (con progetto) e quindi, per l'attivazione, una nuova esigenza di prestazioni (servizi/lavori) analoghi a quelli assegnati con gara tradizionale residuano ulteriori ipotesi risultano in particolare - senza pretesa di essere completi/esaustivi -, le fattispecie di affidamento che si potrebbero definire "quasi" senza gara nel senso che accanto a fattispecie specifiche si pensi alla scadenza della graduatoria che necessariamente implicano una gara - ipotesi che non possono prescindere dall'esistenza di un pregresso contratto la cui attivazione in tema di protezione civile ora, per effetto del recente DL 73/2025, risultano disciplinate in due specifiche disposizioni ovvero gli artt. 140 e 140 bis. Le modifiche del contratto Nel caso di affidamenti "quasi senza gara" disciplinati dall'articolo 120, le modifiche del contratto in corso di esecuzione, come detto, la previsione - come già l'articolo 106 del pregresso codice - implica l'esistenza di un previo contratto (ancora in esecuzione) e situazioni sopravvenute che possono essere gestite, in generale, solo se previamente programmate e/o in presenza di situazioni oggettive ora tassativamente definite dal legislatore (si pensi al caso delle varianti dopo l'intervento del correttivo/decreto legislativo 206/2024). L'articolo 120, non del tutto uguale alla pregressa previsione contenuta nell'articolo 106 del pregresso codice, presenta alcune novità (formali e sostanziali). Una delle prime novità formali è costituita dallo spostamento del riferimento al RUP come soggetto che guida e controlla/approva anche le modifiche del contratto. Nel pregresso regime normativo il richiamo al RUP veniva immediatamente collocato nel primo comma nell'attuale norma invece viene indicato al comma 13. Una scelta degli estensori che, in pratica, privilegia/valorizzano la previa indicazione delle fattispecie per poi ricordare le competenze/prerogative. Le disposizioni non sono identiche: Art. 106 comma 1 del codice del 2013 Art. 120 comma 13 del codice 36/2023 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della



stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: 13. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. Le modifiche progettuali consentite ai sensi del comma 7 devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall'allegato II.14. Al di là della forma, le due disposizioni (in particolare la seconda) spiega la competenza del RUP che è soggetto che autorizza le modifiche (sulla base dei dati forniti dal direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione) così come è il soggetto/organo (previsione dell'attuale codice) che propone alla giunta la modifica della progettazione. Sui ruoli dei direttori, dispone l'allegato II.14, il cui art. 5, comma 1, ricorda che il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi. Ovviamente il riferimento al direttore dei lavori deve essere inteso come riferimento generale anche al direttore dell'esecuzione (se nominato, in difetto laddove non obbligatoria la distinzione tra i due ruoli come previsto nell'articolo 32 dello stesso allegato II.14 la competenza è esclusiva del RUP). Il nuovo comma come visto -, fa' salvo il riferimento alla rinegoziazione del contratto in cui il ruolo del RUP più che decisivo è propositivo. Il richiamo è al comma 8 in cui si chiarisce che il contratto è sempre modificabile per il ripristino dell'equilibrio contrattuale (che non significa eliminare l'alea rischio che ordinariamente deve ricadere sull'operatore economico) nel caso in cui il contratto non preveda nonostante quanto previsto dall'articolo 9 (e dall'articolo 60) le clausole di rinegoziazione. In questo caso, si legge nella disposizione l'operatore economico deve avanzare (e motivare adeguatamente) la richiesta di rinegoziazione. La mancanza di clausole non giustifica la sospensione del contratto ed il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione. Accordo, pertanto, che vede il RUP in un ruolo propositivo visto che lo stesso (una sorta di contratto con nuova parte economica) andrà sottoscritto dal dirigente/responsabile del servizio e dall'operatore economico. Le ipotesi di maggior rilievo dell'articolo 120. Come dal pregresso articolo 106, il nuovo articolo ipotizza le modifiche per opzioni programmate chiaramente, per le prestazioni supplementari, per cui si intende (come da giurisprudenza del Consiglio di Stato, tra le altre la sentenza n. 5962/2020, non già a prestazioni meramente aggiuntive, bensì a prestazioni ulteriori, funzionalmente connesse a quella originaria, che la integrino in quanto necessarie), fermo restando che il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale e che in caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna

modifica. La modifica in parola può operare (oltre ai limiti sopra detti) solo se: 1) risulti impraticabile altra soluzione per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante l'eventuale una soluzione diversa notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi. Ulteriore ipotesi prima di entrare sulla questione varianti -, il caso della lettera d) ovvero di sostituzione del contraente (e quindi una modifica soggettiva) per motivi specifici ed in particolare: 1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara; 2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124; 3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori. Le ipotesi tassative sulle varianti Una ricalibratura, a sommosso avviso, di rilievo (per effetto della modifica apportata con il correttivo ed in specie con l'articolo 42 del decreto -), che tipizza le fattispecie in cui si può procedere con la variante (effettivamente fattispecie di grande frequentazione. Oltre a ribadire lo stereotipato riferimento secondo cui per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante si configurano le predette circostanze, in pratica deve trattarsi) 1) di esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) di eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento; 3) nel caso di rinvenimenti, imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione; 4) di difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione. Da notare che il MIT, in un recente parere n. 3517/2025 ritiene che le modifiche in parola operino solo per i contratti nuovi ovvero stipulati post modifica apportata dal correttivo. Si è indotti a ritenere invece che le nuove previsioni debbano essere oggetto di considerazione per modifiche di contratti anche stipulati anteriormente. Le modifiche sostanziali sono sempre ammesse. Altra particolarità della norma è la (necessaria/opportuna) distinzione tra modifiche sostanziali e non sostanziali. Queste ultime, come precisa il comma 5 sono evidentemente sempre ammesse. L'estensore ha preferito una sua più chiara indicazione. Sotto si riportano a confronto le modifiche sostanziali (non ammesse) che riprendono le indicazioni della pregressa norma) e le modifiche non sostanziali sempre ammesse: Modifiche sostanziali non ammesse Modifiche non sostanziali ammesse La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni: a) la modifica introduce condizioni che, se fossero

state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d). (nb si tratta delle modifiche soggettive) Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera: a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni; b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione; c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera. Il chiarimento sulla precisazione (nuova) delle modifiche sempre ammesse viene espresso dagli estensori nella relazione tecnica. Si tratta, in sostanza di varianti che trovano copertura nelle somme a disposizione del quadro economico e non comportano aumenti di spesa e che mantengono la piena funzionalità dell'opera (e, quindi, a maggior ragione la natura del contratto) siano sempre ammesse se adeguatamente motivate da miglioramenti in termini di qualità dell'opera e/o di tempi di ultimazione. Infatti è interesse precipuo della stazione appaltante e della comunità di entrare nella disponibilità dell'oggetto del contratto nel più breve tempo possibile, senza contare il fatto che a tempi di realizzazione più brevi si associano minori rischi di sopravvenienza di eventi incidenti sull'andamento previsto, il primo dei quali è proprio l'aumento dei costi. Il rischio di ribassi eccessivi in fase di gara, con il successivo abusivo ricorso all'istituto delle varianti in corso d'opera, dovrebbe essere arginato dalla previsione della necessaria copertura e dal divieto di aumenti di spesa. Con la disposizione del proposto comma 7 e la ridefinizione dei commi precedenti si è inteso dare attuazione al criterio della legge delega sopra detto volto ad ampliare la portata delle varianti in corso d'opera, pur nei limiti fissati dal diritto europeo, al fine di realizzare il delicato bilanciamento, posto a fondamento del criterio di delega, tra le regole comunitarie sulla concorrenza (che impongono la corrispondenza fra l'appalto eseguito e quello messo in gara) e le esigenze sopravvenute della stazione appaltante, che richiedono una modifica del contratto senza la quale l'interesse che sta alla base della stipula verrebbe ad essere in vario modo frustrato,

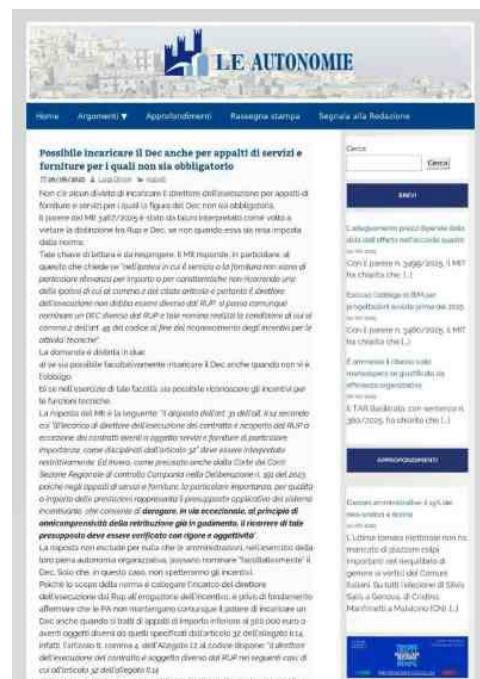
in particolare negli appalti di lavori in riferimento alla necessità di realizzare l'opera pubblica. Il quinto d'obbligo e la proroga tecnica (eccezionale) Tra le novità di maggior rilievo poi occorre ricordare la necessaria programmazione e previsione nella legge di gara (dopo alterni interventi giurisprudenziali) del c.d. quinto d'obbligo e la nuova previsione (comma 11) di una ulteriore ma a condizioni insuperabili oggettive non dipendenti dal RUP/stazione appaltante -, della c.d. proroga tecnico o eccezionale. Anch'essa di necessaria previa programmazione/previsione nella legge di gara per indicazione dell'ANAC (nel bando tipo n. 1/2023) e della stessa giurisprudenza. Una sorta di consacrazione/presa d'atto da parte dell'estensore delle difficoltà in cui si può trovare il RUP che non completa la gara nei termini di scadenza del pregresso contratto (in passato difficoltà superate nella pratica con non rituali proroghe/contratti ponte a dissimulare ciò che in realtà era un mero affidamento diretto). Nel prossimo (ultimo contributo sul tema) ci si soffermerà sulle residue fattispecie sopra dette.

Possibile incaricare il Dec anche per appalti di servizi e forniture per i quali non sia obbligatorio

Luigi Oliveri

Non c'è alcun divieto di incaricare il direttore dell'esecuzione per appalti di forniture e servizi per i quali la figura del Dec non sia obbligatoria. Il parere del Mit 3467/2025 è stato da taluni interpretato come volto a vietare la distinzione tra Rup e Dec, se non quando essa sia resa imposta dalla norma. Tale chiave di lettura è da respingere. Il Mit risponde, in particolare, al quesito che chiede se nell'ipotesi in cui il servizio o la fornitura non siano di particolare rilevanza per importo o per caratteristiche non ricorrendo una delle ipotesi di cui al comma 2 del citato articolo e pertanto il direttore dell'esecuzione non debba essere diverso dal RUP, si possa comunque nominare un DEC diverso dal RUP e tale nomina realizzi la condizione di cui al comma 2 dell'art. 45 del codice al fine del riconoscimento degli incentivi per le attività tecniche. La domanda è distinta in due: a) se sia possibile facoltativamente incaricare il Dec anche quando non vi è l'obbligo; b) se nell'esercizio di tale facoltà, sia possibile riconoscere gli incentivi per le funzioni tecniche. La risposta del Mit è la seguente: il disposto dell'art. 31 dell'all. II.14 secondo cui (l)'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto

è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32 deve essere interpretato restrittivamente. Ed invero, come precisato anche dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo Campania nella Deliberazione n. 191 del 2023, poiché negli appalti di servizi e forniture, la particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni rappresenta il presupposto applicativo del sistema incentivante, che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento, il ricorrere di tale presupposto deve essere verificato con rigore e oggettività. La risposta non esclude per nulla che le amministrazioni, nell'esercizio della loro piena autonomia organizzativa, possano nominare facoltativamente il Dec. Solo che, in questo caso, non spetteranno gli incentivi. Poiché lo scopo della norma è collegare l'incarico del direttore dell'esecuzione dal Rup all'erogazione dell'incentivo, è privo di fondamento affermare che le PA non mantengano comunque il potere di incaricare un Dec anche quando si tratti di appalti di importo inferiore ai 500.000 euro o aventi oggetti diversi da quelli specificati dall'articolo 32 dell'allegato II.14. Infatti, l'articolo 8, comma 4, dell'Allegato I.2 al codice dispone: Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi: di cui all'articolo 32 dell'allegato II.14 a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice; b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; e) per



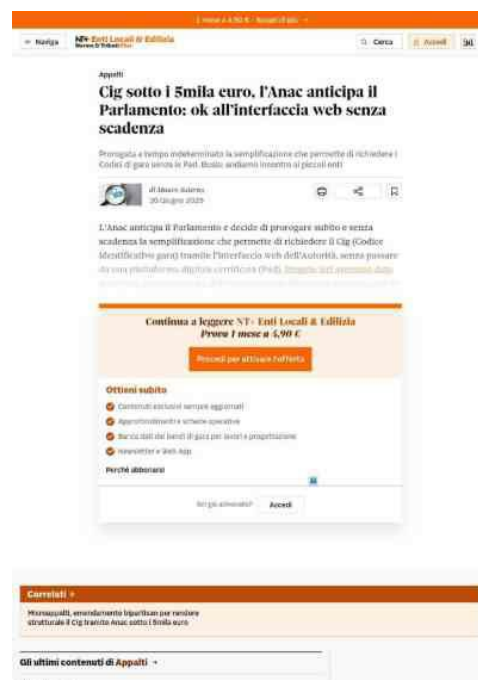
ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. Come si nota, la norma non dispone che il Rup debba necessariamente coincidere col Dec, ma si limita specificare quando è necessario che il Rup sia diverso dal Dec. Ora, per quanto concerne l'incentivo, la conclusione corretta da trarre non quella di considerare vietato alle PA di incaricare un Dec se non per le tipologia di appalti per i quali il codice vieta la coincidenza tra Rup e Dec. Più semplicemente, la PA mantiene il potere organizzativo di incaricare il Dec come e quando vuole, con la consapevolezza che qualora l'appalto non rientri tra quelli per i quali è necessaria la distinzione tra Rup e Dec gli incentivi non spettano. Infatti, il Mit quando si riferisce alla rigore con la quale deve essere rispettato il principio dell'onnicomprendività del trattamento economico, indica non che il Dec non sia incaricabile anche per appalti diversi da quelli per i quali è obbligatorio, bensì che in questi casi l'incentivo non può spettare. Poi, qualcuno deve riuscire a spiegare la ragione per la quale nel caso di forniture e servizi sia stata prevista questa irragionevole limitazione all'incentivo. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 84 del Ccni 16.11.2022, nulla vieta di attribuire a Rup e Dec l'indennità per specifiche responsabilità ivi contemplata.

Cig sotto i 5mila euro, l'Anac anticipa il Parlamento: ok all'interfaccia web senza scadenza

Prorogata a tempo indeterminato la semplificazione che permette di richiedere i Codici di gara senza le Pad. Busia: andiamo incontro ai piccoli enti

L'Anac anticipa il Parlamento e decide di prorogare subito e senza scadenza la semplificazione che permette di richiedere il Cig (Codice identificativo gara) tramite l'interfaccia web dell'Autorità, senza passare da una piattaforma digitale certificata (Pad). Proprio ieri avevamo dato notizia su questo giornale dell'emendamento bipartisan proposto con lo stesso obiettivo in sede di conversione del decreto Infrastrutture (DI 73/2025) all'esame della Camera. Oggi arriva la notizia che l'Anac è già andata per conto suo nella stessa direzione, con una proroga che permette di superare la scadenza del 30 giugno lasciando in vigore a tempo indeterminato la semplificazione attualmente in vigore. La decisione è contenuta in un Comunicato del presidente approvato dal Consiglio dell'Autorità il 18 giugno 2025, che dà seguito alle numerose richieste giunte da Comuni, scuole e enti pubblici per rendere strutturale la possibilità di ricorrere alla Piattaforma contratti pubblici (Pcp) dell'Anac per i microaffidamenti. L'ultima proroga introdotta dal Comunicato del Presidente del 28 dicembre 2024 prevedeva la scadenza del regime agevolato il 30 giugno 2025. Ora il termine che sarebbe

scaduto tra pochi giorni viene superato di slancio, e la semplificazione resta valida fino a nuova disposizione. Anac, infatti, specifica che il provvedimento non ha un termine finale, ma potrà essere superato solo da eventuali futuri interventi normativi o regolatori. Busia: risposta alle difficoltà operative «Con questo provvedimento, abbiamo voluto ancora una volta andare incontro alle esigenze dei comuni e delle amministrazioni, specie quelle di dimensioni più ridotte, favorendo la semplificazione», commenta il presidente di Anac, Giuseppe Busia. «Da più parti, dagli stessi comuni e dall'Anci, sono giunte richieste ad Anac di prorogare l'uso in via transitoria della piattaforma web messa a disposizione dall'Autorità». Il presidente non manca di sottolineare che alla base della decisione c'è la constatazione che «persistono difficoltà operative nell'uso delle Piattaforme di approvvigionamento digitale per affidamenti diretti sotto i 5.000 euro». Di qui la scelta di intervenire con un provvedimento che «va incontro alle esigenze di istituti scolastici, piccoli comuni ed enti pubblici in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle Piattaforme dei contratti pubblici, al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza», spiegano dall'Autorità. Che però non rinuncia al controllo della situazione con l'obiettivo di superare lo stallo in futuro. «L'Autorità si riserva di monitorare il buon esito dell'attività per stabilire la definitiva dismissione della scheda per gli affidamenti in parola dalla PCP web», si legge nel comunicato firmato da Busia. Che, allo stesso tempo, all'interno del provvedimento lancia un messaggio chiaro ai fornitori di Pad richiamando «le piattaforme a porre in essere ogni misura idonea a favorire



la semplificazione del procedimento digitale per l'affidamento dei contratti richiamati, nel rispetto delle regole tecniche del Codice». In sostanza, Anac chiede che le piattaforme evolvano e offrano anche per i microappalti interfacce agili, intuitive e rapide. Solo allora con un ecosistema digitale maturo per tutti si potrà superare la scheda web semplificata. Una semplificazione usata e apprezzata Nel corso del 2024, sono stati rilasciati ben 3,4 milioni di Cig relativi ad affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, per un valore medio di appena 1.480 euro. Una mole di affidamenti significativa, che mostra quanto la misura sia utilizzata quotidianamente dalle amministrazioni più piccole. Per queste, la possibilità di accedere direttamente alla piattaforma dell'Anac, e di compilare la cosiddetta «scheda semplificata», al posto delle piattaforme digitali, rappresenta ancora un supporto essenziale per garantire continuità operativa. Di qui la decisione della proroga: una scelta di equilibrio, che lascia aperta la strada all'evoluzione dell'ecosistema digitale ma che, nel frattempo, tutela la l'attività delle piccole stazioni appaltanti. Ora bisognerà vedere se arriverà anche la copertura parlamentare con l'approvazione dell'emendamento bipartisan destinato a tradurre la semplificazione in una norma stabile. O se invece ci si continuerà ad appoggiare alle indicazioni dell'Autorità. In ogni caso, fino a nuova decisione, i Cig sotto i 5.000 euro potranno continuare a viaggiare sul canale diretto Anac.

Offerte anomale, giustificativi sempre integrabili durante la verifica

Il Tar Campania chiarisce anche che negli appalti a corpo il computo metrico risulta irrilevante per determinare il valore della proposta

Negli appalti a corpo elemento essenziale della proposta economica è il solo importo finale offerto, in quanto copre tutte le prestazioni offerte, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo e, pertanto, risulta irrilevante al fine di determinare il contenuto dell'offerta economica. In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, le giustificazioni sono sicuramente modificabili e integrabili in quanto consentono di appurare ed apprezzare l'idoneità, l'adeguatezza e la congruità dell'offerta. Questo è quanto enunciato con sentenza del Tar della Campania, Salerno, sez. II, n. 1149/2025. La sentenza riguarda una procedura aperta per l'affidamento di lavori all'esito della quale la seconda in graduatoria ha presentato ricorso al Tar contestando, tra l'altro, l'offerta dell'aggiudicataria per incongruenza e integrazioni non ammesse sui giustificati. Il collegio rileva in primis che l'appalto, oggetto di esame, è strutturato a corpo e, pertanto, «la somma complessiva offerta copre l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali» dunque «il computo metrico estimativo risulta irrilevante al fine di determinare il contenuto dell'offerta economica». «In siffatta tipologia di appalti - spiegano i giudici - il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile derivante dal ribasso offerto sull'importo a base d'asta. Elemento essenziale della proposta economica è, quindi, il solo importo finale offerto, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale». Con riferimento alla modificabilità delle giustificazioni in sede di anomalia dell'offerta, il giudice, richiamando la giurisprudenza, afferma che «le giustificazioni sono sicuramente modificabili e integrabili: ciò del resto coerentemente alla finalità, precipua del sub-procedimento di verifica, di appurare ed apprezzare l'idoneità, l'adeguatezza e la congruità dell'offerta (rispetto alla corretta esecuzione dell'appalto), finalità che giustifica pertanto del tutto ragionevolmente la modificazione delle giustificazioni e dei chiarimenti». Nel caso in esame, l'aggiudicatario non ha modificato, ma ha provveduto all'integrazione delle giustificazioni che hanno soddisfatto le valutazioni del Rup. Pertanto anche questo motivo non può essere accolto.



Concessioni, esclusione per la mancata sottoscrizione del Pef da parte di un professionista abilitato

Tar Calabria: elemento imprescindibile per la valutazione dei rischi, no al soccorso istruttorio

Niente soccorso istruttorio per la mancata sottoscrizione del Piano economico-finanziario (Pef) di una concessione da parte di un professionista abilitato. Il Pef ha, infatti, la funzione di garantire l'equilibrio economico e finanziario dell'iniziativa e la corretta allocazione dei rischi lungo tutto l'arco temporale della gestione della concessione, in modo da consentire all'amministrazione di valutare l'adeguatezza dell'offerta e l'effettiva realizzabilità dell'oggetto della concessione. Pertanto il Pef dev'essere obbligatoriamente sottoscritto non solo da parte del legale rappresentante dell'impresa ma anche di un dottore commercialista o di un ragioniere abilitato all'esercizio della professione quali figure competenti ad asseverare la corretta allocazione dei rischi. Non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio con una sottoscrizione successiva in quanto determinerebbe una nuova valutazione di fattibilità del piano dei rischi. Questo è quanto enunciato con sentenza del Tar per la Calabria, sez. II, Catanzaro, n. 1060/2025. In particolare, è stata indetta una procedura di gara per l'affidamento in concessione, all'esito della quale il concorrente escluso presentava ricorso al Tar eccependo che il Pef è un documento che giustifica la sostenibilità dell'offerta e non si sostituisce all'offerta economica e, dunque, la sua mancata sottoscrizione da parte di un professionista abilitato non può giustificare l'esclusione, ma, tutt'al più, avrebbe potuto essere oggetto di regolarizzazione mediante la procedura di soccorso istruttorio, senza violare così il principio di par condicio tra i concorrenti. Il Collegio, richiamando l'art. 182 del d.lgs. n. 36/2023, ricorda innanzitutto che il legislatore non ha imposto un obbligo generalizzato di predisporre il Pef nelle concessioni, diversamente di quanto avviene nella finanza progetto, ma «ha lasciato spazio alla flessibilità e ad una valutazione discrezionale da effettuarsi caso per caso, in funzione delle caratteristiche peculiari della gara». Nonostante la sua natura facoltativa, però, il Pef conserva un ruolo centrale quando il bando lo richiede perché serve a «garantire l'equilibrio economico e finanziario dell'iniziativa e la corretta allocazione dei rischi lungo tutto l'arco temporale della gestione della concessione». Come accade nel caso in esame in cui, pertanto, era obbligatoria la sottoscrizione, non solo da parte del legale rappresentante dell'impresa, ma anche di un dottore commercialista o di un ragioniere abilitato all'esercizio della professione, quali figure «competenti ad asseverare la corretta allocazione dei rischi». La mancata sottoscrizione implica che «il documento non contiene le caratteristiche necessarie per poter essere qualificato come Pef» e pertanto non consente all'amministrazione di valutare «l'equilibrio economico e finanziario dell'iniziativa e la sostenibilità dell'offerta». Ecco perché l'amministrazione ha agito correttamente provvedendo all'esclusione dell'operatore economico senza concedere il soccorso istruttorio in quanto non la carenza non riguardava «un difetto



attinente ad un semplice elemento formale, trattandosi, invece, di una carenza sostanziale non sanabile» e una successiva sottoscrizione avrebbe determinato «una nuova valutazione di fattibilità del piano dei rischi». A tal riguardo si può richiamare anche la massima Anac n. 220/2021 secondo la quale se in una procedura di affidamento di una concessione di servizi è prevista nella lex specilis la presentazione del Pef a pena di esclusione in caso di difformità tra lo stesso e l'offerta è legittima l'esclusione dell'operatore economico. Il ricorso viene pertanto rigettato.

Parità di genere, ok al prestito di requisiti per guadagnare punti in gara

La certificazione di parità di genere richiesta dal disciplinare di gara ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere oggetto di avvalimento premiale. Ciò a condizione che il contratto di avvalimento indichi puntualmente le risorse e i mezzi messi a disposizione dall'impresa ausiliaria tali da consentire il trasferimento all'impresa principale di tutte le competenze, know how, procedure e modelli organizzativi funzionali all'acquisizione di detta certificazione. Il principio è stato affermato da due recenti sentenze, quasi contestuali: la prima del Tar Toscana, Sez. I, 10 giugno 2025, n. 1026 e la seconda del Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 giugno 2025, n. 5345. Sembra quindi trovare soluzione una questione recentemente molto dibattuta, che ha visto sentenze contrapposte dei giudici di primo grado e una precedente pronuncia non risolutiva del Consiglio di Stato. Il Tar Toscana Un ente locale aveva bandito una procedura ristretta telematica per l'affidamento di un appalto di lavori, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nell'ambito di tale criterio veniva prevista

l'attribuzione di un punteggio premiale alle offerte presentate da concorrenti in possesso delle seguenti certificazioni: sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, certificazione social accountability 8000 (norma SA 8000), sistemi di gestione ambientale, certificazione del sistema di gestione per la parità di genere. Nello specifico era stabilito che i concorrenti, per poter usufruire del punteggio premiale, dovevano essere in possesso delle relative certificazioni pienamente valide al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, specificandosi che in caso di raggruppamento di imprese era sufficiente che la certificazione fosse posseduta da almeno un componente dello stesso. A seguito della compilazione della graduatoria e della conseguente aggiudicazione, la stessa veniva contestata dal secondo classificato, che impugnava il relativo provvedimento davanti al giudice amministrativo. Con l'unica censura avanzata, il ricorrente sosteneva che l'attribuzione al raggruppamento aggiudicatario del punteggio aggiuntivo in relazione al possesso della certificazione di parità di genere fosse illegittima, poiché il raggruppamento ai fini della dimostrazione del possesso di tale certificazione era ricorso all'avvalimento premiale, che non era invece utilizzabile. In particolare, il ricorrente evidenziava che la certificazione attestante il possesso di un sistema di gestione aziendale per la parità di genere era per sua natura incompatibile con l'avvalimento, trattandosi di una condizione soggettiva dell'azienda che come tale non poteva costituire oggetto di prestito da un soggetto a un altro. In sostanza, mancherebbe il presupposto stesso su cui si fonda l'avvalimento, cioè la messa a disposizione di mezzi e risorse da parte dell'impresa ausiliaria, che non sarebbe concettualmente concepibile in quanto nessuna risorsa prestata potrebbe avviare alla



manca di politiche aziendali volte ad assicurare la parità di genere. Ciò tanto più se si considera che l'impresa ausiliaria opera in un settore del tutto estraneo al settore di attività dell'impresa principale, che non ha alcuna attinenza con l'oggetto dell'appalto da affidare. La soluzione del Tar Toscana II giudice amministrativo ha respinto il ricorso, ritenendo infondata l'unica censura avanzata. Pur consapevole del contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione, il Tar Toscana abbraccia decisamente la tesi che consente il ricorso all'avvalimento premiale ai fini dell'attribuzione del punteggio collegato al possesso della certificazione di parità di genere. A sostegno di questa conclusione il giudice amministrativo ricostruisce il quadro normativo complessivo. In primo luogo l'articolo 108, comma 7 del Dlgs 36/2023, secondo cui le stazioni appaltanti, ai fini di promuovere la parità di genere, prevedono nella documentazione di gara clausole dirette ad attribuire un maggior punteggio alle imprese che adottano politiche indirizzate a favorire la parità di genere, comprovata dal possesso della relativa certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità (Dlgs 198/2006). Tale ultima norma ha previsto l'emanazione di un Dpcm per definire i parametri minimi per il conseguimento della certificazione di parità di genere, che è intervenuto in data 29 aprile 2022 e che fa riferimento alla norma sovranazionale Uni/Pdr 125:2022, che contiene appunto le Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere. A completamento del quadro regolatorio si pone l'articolo 104 del Dlgs 36 che salvo qualche puntualizzazione disciplina in maniera unitaria l'avvalimento qualificante diretto cioè alla dimostrazione dei requisiti di qualificazione di cui il concorrente è carente e quello premiale, finalizzato al miglioramento dell'offerta. Al riguardo il Tar Toscana sottolinea come il Dlgs 36 abbia adottato un cambio di prospettiva rispetto alla disciplina dell'avvalimento, incentrandola più sulla natura e sui contenuti del contratto di avvalimento che non sul mero prestito dei requisiti. In questo quadro, ha dato piena cittadinanza all'avvalimento anche solo premiale. Ricorda inoltre come la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza del Dlgs 50 aveva già affrontato e risolto in termini prevalentemente positivi la questione in ordine alla possibilità che una certificazione aziendale nel caso di specie la certificazione di qualità potesse essere oggetto di avvalimento (sia pure ai fini della qualificazione e non a quelli del miglioramento dell'offerta). In particolare i giudici amministrativi avevano evidenziato come i certificati rilasciati da organismi indipendenti, pur riguardando l'organizzazione aziendale nel suo complesso, sono pur sempre attinenti a capacità tecniche e professionali dell'operatore economico. Di conseguenza, ben possono essere oggetto di avvalimento, posto che l'impresa principale può utilizzare tutti i requisiti posseduti dall'impresa ausiliaria che siano risultati funzionali all'ottenimento della certificazione di qualità. Ciò anche in coerenza con l'impostazione della norma comunitaria che configura l'avvalimento come un istituto di applicazione generalizzata, come tale utilizzabile in via assoluta salvo i casi in cui sia espressamente vietato. In questo senso anche la disciplina nazionale dell'avvalimento, ancor più dopo le novità introdotte dal Dlgs 36 con specifico riferimento all'avvalimento così detto premiale puro, va interpretata nel senso del più ampio utilizzo dell'istituto, che va precluso nelle

sole ipotesi in cui sia lo stesso legislatore a stabilire espliciti limiti e divieti, come ad esempio nel caso dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali o di alcuni compiti essenziali dell'appalto oggetto di affidamento, che la stazione appaltante può imporre siano svolti direttamente dall'offerente aggiudicatario. Sulla base di queste considerazioni il Tar Toscana giunge alla conclusione della legittimità del ricorso all'avvalimento premiale ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo legato al possesso della certificazione di parità di genere. Infatti, accogliere la tesi opposta sostenuta dal ricorrente significherebbe precludere il ricorso all'avvalimento per una determinata certificazione, senza che vi sia alcuna disposizione di legge che esplicitamente preveda tale divieto, e quindi in contrasto con il principio di generale applicazione dell'istituto. Sotto questo profilo la certificazione di parità di genere va assimilata alle altre certificazioni relative ai processi aziendali prima tra tutte la certificazione di qualità finalizzate ad attestare la capacità di un'organizzazione imprenditoriale di strutturarsi e gestire le proprie risorse e i processi produttivi interni in modo da soddisfare i requisiti stabiliti dalla specifica normativa di riferimento per quella specifica certificazione. Ne consegue che anche la certificazione di parità di genere può essere oggetto di avvalimento. Il Consiglio di Stato Per molti aspetti analoga la vicenda affrontata dal Consiglio di Stato. Anche in questo caso il disciplinare prevedeva l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo all'offerta dei concorrenti in possesso della certificazione di parità di genere. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello del concorrente che aveva contestato l'attribuzione del punteggio a favore dell'aggiudicatario che ai fini della dimostrazione del possesso della certificazione in questione era ricorso all'avvalimento premiale. Nel giungere a questa conclusione il giudice amministrativo di secondo grado ha condiviso molte delle argomentazioni sviluppate nella sentenza del Tar Toscana. In questo contesto ha particolarmente valorizzato la matrice comunitaria dell'avvalimento, ricordando come l'istituto nasce con una chiara finalità proconcorrenziale. Con la conseguenza che in caso di dubbio, si deve privilegiare l'interpretazione che meglio garantisce il perseguimento di tale finalità. Esce quindi rafforzata la conclusione secondo cui anche l'avvalimento premiale è istituto di generale applicazione, come tale utilizzabile anche in relazione alle certificazioni rilasciate da organismi indipendenti. E così come in passato la giurisprudenza, sia pure dopo alcune oscillazioni, si era orientata nel senso di consentire il ricorso all'avvalimento per la dimostrazione del possesso della certificazione di qualità, analogamente si deve ritenere ammissibile l'utilizzo dell'avvalimento, anche premiale, riferito alla certificazione di parità di genere. Il contratto di avvalimento Ammesso in termini generali il ricorso all'avvalimento premiale con riferimento alla certificazione di parità di genere, le due pronunce si concentrano con esiti opposti sulle caratteristiche del contratto di avvalimento. Punto di partenza comune è che il contratto di avvalimento deve prevedere la messa a disposizione dell'intera organizzazione aziendale che ha consentito all'impresa ausiliaria di ottenere la certificazione. In sostanza, affinché l'avvalimento non sia fittizio cioè meramente cartolare occorre che l'ausiliaria metta a disposizione i mezzi, il personale, il know how e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti

ai fini della certificazione. Applicando questi principi al caso di specie il Tar Toscana ha ritenuto che il contratto di avvalimento premiale fosse pienamente valido e legittimo. Con esso infatti l'impresa ausiliaria si è impegnata a mettere a disposizione dell'impresa concorrente, in modo pieno e incondizionato e per tutta la durata dell'appalto le competenze tecniche, organizzative e strumentali acquisite e volte alla realizzazione del Sistema di gestione per la parità di genere, che ha portato al rilascio della relativa certificazione. E lo stesso contratto ha altresì specificato in maniera dettagliata i servizi di supporto e di accompagnamento finalizzati alla gestione del sistema. Né può essere accolta l'ulteriore obiezione del ricorrente secondo cui l'avvalimento sarebbe inammissibile in relazione ai diversi settori di attività dell'impresa principale e dell'impresa ausiliaria. Ricorda infatti il Tar Toscana che già in passato la giurisprudenza ha affermato che la certificazione di parità di genere ha natura trasversale, attenendo a modalità di carattere gestionale e organizzativo. Pertanto il diverso settore di attività dell'impresa principale e dell'impresa ausiliaria non preclude la possibilità di ricorrere all'avvalimento relativamente a tale certificazione. Opposta la conclusione cui è giunto il Consiglio di Stato in relazione al caso sottoposto al suo esame. Infatti il contratto di avvalimento presentava un oggetto non determinato né determinabile, limitandosi a riportare mere formule di stile messa a disposizione del complesso di beni e risorse costituenti l'organizzazione aziendale - che non indicavano in maniera puntuale e concreta i mezzi, le risorse tecniche e personali, le procedure e il know oggetto di prestito da parte dell'impresa ausiliaria. Peraltro, proprio con riferimento all'avvalimento premiale riferito alla certificazione di parità di genere è ancora più cogente la necessità della determinazione specifica dei mezzi e risorse messe a disposizione, in termini di risorse umane e materiali, protocolli organizzativi e piani aziendali, che siano espressione di quel know how specifico che ha consentito il conseguimento di tale certificazione. Ciò in relazione alla necessità di consentire una valutazione molto attenta da parte della stazione appaltante, finalizzata a evitare forme abusive di avvalimento meramente cartolare, tali da alterare invece che promuovere l'effettiva concorrenza. La certificazione di parità di genere richiesta dal disciplinare di gara ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere oggetto di avvalimento premiale. Ciò a condizione che il contratto di avvalimento indichi puntualmente le risorse e i mezzi messi a disposizione dall'impresa ausiliaria tali da consentire il trasferimento all'impresa principale di tutte le competenze, know how, procedure e modelli organizzativi funzionali all'acquisizione di detta certificazione. Si è espresso in questo senso il Tar Toscana, Sez. I, 10 giugno 2025, n. 1026 che interviene su una questione recentemente molto dibattuta, che ha visto sentenze contrapposte dei giudici di primo grado e una pronuncia non risolutiva del Consiglio di Stato. Il fatto Un ente locale aveva bandito una procedura ristretta telematica per l'affidamento di un appalto di lavori, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nell'ambito di tale criterio veniva prevista l'attribuzione di un punteggio premiale alle offerte presentate da concorrenti in possesso delle seguenti certificazioni: sistemi di gestione per

la salute e sicurezza sul lavoro, certificazione social accountability 8000 (norma SA 8000), sistemi di gestione ambientale, certificazione del sistema di gestione per la parità di genere. Nello specifico era stabilito che i concorrenti, per poter usufruire del punteggio premiale, dovevano essere in possesso delle relative certificazioni pienamente valide al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, specificandosi che in caso di raggruppamento di imprese era sufficiente che la certificazione fosse posseduta da almeno un componente dello stesso. A seguito della compilazione della graduatoria e della conseguente aggiudicazione, la stessa veniva contestata dal secondo classificato, che impugnava il relativo provvedimento davanti al giudice amministrativo. Con l'unica censura avanzata, il ricorrente sosteneva che l'attribuzione al raggruppamento aggiudicatario del punteggio aggiuntivo in relazione al possesso della certificazione di parità di genere fosse illegittima, poiché il raggruppamento ai fini della dimostrazione del possesso di tale certificazione era ricorso all'avvalimento premiale, che non era invece utilizzabile. In particolare, il ricorrente evidenziava che la certificazione attestante il possesso di un sistema di gestione aziendale per la parità di genere era per sua natura incompatibile con l'avvalimento, trattandosi di una condizione soggettiva dell'azienda che come tale non poteva costituire oggetto di prestito da un soggetto a un altro. In sostanza, mancherebbe il presupposto stesso su cui si fonda l'avvalimento, cioè la messa a disposizione di mezzi e risorse da parte dell'impresa ausiliaria, che non sarebbe concettualmente concepibile in quanto nessuna risorsa prestata potrebbe ovviare alla mancanza di politiche aziendali volte ad assicurare la parità di genere. Ciò tanto più se si considera che l'impresa ausiliaria opera in un settore del tutto estraneo al settore di attività dell'impresa principale, che non ha alcuna attinenza con l'oggetto dell'appalto da affidare. Il Tar Toscana Il giudice amministrativo ha respinto il ricorso, ritenendo infondata l'unica censura avanzata. Pur consapevole del contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione, il Tar Toscana abbraccia decisamente la tesi che consente il ricorso all'avvalimento premiale ai fini dell'attribuzione del punteggio collegato al possesso della certificazione di parità di genere. A sostegno di questa conclusione il giudice amministrativo ricostruisce il quadro normativo complessivo. In primo luogo l'articolo 108, comma 7 del Dlgs 36/2023, secondo cui le stazioni appaltanti, ai fini di promuovere la parità di genere, prevedono nella documentazione di gara clausole dirette ad attribuire un maggior punteggio alle imprese che adottano politiche indirizzate a favorire la parità di genere, comprovata dal possesso della relativa certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 46 bis del Codice delle pari opportunità (Dlgs 198/2006). Tale ultima norma ha previsto l'emanazione di un Dpcm per definire i parametri minimi per il conseguimento della certificazione di parità di genere, che è intervenuto in data 29 aprile 2022 e che fa riferimento alla norma sovranazionale Uni/Pdr 125:2022, che contiene appunto le Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere. A completamento del quadro regolatorio si pone l'articolo 104 del Dlgs 36 che salvo qualche puntualizzazione disciplina in maniera unitaria l'avvalimento qualificante diretto cioè alla dimostrazione dei requisiti di qualificazione di cui il concorrente è carente e quello premiale, finalizzato al miglioramento dell'offerta.

Al riguardo il Tar Toscana sottolinea come il Dlgs 36 abbia adottato un cambio di prospettiva rispetto alla disciplina dell'avvalimento, incentrandola più sulla natura e sui contenuti del contratto di avvalimento che non sul mero prestito dei requisiti. In questo quadro, ha dato piena cittadinanza all'avvalimento anche solo premiale. Ricorda inoltre come la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza del Dlgs 50 aveva già affrontato e risolto in termini prevalentemente positivi la questione in ordine alla possibilità che una certificazione aziendale nel caso di specie la certificazione di qualità potesse essere oggetto di avvalimento (sia pure ai fini della qualificazione e non a quelli del miglioramento dell'offerta). In particolare i giudici amministrativi avevano evidenziato come i certificati rilasciati da organismi indipendenti, pur riguardando l'organizzazione aziendale nel suo complesso, sono pur sempre attinenti a capacità tecniche e professionali dell'operatore economico. Di conseguenza, ben possono essere oggetto di avvalimento, posto che l'impresa principale può utilizzare tutti i requisiti posseduti dall'impresa ausiliaria che siano risultati funzionali all'ottenimento della certificazione di qualità. Ciò anche in coerenza con l'impostazione della norma comunitaria che configura l'avvalimento come un istituto di applicazione generalizzata, come tale utilizzabile in via assoluta salvo i casi in cui sia espressamente vietato. In questo senso anche la disciplina nazionale dell'avvalimento, ancor più dopo le novità introdotte dal Dlgs 36 con specifico riferimento all'avvalimento così detto premiale puro, va interpretata nel senso del più ampio utilizzo dell'istituto, che va precluso nelle sole ipotesi in cui sia lo stesso legislatore a stabilire espliciti limiti e divieti, come ad esempio nel caso dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali o di alcuni compiti essenziali dell'appalto oggetto di affidamento, che la stazione appaltante può imporre siano svolti direttamente dall'offerente aggiudicatario. Sulla base di queste considerazioni il Tar Toscana giunge alla conclusione della legittimità del ricorso all'avvalimento premiale ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo legato al possesso della certificazione di parità di genere. Infatti, accogliere la tesi opposta sostenuta dal ricorrente significherebbe precludere il ricorso all'avvalimento per una determinata certificazione, senza che vi sia alcuna disposizione di legge che esplicitamente preveda tale divieto, e quindi in contrasto con il principio di generale applicazione dell'istituto. Sotto questo profilo la certificazione di parità di genere va assimilata alle altre certificazioni relative ai processi aziendali prima tra tutte la certificazione di qualità finalizzate ad attestare la capacità di un'organizzazione imprenditoriale di strutturarsi e gestire le proprie risorse e i processi produttivi interni in modo da soddisfare i requisiti stabiliti dalla specifica normativa di riferimento per quella specifica certificazione. Ne consegue che anche la certificazione di parità di genere può essere oggetto di avvalimento. La sola condizione che deve sussistere è che il relativo contratto di avvalimento preveda la messa a disposizione dell'intera organizzazione aziendale che ha consentito all'impresa ausiliaria di ottenere la certificazione. In sostanza, affinché l'avvalimento non sia fittizio cioè meramente cartolare occorre che l'ausiliaria metta a disposizione i mezzi, il personale, il know how e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti ai fini della certificazione.

Applicando questi principi al caso di specie il giudice amministrativo ha ritenuto che il contratto di avvalimento premiale fosse pienamente valido e legittimo. Con esso infatti l'impresa ausiliaria si è impegnata a mettere a disposizione dell'impresa concorrente, in modo pieno e incondizionato e per tutta la durata dell'appalto le competenze tecniche, organizzative e strumentali acquisite e volte alla realizzazione del Sistema di gestione per la parità di genere, che ha portato al rilascio della relativa certificazione. E lo stesso contratto ha altresì specificato in maniera dettagliata i servizi di supporto e di accompagnamento finalizzati alla gestione del sistema. Né può essere accolta l'ulteriore obiezione del ricorrente secondo cui l'avvalimento sarebbe inammissibile in relazione ai diversi settori di attività dell'impresa principale e dell'impresa ausiliaria. Ricorda infatti il Tar Toscana che già in passato la giurisprudenza ha affermato che la certificazione di parità di genere ha natura trasversale, attenendo a modalità di carattere gestionale e organizzativo. Pertanto il diverso settore di attività dell'impresa principale e dell'impresa ausiliaria non preclude la possibilità di ricorrere all'avvalimento relativamente a tale certificazione. Una questione controversa. Come accennato, la questione affrontata dal Tar Toscana aveva già trovato spazio in precedenti pronunce del giudice amministrativo, con esiti contrastanti. Da un lato il Tar Bolzano, 4 novembre 2024, n. 257 si era espresso in termini negativi. Secondo questa opzione interpretativa la certificazione di parità di genere attiene a una condizione soggettiva intrinseca all'azienda, che come tale non può costituire oggetto di un contratto di avvalimento. In sostanza, la possibilità ammessa dalla normativa di attribuire un punteggio aggiuntivo all'offerta dei concorrenti in relazione al possesso di una qualità intrinseca alla loro organizzazione aziendale che deve essere certificata da un organismo accreditato non prevede che tale qualità possa essere oggetto di trasferimento o prestito attraverso un contratto di avvalimento premiale. Di diverso avviso il Tar Marche, 7 novembre 2024, n. 862, che si è espresso in termini positivi sulla possibilità di ricorso all'avvalimento premiale, rifacendosi alla pregressa giurisprudenza del Consiglio di Stato che - sia pure con riferimento alla diversa ipotesi dell'avvalimento riferito al prestito dei requisiti di qualificazione - ha ritenuto che lo stesso potesse riguardare la certificazione di qualità. Infine il Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 aprile 2025, n. 3117, ha ritenuto non ammissibile il ricorso all'avvalimento premiale in relazione a un caso in cui lo stesso operava nell'ambito di un raggruppamento temporaneo, attraverso il prestito della certificazione della parità di genere dalla mandataria a favore della mandante. In questo caso il Consiglio di Stato si è espresso in termini negativi in considerazione da un lato della previsione del disciplinare che stabiliva che tutti i componenti del raggruppamento fossero in possesso della certificazione di parità di genere. Dall'altro, della disposizione legislativa che, in caso di avvalimento premiale, sancisce il divieto di contemporanea partecipazione alla medesima gara dell'impresa principale e dell'impresa ausiliaria. Divieto che sarebbe evidentemente violato nel caso di specie, posto che le due imprese sono componenti del raggruppamento temporaneo concorrente. In sostanza, la conclusione negativa del Consiglio di Stato si riferisce esplicitamente a un'ipotesi particolare, in cui l'avvalimento premiale relativo

alla certificazione della parità di genere si articolava all'interno di un raggruppamento temporaneo di imprese. La questione più generale resta invece ancora senza una soluzione certa, anche considerando che entrambe le tesi contrapposte si fondano su argomenti degni di considerazione. Si tratta a ben vedere di un aspetto particolare di una tematica molto più ampia, relativa ai limiti e alle condizioni di utilizzabilità dell'avvalimento nel settore dei contratti pubblici. Se infatti costituisce ormai un dato acquisito che l'avvalimento è istituto di applicazione generalizzata, resta l'esigenza che il suo utilizzo sia coerente con le regole complessive che governano i contratti pubblici, al fine di evitare di introdurre nel sistema distorsioni e contraddizioni di difficile soluzione.

Oneri di urbanizzazione per cambio di destinazione d'uso: quando sono sempre dovuti

Redazione Tecnica

Il cambio di destinazione d'uso tra categorie funzionali autonome comporta sempre il pagamento degli oneri di urbanizzazione ? Anche quando non aumenta il carico urbanistico ? E quale ruolo ha la normativa regionale? Oneri di urbanizzazione per cambio di destinazione d'uso: interviene il Consiglio di Stato Nel panorama dell'edilizia privata, pochi temi generano contenziosi quanto il cambio di destinazione d'uso e la relativa imposizione di oneri di urbanizzazione . Il motivo è chiaro: spesso si confonde l'effettiva incidenza dell'intervento con la categoria urbanistica cui esso afferisce. È su questa distinzione che si innesta la sentenza del Consiglio di Stato n. 5326 del 18 giugno 2025 , che chiarisce come la classificazione funzionale urbanistica dell'immobile possa di per sé generare obblighi contributivi, anche in assenza di un effettivo incremento del carico urbanistico . Il caso concreto: da commerciale a direzionale, via SCIA La vicenda nasce da un intervento di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso , realizzato tramite SCIA, da commerciale a direzionale. Il Comune ha richiesto il pagamento di oneri di urbanizzazione in forza di quanto stabilito dalla normativa regionale. Il privato ha, quindi, impugnato il provvedimento, sostenendo che in assenza di aumento del carico urbanistico non vi fosse alcuna obbligazione contributiva. Il TAR ha respinto il ricorso e si è arrivati al Consiglio di Stato.



Modulistica edilizia Salva Casa: la Regione Campania approva i nuovi moduli unificati

Redazione Tecnica

Dopo la Delibera della Giunta Regionale n. 252 dello scorso 6 maggio (che ha 'formalmente' recepito l' Accordo 27 marzo 2025, n. 35/CU), la Regione Campania ha ufficialmente adeguato la modulistica regionale edilizia alle nuove disposizioni contenute nel d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) dopo l'aggiornamento della Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa). Il Decreto Dirigenziale 16 giugno 2025, n. 5009 ha, infatti, approvato i nuovi modelli unificati e standardizzati per la presentazione di SCIA, permesso di costruire, SCIA alternativa e CILA, in linea con l'Accordo della Conferenza Unificata e con le istruzioni operative rese necessarie dal decreto-legge 'Salva Casa'. La nuova modulistica edilizia dopo il Salva Casa Il quadro normativo di riferimento è noto. Il Salva Casa ha apportato notevoli modifiche che hanno necessitato l'aggiornamento di molti dei quadri contenuti nella modulistica edilizia , tra i quali: Qualificazione dell'intervento Sanatoria e regolarizzazioni per interventi già realizzati e in corso di esecuzione Regolarità urbanistica e precedenti edilizi Stato legittimo Dichiarazione di tolleranze Conformità igienico-sanitaria In questo contesto, la Regione Campania ha: recepito l'accordo statale con deliberazione della Giunta n. 252 del 6 maggio 2025 ; demandato alla Direzione Generale per il Governo del Territorio l'adeguamento dei moduli, condiviso con il Centro di Competenza Regionale a supporto del SURAP; approvato in via definitiva i nuovi modelli con il Decreto Dirigenziale n. 5009/2025 . Il nuovo pacchetto regionale si compone di: Allegato 1 : SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) Allegato 2 : Permesso di Costruire (PdC) Allegato 3 : SCIA alternativa al PdC Allegato 4 : CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata)



Bonus edilizi 2025: la Circolare del Fisco con tutte le novità

Le nuove aliquote di detrazione, la ripartizione decennale per il Superbonus, gli incentivi

Redazione tecnica

Dopo la Guida completa alle detrazioni fiscali utilizzabili nella dichiarazione dei redditi, il Fisco ha pubblicato la Circolare del 19 giugno 2025, n. 8 con le istruzioni operative sulle novità fiscali contenute nella legge di bilancio 2025 in materia di: interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici; Ecobonus; Sismabonus; Superbonus. Bonus edilizi: le novità della legge di Bilancio nella Circolare del Fisco Tra le novità più importanti, la modulazione su due diverse aliquote per il Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus pari al 50% per immobili adibiti ad 'abitazione principale' al termine dei lavori e 36% per gli altri immobili. Il documento contiene anche chiarimenti sugli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e sulle caldaie a combustibili fossili, oltre che in tema di Superbonus e sulla ripartizione della detrazione in dieci quote annuali. La Circolare è così strutturata: Articolo 16-bis, comma 3-ter, del TUIR (interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici); Articoli 14 (interventi di efficienza energetica) e 16, commi 1 (recupero del patrimonio edilizio), 1-septies.1 (Sismabonus) e comma 2 (bonus mobili) del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63; Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili; Maggiorazioni per i titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; Articolo 119, comma 8-bis.2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Superbonus). Vediamo nel dettaglio le novità più significative.



Superbonus e CILAS inefficace: il Consiglio di Stato chiarisce i poteri dei Comuni

Redazione tecnica

Quali poteri ha realmente il Comune di fronte a una CILA Superbonus (CILAS) carente? È possibile sospendere i lavori o respingere la comunicazione edilizia? E cosa accade se l'intervento è riconducibile all' edilizia libera ? Superbonus e CILA-S: una giurisprudenza in continua evoluzione Il confine tra potere di vigilanza e potere provvedimentale della Pubblica Amministrazione torna al centro del dibattito giuridico. Con il parere n. 267 del 31 marzo 2025 reso nell'ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il Consiglio di Stato è intervenuto su un tema quanto mai attuale per tecnici e committenti: la validità della CILAS e i limiti entro cui il Comune può dichiararla inefficace o non accoglierla . Il caso prende le mosse da un intervento di efficientamento energetico - installazione di pompa di calore e pannelli fotovoltaici - notificato tramite CILAS al Comune. L'Amministrazione, rilevando alcune carenze documentali, ordinava la sospensione immediata dei lavori e successivamente disponeva di non accogliere la CILAS . Secondo il ricorrente la CILAS, al pari della CILA ordinaria, non può essere oggetto di un provvedimento di rigetto o inefficacia , trattandosi di una mera comunicazione soggetta a vigilanza ex post. La difesa ha invocato il principio di tipicità dei poteri amministrativi, contestando l'esercizio di un potere 'non previsto dalla legge' ai sensi dell'art. 21-septies della Legge n. 241/1990. Nella memoria controdeduttiva è stato inoltre richiamato il principio di soccorso istruttorio , sostenendo che le eventuali carenze documentali avrebbero potuto (e dovuto) essere sanate in corso d'opera senza alcuna decadenza dal beneficio fiscale.



Errato calcolo punteggio e gravi illeciti professionali: il TAR sulle valutazioni della SA

Non può essere rimessa al sindacato giurisdizionale una decisione dell'Amministrazione, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza o pretestuosità

Redazione tecnica

Come incidono errori nel calcolo del punteggio economico sull'esito di una gara pubblica? E quali sono i limiti alla discrezionalità della stazione appaltante nell'ammettere operatori economici con precedenti risoluzioni contrattuali? La recente sentenza del TAR Campania del 6 giugno 2025, n. 4315, offre risposte rilevanti a questi interrogativi, affrontando due interessanti profili nell'ambito degli appalti pubblici: l'effetto distorsivo derivante dall'errata applicazione delle formule di valutazione economica delle offerte; i limiti al sindacato giurisdizionale sulla valutazione della sussistenza di gravi illeciti professionali, alla luce della disciplina del d.lgs. n. 36/2023. Errori di calcolo e valutazione requisiti operatore: il TAR sulla discrezionalità della stazione appaltante Nel caso in esame, un Consorzio stabile ha contestato l'aggiudicazione di una gara, evidenziando un errore di calcolo che ha inciso sul posizionamento in graduatoria. Secondo la ricorrente, la commissione di gara ha applicato in maniera erronea la formula matematica indicata nel disciplinare, confondendo il concetto di 'offerta più bassa' (intesa come maggiore ribasso) con quello di 'ribasso più basso', finendo per attribuire il punteggio massimo non all'offerta economicamente più vantaggiosa, bensì a quella meno competitiva. Il TAR ha condiviso integralmente tale censura, rilevando come 'Con l'espressione 'offerta più bassa' non può che intendersi l'offerta al massimo ribasso, ossia quella che, in termini percentuali o assoluti, esprime l'importo di valore aritmetico inferiore rispetto a tutte le altre offerte'. Pertanto, il criterio applicato si è rivelato illogico e contrario alla lex specialis, con effetti distorsivi del confronto tra concorrenti. Significativamente, lo stesso committente ha riconosciuto l'errore, ordinando alla SA il ricalcolo dei punteggi economici. Il nuovo calcolo ha determinato l'aggiudicazione provvisoria in favore del Consorzio ricorrente, certificando il superamento della prova di resistenza, senza necessità di annullamento dell'intera procedura.



Micro-affidamenti, proroga sine die dell'interfaccia Anac. Vittoria Anci

FRANCESCO CERISANO

Proroga sine die per l'utilizzo dell'interfaccia Anac per i micro affidamenti dei piccoli comuni. L'Autorità nazionale anticorruzione ha accolto la richiesta dell'Anci di una proroga, fino alla completa funzionalità delle Piattaforme di approvvigionamento Digitale (Pad), dell'utilizzo dell'interfaccia web della Piattaforma contratti pubblici (Pcp) per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro. L'utilizzo della piattaforma, in scadenza a giugno, è stato ora prorogato per andare incontro, in particolare, alle esigenze dei piccoli Comuni nell'ottica di semplificare gli adempimenti delle stazioni appaltanti.

"Questo risultato ottenuto dall'Anci consente a numerosi piccoli comuni che soffrono spesso di carenza strutturale e di personale, di poter svolgere le propria attività di acquisti e affidamenti, tramite queste procedure semplificate che molto spesso soprattutto nei nostri enti sono anche le più numerose", ha dichiarato Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto Val di Sambro (Bo) e Coordinatore nazionale dei piccoli comuni dell'Anci.

La decisione dell'Authority è stata ufficializzata con un comunicato del presidente Giuseppe Busia datato 18 giugno in cui l'Anac evidenzia come siano pervenute dal mercato nuove istanze di proroga per l'uso in via transitoria della Piattaforma contratti pubblici web, in relazione alle difficoltà operative ancora riscontrate dalle stazioni appaltanti nell'uso delle Piattaforme di approvvigionamento con specifico riferimento agli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro e alle fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del Codice (delibera n.584/2023).

La possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma dell'Authority è prorogata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle Pad, compresi gli obblighi in materia di trasparenza. Non è consentito, dunque, l'inserimento ex post dei dati e delle informazioni relativi agli affidamenti.

L'Anac ha richiamato le Piattaforme di approvvigionamento digitale a porre in essere "ogni misura idonea a favorire la semplificazione del procedimento digitale per l'affidamento dei contratti, nel rispetto delle regole tecniche dell'art. 26 comma 1 del Codice e del relativo aggiornamento in corso".



Autocertificazione se il Fvoe non funziona

E' ammissibile l'autocertificazione nella fase di aggiudicazione delle offerte soltanto a condizione che vi sia un effettivo malfunzionamento tecnico del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (Fvoe) ma la stazione appaltante deve poi verificare e acquisire le certificazioni.

Lo afferma il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il parere n. 3464 del 3/6/2025 emesso dal servizio supporto giuridico su richiesta di una stazione appaltante. Il caso sottoposto riguardava la possibilità di aggiudicare un contratto pubblico anche sulla base di una mera autocertificazione dell'operatore economico dettata dal verificarsi di una situazione di malfunzionamento del Fvoe, ipotesi prevista dall'art. 99, comma 3-bis del Codice anche in caso di malfunzionamento parziale.

La disposizione in questione prevede al comma 3-bis del che le stazioni appaltanti, in caso di malfunzionamento anche parziale del Fvoe o delle piattaforme, delle banche dati o dei sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, possano procedere comunque all'aggiudicazione sulla base di un'autocertificazione con cui l'offerente dichiara il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare entro tale termine a causa del citato malfunzionamento.

Va considerato che per questa ipotesi il codice stabilisce che stazioni appaltanti debbano concludere la verifica sul possesso dei requisiti entro un congruo termine e che debbano recedere dal contratto nel caso in cui la verifica abbia esito negativo, fermo restando gli indennizzi al contraente per quanto svolto.

Data questa disposizione, la stazione appaltante in primo luogo chiedeva al dicastero di Porta Pia in primo luogo cosa debba intendersi per "malfunzionamento del Fvoe". In particolare interessava sapere se in tale nozione rientri solo il problema informatico che ne impedisca temporaneamente la fruizione, ovvero se per tale debba intendersi l'impossibilità di scaricare alcuni certificati a comprova dei requisiti generali, mancando la relativa certificazione con gli enti certificanti (ad esempio l'informativa antimafia da richiedere e scaricare solo con la Bdna). In secondo luogo la stazione appaltante domandava al servizio ministeriale se, per effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti in un congruo termine, la stazione appaltante possa richiedere certificati al di fuori del Fvoe, inviando - ad esempio - una pec all'ente certificatore o utilizzando altri portali, quale la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (Bdna). Il Ministero, sinteticamente, si esprime affermando che la norma in questione, come ha già precisato l'Anac nella delibera n. 262 del 20/6/2023, "fa riferimento ad un mal funzionamento



Italia Oggi

Appalti territorio e ambiente

"anche parziale" del Fvoe, limitatamente ai requisiti effettivamente verificabili con il Fvoe" e quindi "il persistere di una problematica tecnica legittima la stazione appaltante ad agire ai sensi del comma 3. bis dell'art. 99". Il Ministero precisa anche che "resta inteso che per i certificati non verificabili attraverso il Fvoe dovranno essere richieste attraverso le modalità previste dal soggetto emittente la certificazione, come indicato all'articolo 12 della delibera Anac citata".

Italia Oggi

Appalti territorio e ambiente

Appalti, costi di manodopera da indicare non solo al primo

GIOVANNI GALLI

E' incostituzionale la norma della provincia di Bolzano che richiede l'indicazione al solo concorrente primo in graduatoria dei costi della manodopera e della sicurezza nei contratti. Lo ha deciso la Corte costituzionale, con la sentenza numero 80 depositata ieri che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 22, comma 13, della legge della Provincia di Bolzano numero 2 del 2024. La Corte ha ritenuto sussistente il contrasto con le disposizioni del codice dei contratti pubblici che prevedono sia la specifica indicazione nell'offerta economica, da parte di tutti i concorrenti, dei costi della manodopera e della sicurezza a pena di esclusione dell'operatore dalla procedura di gara (articolo 108, comma 9), sia la verifica ad opera della stazione appaltante dell'offerta che appaia anormalmente bassa sulla base di tali indicazioni.



Limiti all'avvalimento solo se proporzionati

E' legittima la limitazione del ricorso all'avvalimento ma deve essere proporzionata e sufficientemente specifica ma non tale da indicare puntualmente ogni singola attività compresa nel divieto di avvalimento. Lo precisa il Tar Campania, con la pronuncia n. 1011 del 29/5/2025 con riguardo ad una procedura per l'affidamento di un accordo quadro della durata di quattro anni, con un unico operatore economico, relativo ad un appalto misto di lavori, servizi di ingegneria e architettura e forniture per il programma di riqualificazione degli impianti sportivi di un comune da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso specifico veniva impugnata l'aggiudicazione ad un raggruppamento che aveva utilizzato i requisiti di altra impresa per alcune lavorazioni mentre la clausola del disciplinare di gara, in ossequio a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 104 del codice appalti (d. lgs 37/2023), aveva escluso il ricorso all'avvalimento prevedendo che il requisito fosse posseduto dall'operatore economico. Nel ricorso, inoltre si eccepiva conseguentemente anche la nullità del prodotto contratto di avvalimento in quanto generico, ossia carente della specifica indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria, così come prescritto a pena di nullità insanabile dall'art. 104, comma 1 del codice appalti. Il Tar ha affrontato la questione precisando che la norma che limita l'avvalimento può essere correttamente utilizzata a condizione che essa sia congrua e proporzionata rispetto alle prestazioni da affidare e che riguardi attività effettivamente centrali o tali da caratterizzare l'appalto. Inoltre il Tar chiarisce che la clausola limitativa deve essere "sufficientemente specifica": non è pertanto necessario che sia indicata puntualmente ogni singola attività compresa nel divieto di avvalimento perché basta che dalla clausola emerga il senso complessivo della limitazione. Rispetto a tali limiti i giudici campani legittimano quindi l'operato della stazione appaltante visto che la categoria "opere in fornitura e/o noleggi" ben poteva essere considerata quale componente funzionalmente rilevante dell'appalto.



Il Sole 24 Ore

Appalti territorio e ambiente

Acqua, strategia di lungo respiro per affrontare le nuove sfide

Il Summit. Istituzioni e imprese a confronto su strumenti e tempi per valorizzare la risorsa e superare la frammentazione. Il commissario Dell'Acqua: «Sulla gestione delle emergenze non siamo più ciechi»

Pagina a cura di Cheo Condina, Celestina Dominelli

Su un punto la convergenza è massima: in un Paese in cui, solo nel 2024, si sono registrati 351 eventi estremi (+485% rispetto al 2015), la gestione dell'emergenza nel settore idrico richiede lo stretto raccordo di tutti gli attori impegnati sul campo. Ma serve anche una strategia di lungo periodo che sappia guardare oltre le situazioni di crisi. È il messaggio che arriva dalla prima edizione dell'Acqua Summit organizzato da Il Sole 24 Ore, al quale hanno preso parte oltre 1.000 persone tra presenti in sala e collegati da remoto e che ha visto confrontarsi istituzioni e imprese sulle misure necessarie per efficientare la gestione di una risorsa strategica, come evidenzia, in apertura, il direttore de Il Sole 24 Ore, Fabio Tamburini. «L'acqua è un bene prezioso, ma in Italia siamo molto indietro: i dati parlano di un 42% di risorsa sprecata, il doppio della media Ue, quindi abbiamo molta strada da fare».

La strada passa, però, da un cambio di rotta anche se uno scatto avanti già c'è, come rileva il commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Nicola Dell'Acqua: «Da quest'anno non siamo più ciechi, abbiamo osservatori regionali che sono sempre più affinati e che hanno migliori strumenti, quindi sono in grado di darci una fotografia della situazione attuale e di fare previsioni». E Dell'Acqua cita l'accordo di programma, appena siglato da Toscana e Umbria, per la gestione e l'uso condiviso delle risorse idriche del lago artificiale di Montedoglio, «come il frutto di una proficua collaborazione interistituzionale».

Insomma, bisogna superare «le emergenze e il concetto di emergenza», per dirla con le parole di Luigi D'Angelo, direttore dell'Ufficio gestione delle emergenze del Dipartimento di Protezione Civile. Per farlo, come ricorda Angelica Catalano, direttrice generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche ed elettriche del Mit, «occorre lavorare su un doppio binario, differenziando le strategie da adottare tra misure strutturali e non». E percorrendo anche la strada, suggerisce Laura D'Aprile, responsabile Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Mase, «della diversificazione delle fonti di approvvigionamento attraverso l'uso delle tecnologie», come fatto per le fonti energetiche.

Le ricette da adottare sono diverse, quindi, come evidenzia anche Saverio Caldani, ad di Arthur D. Little, che parla dell'esigenza «di un cambio di passo» anche, e soprattutto, sulle risorse dove, precisa, «servono investimenti per oltre 7 miliardi entro il 2030». Senza contare la necessità di semplificare norme e iter autorizzativi, anche attraverso un rafforzamento dell'Arera (l'Autorità per l'energia,



Il Sole 24 Ore

Appalti territorio e ambiente

le reti e l'ambiente). Il cui ruolo è stato cruciale nel far evolvere il settore, come sottolinea Lorenzo Bardelli, direttore divisione Ambiente dell'Authority, quando rammenta che, dal 2012 (anno in cui è partita la regolazione nell'idrico) a oggi, «gli investimenti annui sono saliti da 1 a 4 miliardi». Un salto non da poco, dunque, ma i margini di miglioramento sono enormi e gli operatori industriali da Acea, leader del settore, a Italgas ed Enel, sono pronti a fare la loro parte. Lorenzo Romeo, chief Corporate Strategy Officer di Italgas, lo dice andando dritto al punto.

«Occorrono investimenti che i grandi operatori possono assicurare, ma perché ciò avvenga sarebbe utile un approccio più pragmatico al settore e garanzie che permettano di operare con un modello industriale».

Alcuni tasselli, quindi, vanno affinati. Perché, come rimarca Tommaso Sabato, chief Regulated Business Officer di Acea, «il quadro, quando si parla d'acqua, è molto complesso, a partire dall'impatto importante sul fronte economico: in Europa il 70% del Pil passa dall'acqua». Ergo: il cambio di rotta deve essere rapido, lavorando su più fronti, come quello del riuso. Dove, sottolinea Enrico Pezzoli, ad e dg di Acea Acqua, «l'Italia deve investire in modo più deciso: oggi trattiamo 6,7 miliardi di metri cubi di reflui l'anno, pari a solo il 4% contro un potenziale 23%».

Il peso specifico del comparto, quindi, è indubbio come rileva efficacemente anche Paolo Sasso, head of O&M Hydro Italy di Enel. «L'idroelettrico è una risorsa preziosa per il sistema Paese, non solo per la produzione di energia rinnovabile, ma anche quale fattore abilitante per ulteriori opportunità di valorizzazione dell'acqua in sinergia con il territorio».

Un territorio che, per via del cambiamento climatico, è molto esposto a eventi estremi. Lo ricorda Tommaso Ceccon, chief Property & Casualty officer di Generali Italia. «In un contesto italiano con il protection gap più alto d'Europa in ambito catastrofale, Generali, come primo assicuratore del Paese, è al fianco di famiglie e imprese con un'offerta distintiva che integra soluzioni e servizi personalizzati».

Il sistema deve fare, dunque, un ulteriore salto. Ma può contare anche su nuovi assist come quello del digitale, spiega Antonio Amati, deputy ceo divisione It Almaviva. «È una leva strategica imprescindibile per affrontare sfide strutturali, ambientali e gestionali» del settore. Una ulteriore spinta, poi, arriva dalla chimica, che, dice Sergio Iorio, ceo & founder di Italmatch Chemicals Group, «è un alleato strategico per affrontare le sfide idriche globali» con soluzioni sostenibili e ad alto valore tecnologico al settore. Dove ci sono già modelli innovativi. Un esempio?

L'approccio "Zero Liquid Discharge" che, spiega Tom de Jonge, Energy Division Manager di Alfa Laval Adriatic, «è una tecnologia che supporta i clienti verso il recupero completo dell'acqua».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ripartita l'anticipazione di liquidità dei piccoli Comuni

25 milioni di euro da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti

Ripartita l'anticipazione di liquidità destinata ai Comuni con popolazione inferiore a mille abitanti a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali. Lo fa sapere il Viminale annunciando la pubblicazione sul sito istituzionale del decreto del Direttore Centrale per la Finanza locale, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'interno 14 maggio 2025, con in allegato l'elenco degli enti ai quali è concessa un'anticipazione ai sensi dell'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, nel limite massimo di 25 milioni di euro, per l'anno 2025, a valere sul Fondo di rotazione, denominato Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 243-ter, del Tuel, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi. L'anticipazione è concessa a ciascun ente richiedente, nei limiti della massa passiva censita, in base a una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istat. L'anticipazione è assegnata a seguito della ricognizione del fabbisogno effettivo e attuale di liquidità degli enti interessati, tenuto conto di altri eventuali anticipi o contributi già percepiti, compresi quelli relativi alle risorse di cui all'articolo 21 del DL 104/2023 convertito dalla legge 136/2023. L'anticipazione richiesta è erogata, mediante operazione di girofondi sulla contabilità speciale, sotto conto infruttifero, intestata all'ente locale, in un'unica soluzione entro i quindici giorni successivi al perfezionamento del presente provvedimento. L'ente locale beneficiario dell'anticipazione, entro 30 giorni dalla ricezione, mette a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione le somme ricevute. L'organo straordinario di liquidazione, entro 90 giorni dalla ricezione delle somme, provvede al pagamento dei debiti ammessi. L'anticipazione ricevuta a valere sul Fondo di rotazione deve essere restituita dagli enti locali con piano di ammortamento a rate costanti semestrali, entro il termine del 30 aprile e del 30 ottobre di ciascun anno, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al ministero dell'Interno.



La società di gestione del risparmio paga l'Imu anche per il fondo posto in liquidazione

La Cassazione, con la sentenza 18 giugno 2025 n. 16421, chiarisce le modalità di applicazione dell'Imu per le Sgr. Il caso trattato dalla Corte riguarda immobili intestati catastalmente alla società di gestione del fondo immobiliare, fondo poi sottoposto a procedura di liquidazione giudiziale. Sebbene gli atti di accertamenti si riferissero a periodi d'imposta antecedenti alla messa in liquidazione del fondo, la Sgr riteneva che solo il fondo comune di investimento dovesse rispondere del pagamento dell'Imu sugli immobili, non essendo la società di gestione del fondo immobiliare soggetto passivo dell'Imu. Inoltre, nel caso specifico, ad avviso della Sgr il Comune avrebbe dovuto trovare soddisfazione insinuandosi nella procedura di liquidazione del fondo. Di diverso avviso la Corte di cassazione, la quale puntualizza che i fondi comuni di investimento sono privi di un'autonoma soggettività giuridica, ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio; pertanto, in caso di acquisto nell'interesse del fondo, l'immobile che ne è oggetto deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia. Ne consegue che la Sgr è tenuta a pagare l'Imu. Anche nell'ipotesi di liquidazione giudiziale del fondo è tenuta al pagamento la società, anche considerando che gli atti erano riferiti ad annualità d'imposta antecedenti alla liquidazione giudiziale del fondo. Invero, la Corte rileva che esiste un diverso precedente, che riguarda l'Iva, ma si osserva che il presupposto dell'Iva e dell'Imu sono all'evidenza completamente diversi, e pertanto si tratta di precedente irrilevante ai fini della materia dei tributi locali. La Corte precisa che la Sgr risponde nei limiti del patrimonio del fondo. È quindi la società di gestione che risponde dell'obbligazione e non il fondo che non ha personalità giuridica, anche se nei limiti del patrimonio del fondo. Peraltro si osserva che la Sgr è catastalmente intestataria degli immobili controversi, e questo già sarebbe sufficiente, ad avviso della Corte, per ritenerla soggetto passivo Imu. Le conclusioni valgono anche nel caso di liquidazione del fondo. Ad avviso della Corte la liquidazione giudiziale non interferisce con la richiesta di pagamento alla società Sgr, unica tenuta al pagamento nei limiti del patrimonio del fondo. Il debito Imu risulta un obbligo della società di gestione e non del fondo comune di investimento e ciò anche nel caso di ammissione al passivo del fondo, in quanto con l'ammissione non può ritenersi estinta la relativa obbligazione, fino al pagamento. La sentenza in commento conferma, con ulteriori argomentazioni, quanto già statuito da Cassazione sentenza 9 marzo 2023 n. 7116.



Riforma Corte conti, l'Anm punta su tre correttivi

Tre snodi principali su cui provare a trovare soluzioni condivise, con correttivi che permettano di condurre in porto la riforma della Corte dei conti senza minare la funzione deterrente dei controlli. Suona così la linea emersa ieri in Senato dall'audizione del nuovo presidente dell'Associazione nazionale dei magistrati contabili Donato Centrone, alle commissioni Affari costituzionali e Giustizia nella sua prima uscita ufficiale alla guida dell'Anm. Il punto più controverso è il doppio tetto alla condanna erariale, che nel testo approvato alla Camera non può superare il 30% del danno accertato e il doppio dell'indennità o dello stipendio del condannato. Un'alternativa possibile passerebbe dall'accelerazione, tramite normativa ordinaria, della spinta agli istituti deflattivi ora prevista nella delega. Da superare, nell'ottica dell'Anm, è anche il silenzio assenso che nelle funzioni consultive estende l'esimente in caso di mancata risposta nei tempi da parte della Corte. Mentre sulla prescrizione sprint, che fa scattare il conteggio quinquennale dal momento del danno a prescindere da quando la Pa o la Corte lo scoprono, la richiesta è quella di accantonare la novità. I prossimi giorni saranno decisivi per misurare se ci sono spazi effettivi per il confronto, o se la maggioranza vorrà accelerare per arrivare in tempi brevi all'approvazione definitiva del testo senza una terza lettura.



Residui attivi, garanzie fideiussorie e gestione tesoreria: le massime della Corte dei conti

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane. Trattamento residui attivi Qualora l'ente locale, nella verifica annuale dei residui attivi (articolo 228 del Dlgs 267/2000), decida, come prima opzione, di mantenerli nel conto del bilancio, oltre alla perdurante esistenza degli elementi essenziali dell'accertamento dell'entrata (ragione del credito, sussistenza di un idoneo titolo giuridico, quantificazione della somma da incassare, individuazione del debitore e scadenza del credito), deve verificare anche l'effettiva esigibilità del credito riguardante le condizioni di insolvibilità del debitore che devono essere illustrate e motivate nella relazione al rendiconto; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non sia più esigibile, lo stesso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio, tra le immobilizzazioni finanziarie, fino al compimento del termine prescrizione.

La seconda opzione riguarda pertanto la facoltà concessa «() al responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata», «trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso» di «valuta(re) l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. Questa opzione ha il pregio di assicurare una rappresentazione di un risultato depurato da eventuali rischi di mancata riscossione dei residui attivi nei limiti dell'effettiva consistenza reale e permette di diminuire la probabilità di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria». Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna - Deliberazione n. 70/2025 Garanzie fideiussorie Secondo l'articolo 204 del Dlgs 267/2000 gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite annuo di indebitamento, stabilisce anche che: «non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito». Un conto è limitare la capacità di indebitamento dell'ente, altro è assicurare che nel bilancio del Comune siano prudenzialmente accantonate le risorse necessarie ad affrontare il rischio di una potenziale passività, totalmente priva di copertura finanziaria. Nel primo caso, la passività è certa, come certi devono essere gli stanziamenti a copertura del debito (articolo 203 del Dlgs 267/2000; mentre il rischio fugato dai limiti di indebitamento annuo è quello di un'eccessiva rigidità strutturale del bilancio annuale. Nel secondo caso, invece, la passività è solo potenziale ma in grado di esporre l'Ente al rischio, anche futuro, di dover pagare l'intero ammontare del debito, comprensivo della parte capitale, degli interessi e delle spese. L'orizzonte temporale, pertanto, non è necessariamente quello annuale. La ratio dell'accantonamento prudenziale prescritto dal principio

Finco e contabilità

Residui attivi, garanzie fideiussorie e gestione tesoreria: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi 20 giugno 2025

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Trattamento residui attivi

Qualora l'ente locale, nella verifica annuale dei residui attivi (articolo 228 del Dlgs 267/2000), decida, come prima opzione, di mantenerli nel conto del bilancio, oltre alla perdurante esistenza degli elementi essenziali dell'accertamento dell'entrata (ragione del credito, sussistenza di un idoneo titolo giuridico, quantificazione della somma da incassare, individuazione del debitore e scadenza del credito), deve verificare anche l'effettiva esigibilità del credito riguardante le condizioni di insolvibilità del debitore che devono essere illustrate e motivate nella relazione al rendiconto, cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non sia più esigibile, lo stesso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio, tra le immobilizzazioni finanziarie, fino al compimento del termine prescrizione. La seconda opzione riguarda pertanto la facoltà concessa «() al responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata», «trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso» di «valutare» l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. Questa opzione ha il pregio di assicurare una rappresentazione di un risultato depurato da eventuali rischi di mancata riscossione dei residui attivi nei limiti dell'effettiva consistenza reale e permette di diminuire la probabilità di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.

Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna - Deliberazione n. 70/2025

Garanzie fideiussorie

Secondo l'articolo 204 del Dlgs 267/2000 gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite annuo di indebitamento, stabilisce anche che: «non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le

contabile è quella di assicurare anche ai bilanci degli esercizi futuri la provvista sufficiente a fronteggiare il rischio di escussione della garanzia prestata sull'intero debito. Sezione regionale di controllo della Lombardia - Deliberazione n. 139/2025 Gestione della tesoreria Deve essere affermata la non pignorabilità dell'anticipazione di tesoreria, che viene a costituire un saldo negativo del conto. Si tratta di un principio oramai assunto *ajus receptum* dalla stessa giurisprudenza, secondo cui in costanza di anticipazione di tesoreria il blocco relativo ad un eventuale pignoramento subito dall'Ente può trovare copertura solo su eventuali somme presenti nelle contabilità speciali in Banca d'Italia, sempre che libere (e quindi non vincolate) e non ancora utilizzate per diminuire il saldo passivo dell'anticipazione accordata. Sezione giurisdizionale regionale della Calabria - Sentenza n. 139/2025

La pianificazione della revisione dell'ente locale alla luce della nuova direttiva Ue anticorruzione

Nelle ultime settimane è ripartito l'iter di confronto tra Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea per l'approvazione della proposta di direttiva sulla lotta contro la corruzione, sia pubblica che privata, presentata dalla Commissione presieduta da Ursula Von Der Leyen il 3 maggio 2023, dopo lo scandalo denominato eurotangentopoli. Lo schema di direttiva, non del tipo self executing in quanto agli stati membri è assegnato il termine perentorio di 18 mesi dall'entrata in vigore per il suo recepimento, pone alla sua base un principio di rilievo: afferma con decisione che la corruzione è un fenomeno che reca gravi danni alla società, alle nostre democrazie, all'economia e ai singoli cittadini. Dagli ultimi dati sui costi della corruzione in Europa (circa 900 miliardi), poco meno del 25% sono attribuibili all'Italia (Istituto RAND). Ciò ha fatto sì che tra le misure contenute nella proposta di direttiva sono presenti quelle rivolte a prevenire la corruzione conformemente alle norme internazionali per agevolare la cooperazione transfrontaliera. Contenuto, quest'ultimo, richiesto dall'Uncac (United Nations Convention Against Corruption, Uncac) di cui l'Ue è parte. Nell'ambito del processo di riforma in atto e in linea con quanto già avviene nei paesi di matrice anglosassone (Usa e Gran Bretagna su tutti), la direttiva indirizza verso gli auditor, ovvero i revisori, gli obblighi e le responsabilità in tema di prevenzione della corruzione che, sebbene ad oggi non ancora chiaramente definiti, rimandano all'impianto normativo dei singoli stati membri. Circoscrivendo al contesto italiano, l'Anac ha già più volte richiamato l'attenzione sul ruolo dell'organismo di revisione dell'ente locale, indicandolo nel PNA 2019 (BOX 1) quale componente chiave per la lotta alla maladministration intesa come «Il compimento di qualunque azione (atto amministrativo o omissione), volta a non permettere il completo e corretto adempimento dell'iter burocratico necessario allo svolgimento di un procedimento, pur se ciò si traduce in un vantaggio per lo stesso ente». Considerati i costi della corruzione rilevati in Italia e il nuovo corso intrapreso dal legislatore europeo nella lotta alla corruzione, l'attività di risk assesment condotta dal revisore così come declinata nel documento del Cndcec denominato Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali, dovrà indirizzarsi verso una maggiore attenzione verso le leve di protezione del valore pubblico (anticorruzione e trasparenza) così come articolate all'interno della sezione 2.3 del Piao (rischi anticorrittivi e trasparenza amministrativa). Al fine quindi di garantire un trait d'union tra vigilanza e controllo contabile e rispetto dei principi di integrità dell'ente locale, è opportuno che il revisore inizi ad attenzionare anche le delibere prodotte da Anac in merito ad eventuali accessi, ispezioni o verifiche condotti nell'ente (anche se in itinere e che non hanno ancora prodotto misure sanzionatorie all'ente) laddove evidenzino un parziale rispetto delle misure anticorruzione previste dal Piao o eventuali carenze



di dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (per il dettaglio delle sul tema si rimanda alla checklist sulla trasparenza pubblicata sul sito Ancrel nella sezione dedicata agli iscritti). Al contempo risulta opportuno che il revisore acquisisca anche la Relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza relazione del RPCT. Il documento, infatti, costituisce l'internal audit del Rpct all'interno del quale vengono riportati: eventuali fenomeni di maladministration riscontrati nell'ultimo esercizio; eventuali segnalazioni di fatti o azioni che potrebbero compromettere l'azione amministrativa ricevute in forma anonima o attraverso il canale del whistleblowing; i reati accertati e le eventuali azioni sanzionatorie attuate; Il grado di applicazione delle misure di protezione del valore pubblico declinate all'interno del Piao alla sezione 2.3. Tali dati e informazioni laddove opportunamente acquisiti, fornirebbero al revisore gli elementi probatori funzionali all'individuazione di particolari cluster di analisi (campionamento non statistico) che diversamente rischierebbero di essere esclusi (a riguardo si rimanda alla bozza di verbale predisposta da Ancrel e disponibile nell'area riservata ai soci). A giudizio di chi scrive, il nuovo corso della lotta alla corruzione tracciato dalla direttiva europea, avrà un impatto diretto sui revisori delle pubbliche amministrazioni, analogamente a quanto già accade con i revisori degli enti locali; ad esempio nel Regno Unito, dove i public auditor, già dal 2010, svolgono un ruolo cruciale nel garantire la conformità al Bribery Act del Regno Unito (l'equivalente della nostra legge 190/2012) valutando e validando l'efficacia delle procedure anticorruzione attuate dai singoli enti pubblici. Pertanto, se il percorso di adeguamento legislativo italiano si adeguerà, in termini di contenuti, a quanto previsto dalla direttiva europea sull'anticorruzione, Il revisore, con ogni probabilità, giocherà un ruolo chiave alla lotta alla corruzione. Risulta, pertanto, opportuno alzare l'attenzione sin da subito verso tali temi ancora prima che sia concluso l'iter legislativo. **** PROSSIMI EVENTI Ancrel Campania in collaborazione con Odcec Torre Annunziata organizza un corso base dal titolo: IL REVISORE AL PRIMO INCARICO che si svolgerà in 10 lezioni da 2 ore ciascuna dalle ore 14 alle ore 16 dall'11 giugno al 25 settembre. Scarica QUI la brochure completa del corso *** Ancrel Romagna in collaborazione con Odcec di Rimini organizza un ciclo di approfondimento per Revisori degli EE.LL 24 MARZO 2025 - ORE 14:30/18: Relatore: Dott.ssa Grazia Zeppa 2° LEZIONE 8 APRILE 2025 - ORE 14:30/17:30 Relatore: Dott. Marco Castellani 3° LEZIONE 9 MAGGIO 2025 - ORE 14:30/18:30 Relatore: Dott. Tiziano Tessaro 4° LEZIONE 9 GIUGNO 2025 - ORE 15:00/17:00 Relatore: Dott.ssa Grazia Zeppa 5° LEZIONE 23 GIUGNO 2025 - ORE 14:30/17:30 Relatore Dott.ssa Elena Masini Scarica la brochure completa del corso a questo LINK

Riforma della Corte conti, serve più continuità nelle decisioni legislative

Due i momenti topici, di fondamentale importanza per rendere, da una parte, certe le regole sui conti pubblici e, dall'altra, provare in via molto teorica ad assicurare il controllo sugli stessi a opera della magistratura erariale. Nel primo caso occorre una grande attenzione a deliberare in Parlamento la legge di contabilità, tale da renderla funzionale a una verifica costante dell'andamento del debito pubblico del governo della spesa. Un tema, questo, caro all'Ue che ne ha preteso ovunque nel 2023 un'apposita regolazione nazionale che assicuri politiche appropriate dei saldi pubblici attraverso riforme strutturali intese in tal senso. Dunque, un importante passo parlamentare che sta impegnando tutta la intelligenza istituzionale per fare sì che per la prossima legge di bilancio per il 2026 tutto sia legislativamente a posto, con buona pace delle pretese europee. Ciò purché si riesca a fare il meglio in un breve spazio di tempo. A ben vedere, un Parlamento segnatamente impegnato in materia di conti pubblici ma anche a riscrivere la riforma della Corte dei conti che, sotto certi aspetti, pare essere di gran lunga peggiorativa della regolazione esistente, tanto da leggere una

organizzazione della giustizia contabile in disarmo. Insomma, a fronte di un Parlamento impegnato in materia di conti pubblici tanto da renderli severamente, reali e monitorati nel rispetto delle prescrizioni Ue, si assiste in Senato all'esame del testo rubricato al n. 1457. Già distinto alla Camera con il n. 1621, il testo è stato trasmesso al Senato lo scorso 10 aprile con l'approvazione sul filo di lana di un emendamento (articolo 5) ad personam: «Alla responsabilità degli avvocati e procuratori dello Stato si applicano anche le azioni di responsabilità esercitata dalla Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20. A partire anche dai procedimenti in corso non definiti e a quelli definiti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato ancora eseguito il pagamento, anche parziale, delle somme dovute derivanti da condanna». Il testo, oggi all'esame attivo dell'aula di Palazzo Madama, registra considerazioni contrarie della Corte dei conti che ne sottolinea l'incostituzionalità in diversi punti (si veda NT+ Enti Locali & Edilizia del 13 giugno scorso). E non è la sola a sostenerlo motivatamente. La riforma della Corte dei conti, oltre che apparire un brutto approccio al principio di legalità, lede lo Stato di diritto e snatura anche il controllo, mal sopportato dai sempre dai decisori. È infatti diventata ricettiva di emendamenti che rasentano perdoni indebiti. Una modalità di legiferare non condivisibile, tanto da arrivare a snaturare il controllo esterno della Corte dei conti, ampiamente mutilata nella sua essenziale organizzazione. Arriva addirittura a sancire tipologie di svendita risarcitoria, che rintracceranno dissensi euro-unionali. Insomma, a sventare la preoccupazione della dirigenza sulla cosiddetta paura di firma, che incideva (dicunt) sulla non tempestività degli atti dirigenziali da adottare, ci ha pensato l'introdotta tranquillità



di firma da apporre rischiando pochi spiccioli rispetto al danno causato. Tutto questo è in linea con la volontà eurounionale di imporre agli Stati membri chiarezza e certezza nelle politiche di spesa e nella tenuta dei propri conti, in relazione al debito pubblico da ripianare? Affatto. Da una parte, si prova a legiferare bene allo scopo di curare l'andamento del debito pubblico e la spesa primaria netta; dall'altra, si menoma il sistema dei controlli. Si chiude l'arbitro in uno stanzino per tutta la durata della partita.

Italia Oggi

Tributi, bilanci e finanza locale

AREE SVANTAGGIATE

Fondi a chi confina con Valle d'Aosta e Friuli Venezia G.

Scadrà il prossimo 3 luglio 2025 il termine per accedere al Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale. Il fondo destina 30 milioni di euro ai comuni di ciascuna delle due macroaree Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia. Gli interventi finanziabili con le risorse del fondo riguardano progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente, per le ristrutturazioni e le ricostruzioni edilizie di edifici pubblici, per il risparmio energetico e l'uso delle energie rinnovabili, per il miglioramento della viabilità comunale e intercomunale, nonché per la realizzazione di piste ciclabili, sentieri e parchi giochi. Inoltre, i progetti possono riguardare la progettazione e realizzazione di servizi socio sanitari, di assistenza sociale, scolastici, di trasporto, di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti, di diffusione dell'informatizzazione e implementazione dei servizi di e-government, di telecomunicazione, di promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità, nonché per lo sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali. Rientrano infine azioni di sostegno all'attività turistica ed alla sicurezza quali acquisto e posa in opera di applicativi e beni durevoli da destinare alla sorveglianza e acquisto di beni durevoli da destinare all'attività turistica.



Italia Oggi

Tributi, bilanci e finanza locale

Per il Cga della regione Sicilia non basta il solo mancato pagamento dei tributi locali

Stop alle licenze cum grano salis

Le violazioni devono essere accertate in via definitiva

SERGIO TROVATO

E' illegittimo il regolamento comunale che esclude il rilascio o il rinnovo di una licenza per lo svolgimento di un'attività commerciale o produttiva se le violazioni non sono state accertate in via definitiva, con un atto non impugnato o con una sentenza passato in giudicato. Non può essere impedito l'esercizio di un'attività produttiva per il solo mancato pagamento dei tributi locali, senza la contestazione del fatto illecito presupposto.

La sanzione può essere applicata solo in presenza di gravi violazioni, definitivamente accertate. Lo ha affermato il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, sezione giurisdizionale, con la sentenza 338 del 23 aprile 2025.

Per i giudici amministrativi, è illegittimo il regolamento comunale che ha riconosciuto all'ufficio competente il potere di non rilasciare, rinnovare o consentire la prosecuzione dell'attività commerciale a coloro che sono morosi a seguito di una "verifica di generica irregolarità nel pagamento dei tributi locali prescindendo dalla contestazione del fatto illecito presupposto, dalla circostanza che lo stesso sia stato effettivamente accertato definitivamente, dalla sua gravità e dall'individuazione di una soglia minima". In questo modo un'impresa sarebbe "sempre costretta a soggiacere integralmente alla pretesa di pagamento dell'ente pubblico, pur di non essere espulsa con effetto immediato dal mercato".

Se la "norma di legge consentisse di far ciò - non potrebbe esservi dubbio alcuno che l'art.

15-ter sarebbe agevolmente tacciabile di illegittimità costituzionale, almeno per le stesse ragioni che indussero la Corte a dichiarare incostituzionale il solve et repete". La disposizione così interpretata è "radicalmente incompatibile con uno Stato di diritto", la quale "non può che essere interpretato nel senso che esso consente agli enti locali di subordinare i titoli abilitativi alla verifica di regolarità dei tributi locali unicamente con riguardo a quelli definitivamente accertati". Pertanto, la sanzione prevista dalla legge può essere irrogata soltanto in presenza di violazioni definitivamente accertate, che sono quelle contenute in sentenze o pretese fiscali non più soggette a impugnazione.

Per il Tar Sicilia (sentenza 694/2024), invece, è legittima l'ordinanza emanata dall'ente locale che sospende l'attività artigianale svolta da una società per mancato pagamento della Tari.

Non è richiesto che la violazione accertata dall'amministrazione comunale sia stata contestata con un atto divenuto definitivo.

Secondo il giudice amministrativo, la società era stata adeguatamente informata prima che venisse adottato il provvedimento di sospensione dell'attività, poiché aveva dimostrato di essere a conoscenza del debito tributario contestato dal comune e della sua entità. Tant'è che era stata proposta istanza di rateizzazione



Italia Oggi

Tributi, bilanci e finanza locale

del debito, ancorché non onorata. La norma di legge non presuppone che vi sia stato un accertamento definitivo del debito tributario. E non è imposta l'indicazione dell'importo del debito nell'atto di sospensione. In effetti l'articolo 15 ter del decreto-legge 34/2019, richiamato nella sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa, nella qualità di giudice d'appello, nell'ambito delle misure preventive finalizzate al contrasto dell'evasione dei tributi locali, prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali che hanno la competenza per rilasciare licenze, autorizzazioni, concessioni, e relativi rinnovi, nonché per la ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, possono disporre con regolamento che il rilascio o il rinnovo, nonché la permanenza in esercizio delle suddette attività siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti interessati.

Italia Oggi

Tributi, bilanci e finanza locale

Nota della Corte conti Emilia Romagna

Conti giudiziali da allineare con il bilancio consuntivo dell'ente

PATRIZIO BATTISTI

Con la nota interpretativa n. 1325 del 4 giugno 2025, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti dell'Emilia-Romagna, presieduta dal magistrato presidente Vittorio Raeli, ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai termini e alle modalità di presentazione e al deposito dei conti giudiziali da parte degli enti locali, con particolare riferimento alla corretta individuazione delle scadenze, alla figura del responsabile del procedimento e agli obblighi connessi che vedono tra l'altro coinvolti anche gli Organi di revisione. Dopo aver brevemente richiamato le norme specifiche sul tema e cioè l'art. 139 del Codice della giustizia contabile (dlgs 174/2016), che disciplina la presentazione e il deposito dei conti giudiziali e l'art. 233 del Tuel, che stabilisce i termini per la resa dei conti da parte degli agenti contabili interni agli enti locali la nota sottende un'apparente divergenza dei suddetti termini entrambi considerati ordinatori per poi ricondurli a coerenza tenendo conto del fatto che il comma 1 dell'art. 139 c.g.c. fa espressamente salvo ogni diverso termine previsto dalla legge dando prevalenza per gli enti locali al termine di 30 giorni previsto dall'art. 233 Tuel per quanto concerne la presentazione del conto giudiziale da parte dell'agente contabile all'amministrazione.

In relazione all'individuazione del termine per il deposito dei conti giudiziali presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti la nota prende a riferimento sempre gli stessi articoli ricordando che il comma 2 dell'art.

139 "introduce la figura del "responsabile del procedimento, che, una volta conclusa la fase di verifica o controllo amministrativo ha l'obbligo di depositare il conto entro 30 giorni dall'approvazione, previa parificazione".

Pertanto, nella nota si precisa che una volta ricevuto e approvato il conto da parte dell'amministrazione, il responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'art. 139, comma 2 del c.g.c., ha 30 giorni di tempo per depositarlo presso la competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, unitamente alla relazione dell'organo di controllo interno. Tale termine è rafforzato dalla previsione sanzionatoria dell'art. 141, comma 7 del Codice della giustizia contabile: se il responsabile omette il deposito, il giudice monocratico può acquisire d'ufficio il conto e irrogare una sanzione pecuniaria al responsabile medesimo.

Il termine, quindi, decorre dall'approvazione del conto, che può avvenire anche con provvedimento separato rispetto al rendiconto generale dell'ente (es. cessazione della gestione, subentro di un nuovo agente, ecc.). Resta fermo che "in ogni caso, i conti giudiziali devono confluire nel rendiconto finale, al fine di garantire una corretta e completa ricostruzione contabile che includa tutti gli strumenti contabili



Italia Oggi

Tributi, bilanci e finanza locale

o di registrazione finanziaria dell'ente".

Anche se la nota non si rivolge espressamente agli Organi di revisione si rammenta che lo stesso ha precisi obblighi nella verifica dei conti giudiziali. Occorre quindi riscontrarne la coerenza con il rendiconto dell'ente, predisporre una relazione da allegare al deposito nonché collaborare con il responsabile del procedimento, affinché i tempi e le modalità di trasmissione siano correttamente rispettati.

Comuni montani, agevolazioni fondi rustici

GIANLUCA STANCATI E GIOSUÈ MANGUSO

La disciplina tributaria indiretta accorda distinte agevolazioni ai trasferimenti di fondi rustici e di aziende ove ubicati nei territori montani. È consentita la fruizione cumulativa di tali benefici, ricorrendone i requisiti ex lege, in sede di dichiarazione di successione, indicando i relativi codici negli appositi quadri. In questi termini si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 166 del 18 giugno 2025, chiarendo i risvolti applicativi e procedurali evidenziati nell'istanza di interpello.

Presentando la dichiarazione di successione il cui asset ereditario conteneva fondi rustici e un'azienda siti in comuni montani, l'istante procedeva a richiedere l'agevolazione consistente nell'imposta ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle imposte catastali e di bollo (art. 9 d.P.R. n. 601 del 1973) e la riduzione dell'imposta di successione prevista dall'art.

25, comma 4-bis, d.lgs. n. 346 del 1990. Tuttavia, erano riscontrati alcuni problemi all'atto della richiesta di tali benefici, e derivanti da una apparente limitazione da parte del software di compilazione della dichiarazione di successione ad uno solo dei suddetti benefici. L'Agenzia ha chiarito che è possibile utilizzare le due agevolazioni indicate nell'istanza, e lo ha fatto analizzando sia la disciplina normativa dei due benefici fiscali richiesti che i relativi adempimenti formali.

In particolare, dopo aver ricordato i presupposti ed i benefici disciplinati dall'art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 601/1973 (i trasferimenti di proprietà di fondi rustici siti nei territori montani a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo), l'Agenzia ha chiarito che la relativa fruizione richiede l'inserimento del codice "M" nel quadro "EB" della dichiarazione di successione.

Per l'azienda, invece, dopo aver riportato i presupposti e i benefici previsti dal citato art.

25, co. 4-bis (per aziende o quote di società di persone trasferiti al coniuge o al parente entro il terzo grado l'imposta è ridotta di un importo proporzionale corrispondente al quaranta per cento del valore dell'azienda) l'Agenzia ha chiarito che la fruizione di tale riduzione richiederà l'inserimento del codice "Q" nel quadro "EN" della dichiarazione di successione.



Italia Oggi

Sviluppo locale, fondi europei e PNRR

Entro il 30 giugno

Campania, 20 mln per le aree industriali

La regione Campania ha approvato l'avviso pubblico per la selezione di interventi di infrastrutturazione delle aree industriali e di insediamento produttivo proposti dagli enti locali campani. Il bando stanZIA 20 milioni di euro ed è finalizzato ad accrescere la capacità competitiva delle imprese, finanziando interventi infrastrutturali primari e secondari per la valorizzazione, razionalizzazione e/o completamento di aree a "vocazione industriale" promuovendo l'attrazione di investimenti produttivi e processi di reindustrializzazione. L'avviso è destinato ai comuni del territorio regionale, dotati di strumento urbanistico per il quale non ricorrano le condizioni delle c.d. misure di salvaguardia. Ciascun proponente può presentare un'unica candidatura. Il contributo regionale non potrà superare 2 milioni di euro per ciascun intervento. Per interventi che hanno un costo superiore, la parte eccedente il contributo massimo concedibile resta a carico del comune richiedente. Possono essere finanziate reti energetiche quali fornitura di elettricità, gas ed energie rinnovabili, reti di telecomunicazione e digitalizzazione per internet ad alta velocità, telefonia e altri servizi di comunicazione, nonché reti idriche e fognarie quali fornitura di acqua e sistemi di smaltimento delle acque reflue. Inoltre, rientrano infrastrutture per la sicurezza come impianti di videosorveglianza, illuminazione stradale, controllo e gestione automatizzato degli accessi e sistemazioni esterne quali carreggiate, marciapiedi, aree di parcheggio comuni, aree di carico e scarico, viali interni. La scadenza del bando è fissata al 30 giugno 2025.



Nodes, piattaforma che unisce le Pmi e la ricerca sul territorio

Fondi Pnrr. In campo risorse per 112 milioni che hanno prodotto 61 progetti presentati al Politecnico di Torino. La direttrice Ferroni: è necessario cooperare per accelerare innovazione e trasferimento tecnologico

Filomena Greco

Oltre 112 milioni impegnati su una rete a sostegno della ricerca applicata e dell'innovazione, che ha coinvolto otto atenei, sei Poli di innovazione e sei Centri di ricerca, tre incubatori, un acceleratore e un Competence center. Si chiama Nodes la piattaforma per le regioni di Nord Ovest, coordinata da Chiara Ferroni, direttore generale, dedicata allo sviluppo di tecnologie nuove a sostegno di un modello di industria digitale e sostenibile, driver di sviluppo per i fondi che arrivano dal Pnrr. Si tratta di uno delle piattaforme per alimentare la ricerca applicata e la collaborazione tra atenei e imprese volute dal Pnrr. Il lavoro di collaborazione sviluppato nel corso degli ultimi due anni ha coinvolto 617 ricercatori e professionisti dell'innovazione e ha generato 491 assunzioni. La parte più consistente delle risorse, infatti, è stata impiegata per sostenere dottorati industriali - ambito nel quale l'Italia è in forte ritardo rispetto ad esempio alla Germania - nuove iniziative imprenditoriali e imprese innovative.

Il trasferimento tecnologico Il frutto di questo lavoro, realizzato facendo collaborare i dipartimenti di ricerca delle università piemontesi, valdostana e lombardi, con un occhio al trasferimento tecnologico, sono stati 61 Prof of concept (POC), nati in ambito accademico, in 21 comparti strategici come la New Space Economy, la Mobilità sostenibile e la Digital care innovation.

A conclusione del percorso si sono svolti i NODES' Tech Sharing Days, al Politecnico di Torino, con 160 espositori e oltre 300 partecipanti tra ospiti e visitatori, dedicati al tema della conoscenza scientifica e dell'impatto, quando si parla di innovazione e di nuove tecnologie.

L'iniziativa ha trasformato gli spazi dell'ateneo in una piattaforma live di scambio tra università, centri di ricerca, imprese e stakeholder, con l'obiettivo di favorire la transizione digitale ed ecologica e rafforzare il legame tra sapere e sviluppo locale.

Nell'appuntamento sono state coinvolte anche le imprese del territorio, a iniziare dalle Pmi, e le società venture. Tutto intorno agli oltre 60 Proof of Concept (PoC) accademici sviluppati nell'ambito dell'Ecosistema dell'Innovazione.

«I Tech Sharing Days sono un'occasione concreta per mostrare cosa accade quando la ricerca accademica incontra le imprese e investitori - sottolinea Chiara Ferroni -. È stato importante vedere dal vivo il potenziale dei PoC, il coinvolgimento diretto degli stakeholder e la risposta entusiasta dei partecipanti. Questi due giorni confermano che il trasferimento tecnologico è una leva strategica per il futuro del nostro territorio e che la sinergia tra atenei, istituzioni e imprese è fondamentale per generare impatto



Il Sole 24 Ore

Sviluppo locale, fondi europei e PNRR

concreto».

L'ecosistema Il modello promosso da Nodes è concreto e inclusivo, sottolineano gli operatori. Si fonda sulla sinergia tra ricerca, impresa e territorio, con la volontà di costruire ponti e collegamenti concreti fra il mondo della ricerca e chi può applicare le innovazioni I PoC accademici sono di fatto lo strumento principali di questa visione, si tratta di progetti sperimentali, già pronti per essere testati, adottati e scalati, che affrontano sfide decisive in settori strategici. La sfida per il futuro è mantenere attiva la piattaforma e in generale il modello di cooperazione e di ricerca applicata sperimentato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Patente e tessera sanitaria in tasca anche senza rete: l'IT-Wallet si evolve

Michele Iaselli

Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con la società PagoPA e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha di recente annunciato l'introduzione di una nuova funzionalità a beneficio di una migliore esperienza utente: aggiornando l'app IO all'ultima versione, i cittadini potranno sempre accedere ai Documenti digitali salvati nel Portafoglio anche in modalità offline. Questa innovazione nasce per rispondere all'esigenza di garantire continuità e affidabilità, anche in futuro, nell'accesso a credenziali, certificati o attestazioni fondamentali in tutti quei contesti in cui la connettività è assente o instabile. Una funzione pensata per assicurare alle persone la disponibilità di servizi essenziali, anche in situazioni critiche o impreviste. L'annuncio dell'introduzione della modalità offline per i documenti digitali nell'IT-Wallet rappresenta un passaggio significativo nella strategia italiana di digitalizzazione dei servizi pubblici, che merita una riflessione approfondita sulle sue implicazioni tecniche, sociali e strategiche. La notizia riportata dal Dipartimento per la trasformazione digitale evidenzia come il Sistema IT-Wallet abbia raggiunto numeri considerevoli con oltre 5,3 milioni di utenti attivi e 8,9 milioni di documenti digitali da suo lancio lo scorso dicembre. Questi dati testimoniano un'adozione rapida e diffusa che va oltre le aspettative iniziali, suggerendo che i cittadini italiani hanno accolto favorevolmente l'innovazione digitale quando questa risponde a bisogni concreti e quotidiani. L'introduzione della funzionalità offline affronta una delle criticità più evidenti dell'era digitale: la dipendenza dalla connettività. La decisione di permettere l'accesso ai documenti anche senza rete Internet rappresenta una maturazione del sistema che dimostra attenzione alle esigenze pratiche degli utenti. Non si tratta semplicemente di un'aggiunta tecnica, ma di una risposta a situazioni reali che molti cittadini si trovano ad affrontare quotidianamente. La modalità offline diventa particolarmente rilevante in contesti dove la connettività può essere compromessa o assente. L'esempio della patente digitale utilizzabile durante controlli stradali in galleria o in zone montane illustra perfettamente come la tecnologia debba adattarsi alle condizioni reali d'uso piuttosto che imporre limitazioni che potrebbero scoraggiarne l'adozione. Questa flessibilità tecnica rappresenta un elemento chiave per la credibilità e l'affidabilità del sistema digitale nel suo complesso. Dal punto di vista dell'inclusione digitale, la funzionalità offline assume un valore ancora maggiore. Non tutti i cittadini hanno accesso costante a connessioni internet stabili e veloci, specialmente nelle aree rurali o montane del paese. La possibilità di accedere ai propri documenti anche in assenza di rete riduce il divario digitale e garantisce che l'innovazione tecnologica non diventi un fattore di esclusione sociale. Questa sensibilità verso le diverse condizioni di accesso alla tecnologia dimostra una progettazione



inclusiva che tiene conto della realtà territoriale italiana. L'aspetto della sicurezza nell'accesso offline merita particolare attenzione. Il sistema mantiene l'autenticazione biometrica o tramite PIN anche in modalità offline, garantendo che la sicurezza non venga compromessa dalla mancanza di connettività. Questa scelta progettuale è fondamentale perché assicura che i documenti digitali mantengano lo stesso livello di affidabilità e sicurezza di quelli fisici, elemento essenziale per l'accettazione da parte delle autorità e degli enti che devono verificarli. La distribuzione dei documenti digitali attivati offre interessanti spunti di riflessione sulle priorità dei cittadini. La Tessera Sanitaria guida con 4,6 milioni di attivazioni, seguita dalla Patente con 4,2 milioni, mentre la Carta Europea della Disabilità ha superato le 100.000 digitalizzazioni. Questa distribuzione riflette l'importanza che questi documenti hanno nella vita quotidiana e la frequenza con cui vengono utilizzati. La Tessera Sanitaria, necessaria per accedere ai servizi sanitari, rappresenta probabilmente il documento più utilizzato, mentre la patente diventa essenziale in situazioni specifiche ma frequenti come i controlli stradali. L'implementazione tecnica della modalità offline rivela una progettazione attenta all'esperienza utente. Il sistema informa l'utente dello stato offline tramite banner e mantiene l'interfaccia fluida e coerente, evitando confusione o frustrazione. Questa attenzione ai dettagli dell'interfaccia utente è cruciale per l'adozione di massa di tecnologie innovative, specialmente quando si rivolgono a un pubblico eterogeneo per età, competenze tecniche e familiarità con i servizi digitali. La collaborazione tra diverse istituzioni e aziende pubbliche Dipartimento per la trasformazione digitale, PagoPA e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato evidenzia un approccio sistemico alla digitalizzazione che supera i silos istituzionali. Questa sinergia è fondamentale per progetti di tale portata e complessità, dove la competenza tecnica deve integrarsi con quella amministrativa e di sicurezza. L'evoluzione dell'IT-Wallet verso la modalità offline rappresenta anche un passo importante verso la piena operatività del sistema europeo di identità digitale. L'Italia si posiziona come paese pioniere nell'implementazione pratica di soluzioni che altri stati membri dell'Unione Europea stanno ancora sviluppando. Questa leadership tecnologica può tradursi in vantaggi competitivi e in un maggiore peso nelle decisioni relative agli standard europei per l'identità digitale. La tempestività con cui è stata introdotta questa funzionalità, a pochi mesi dal lancio iniziale, dimostra una capacità di ascolto delle esigenze degli utenti e di risposta rapida alle criticità emerse. Questa agilità nello sviluppo è caratteristica delle migliori pratiche di innovazione digitale e suggerisce che il sistema IT-Wallet potrà continuare a evolversi e migliorarsi sulla base del feedback degli utenti. L'impatto di questa innovazione va oltre la mera convenienza individuale. La diffusione di documenti digitali affidabili e accessibili anche offline può accelerare la digitalizzazione di numerosi processi amministrativi e commerciali, riducendo la burocrazia e migliorando l'efficienza del sistema paese. Forze dell'ordine, operatori sanitari, enti pubblici e privati potranno progressivamente adattare i propri processi per sfruttare le potenzialità offerte dai documenti digitali.

Pnrr: tutte le Province, Città metropolitane e Liberi consorzi comunali migrano in cloud

Butti: il pieno coinvolgimento di questi enti rafforza la sicurezza informatica del sistema Paese

Tutte le Province, le Città metropolitane e i Liberi consorzi comunali hanno aderito al nuovo avviso pubblico promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in linea con quanto previsto dal Pnrr per migrare i propri dati e servizi sul cloud qualificato nell'ambito della Misura 1.2 «Abilitazione al cloud per le Pa locali». Con l'adesione di 103 enti tra Province, Città metropolitane e Liberi consorzi comunali si completa quindi il quadro della partecipazione delle pubbliche amministrazioni alla messa in sicurezza dati e servizi pubblici in ambienti cloud certificati grazie agli avvisi realizzati dal Dipartimento per la trasformazione digitale. Alla luce del successo dell'iniziativa, che ha registrato sulla piattaforma Pa Digitale 2026 richieste superiori alla dotazione iniziale da 70 milioni euro, il Dipartimento ha incrementato la disponibilità finanziaria con ulteriori 21 milioni per accogliere le richieste degli enti aderenti, per un totale di 90 milioni di euro. «L'adesione di tutte le Province, Città metropolitane e i Liberi consorzi comunali all'Avviso pubblico Pnrr è un risultato straordinario per l'evoluzione delle nostre infrastrutture digitali. Il pieno coinvolgimento di questi enti rafforza la sicurezza informatica dei nostri territori a vantaggio di tutto il sistema Paese. Questa è una tappa chiave di un percorso del Dipartimento per la trasformazione digitale, per l'adozione del cloud qualificato e per l'erogazione di servizi digitali più sicuri, affidabili ed efficienti per cittadini e imprese. È la dimostrazione che il dialogo con i territori è decisivo per l'innovazione», ha dichiarato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica Alessio Butti.



Italia Oggi
eGovernment

Pnrr, 20 mln extra per migrare i dati della p.a. sul cloud

FRANCESCO CERISANO

Tutte le province, le Città metropolitane e i liberi consorzi comunali hanno aderito al nuovo Avviso pubblico promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale per migrare i propri dati e servizi sul cloud in attuazione del Pnrr. E, alla luce del successo dell'iniziativa, che ha registrato sulla piattaforma Pa Digitale 2026 richieste superiori alla dotazione iniziale da 70 milioni euro, il Dipartimento ha incrementato la disponibilità finanziaria con ulteriori 21 milioni per accogliere le richieste degli enti aderenti, per un totale di 90 milioni di euro.



Corriere della Sera

Economia e politica

Fisco, scovati 9 mila evasori totali Truffe su 11 miliardi di lavori del Pnrr

Il generale Nastasia (Guardia di Finanza): indagini su misura, il ruolo dei referenti antifrode

Rinaldo Frignani

ROMA Indagini mirate. Così ama definirle il generale della Guardia di Finanza Alberto Nastasia, che servono a scovare chi vuole accedere alle risorse del Pnrr non avendo titolo, sottraendole alla ripresa economica del Paese e alle prospettive di futuro delle nuove generazioni. Qualcosa di più di semplici «furbetti» ma soggetti che, fraudolentemente, creano società fittizie, per autocertificare false capacità imprenditoriali e ottenere i finanziamenti.

Un ragazzo appena maggiorenne oppure un ultraottantenne come amministratori e volumi d'affari che esplodono da un anno all'altro sono alcuni esempi di alert che fanno scattare i controlli in tema di spesa pubblica. Dal 2024 a oggi sono stati 14.428 gli interventi delle Fiamme gialle che hanno consentito di scoprire irregolarità nella distribuzione a cittadini e imprese di crediti d'imposta, contributi e finanziamenti, e sull'esecuzione di opere e servizi affidati con appalti pubblici per 11,3 miliardi di euro. Una cifra enorme resa nota nel giorno del 251° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza - cerimonia oggi alle 18 a Roma al Comando generale con il ministro Giancarlo Giorgetti - alla quale si aggiungono quelle dell'attività investigativa che, nel 2024, ha portato alla scoperta di 9.139 evasori totali, 58.315 lavoratori in nero e irregolari, 20.198 denunce e 496 arresti per reati tributari.

«I controlli sulla spesa pubblica prendono le mosse dalla collaborazione con i diversi ministeri e gli altri enti pubblici che gestiscono le risorse, grazie alla quale i nostri Reparti speciali possono analizzare le posizioni dei soggetti beneficiari dei finanziamenti per individuare quelle connotate da profili di rischio - spiega il generale Nastasia, capo dell'Ufficio Tutela uscite e mercati del Comando generale -. Non è solo repressione, ma soprattutto prevenzione: è fondamentale agire presto per recuperare le somme indebitamente percepite e bloccare le successive erogazioni».

«Le nostre indagini sono "su misura" - sottolinea l'alto ufficiale - perché si adattano in ragione dell'evoluzione dei sistemi di frode utilizzati e sono selettivamente orientate verso obiettivi predeterminati. I sistemi di frode scoperti sono poi illustrati nell'ambito della "Rete dei referenti antifrode del Pnrr", tavolo tecnico istituito presso la Ragioneria generale dello Stato», cui partecipano rappresentanti di tutte le Amministrazioni centrali titolari di risorse Pnrr, nella prospettiva di consentire l'adozione delle necessarie misure». Analoghe metodologie sono utilizzate anche sul fronte della tutela della spesa pubblica nazionale. Negli ultimi 17 mesi in questo settore la Guardia di finanza ha effettuato 31.010 interventi, dei quali 27.623 sul reddito di cittadinanza (sostituito nel 2024 dall'assegno di inclusione), con indebite percezioni per oltre 120 milioni di euro. La collaborazione con le Procure ha portato invece a più di 20mila indagini, oltre 28mila denunce e la scoperta di danni erariali per 2,57 miliardi



Corriere della Sera

Economia e politica

di euro. Novantuno milioni sono stati poi sequestrati su ordine della Procura europea, che coordina le indagini sulle frodi al bilancio dell'Ue.

Il Fatto Quotidiano

Economia e politica

Banche e governo, ecco i nuovi furbetti del "concertino"

In finanza non ci sono buoni e cattivi. Difficile e inutile, dunque, schierarsi come fan tra i tifosi dell'uno o dell'altro fronte che si stanno combattendo in questi mesi nell'ultima guerra per banche.

Unicredit, Mediobanca, Montepaschi, Bpm Impossibile però non rendersi conto che quello che sta avvenendo, al di là delle technicalities bancarie, di Ops e Abb, di scalate e "concerti", è un gigantesco tentativo di ridisegnare i rapporti di potere politico-finanziari in Italia. Sono soprattutto due le operazioni in corso.

Nella prima, Unicredit prova a conquistare Banco Bpm per fare una banca più grande e più solida. Ieri ha avuto il via libera della Dg Comp della Commissione europea. Ma il governo italiano - che dovrebbe dettare le regole uguali per tutti, non giocare per una squadra in campo - la sta bloccando, sfoderando l'arma fine di mondo della Golden share: la fusione Unicredit-Bpm non s'ha da fare. Il ministro Giorgetti considera Bpm ancora la banca della Lega (ricordate Credieuronord?)

) e la vuole libera e bella, ma soprattutto disponibile e controllabile, anche se una integrazione con Unicredit avrebbe senso di mercato e creerebbe valore per entrambe. Curioso, il cartellino giallo della Golden share esibito dal governo in nome della "sicurezza nazionale", per "non far andare all'estero il risparmio degli italiani". Mai fatto prima. Oltretutto per una banca italiana e per un'operazione Italia su Italia.

La seconda operazione è perfino più incredibile. Un uomo potentissimo a Roma ma non ancora al Nord, Francesco Gaetano Caltagirone, si è lanciato alla conquista del boccone più prezioso della finanza italiana, Assicurazioni Generali. In alleanza con i quasi-francesi di Delfin (famiglia Del Vecchio), assedia da anni Mediobanca e Generali. Poiché l'Europa gli ha spiegato che per controllare un istituto finanziario ci vuole un istituto finanziario, ha conquistato il controllo di fatto di una banca, Montepaschi, che doveva tornare sul mercato dopo il salvataggio del governo. Come ha fatto? Con un giochetto apparecchiato dal governo Meloni che ha incaricato dell'operazione la piccola Banca Akros: questa ha lasciato fuori dalla porta Unicredit, che voleva il 10% della banca di Siena, e ha assegnato in famiglia il 15% a quattro amici al bar di Calta: Delfin (3,5%), Bpm (5%), Anima (3%) e lo stesso Caltagirone (3,5%). A questo punto ecco Montepaschi pronta a lanciare l'assalto a Mediobanca, per poi conquistare anche il boccone grosso, Generali. Se questa operazione è "concerto", se è stato commesso il reato di agiotaggio, o ostacolo alla vigilanza, o manipolazione del mercato, lo verificherà la Procura di Milano e lo decideranno



Il Fatto Quotidiano

Economia e politica

i giudici (obbligati dai fatti a entrare in partita: non si osi parlare come al solito di "ingerenza"). Ma fin da ora è chiaro che, reati o non reati, è in corso una manovra di potere che piega il mercato - elogiato in verità da tutti solo quando conviene - e impone invece le decisioni della politica. Ne sanno qualcosa Gaetano Caputi e Marcello Sala, che hanno gestito i dossier per conto del governo. In nome di una "italianità delle banche" a doppio standard. Siamo ancora lì, all'"italianità delle banche", come ai tempi dei Furbetti del quartierino, quelli di Fiorani che dava il bacio in fronte al governatore Fazio, quelli di Ricucci che voleva assaltare il Corrierone, quelli di Fassino che chiedeva: "Abbiamo una banca?". Oggi a chiederlo è Giorgia. Ma questa volta lo schieramento mediatico apparecchiato per l'operazione Meloni Generali è imponente, con tutti i fogli di Caltagirone e di Angelucci a testate unificate. E con il più simpatico (e impudente) di tutti, Luigi Bisignani, che descrive l'assalto come "il Palio del potere finanziario tra le contrade incappucciate di Parigi contro quelle di Siena", proprio lui che è un esperto del ramo.

Il Mattino

Economia e politica

Per il terzo anno di fila il Sud cresce di più della media nazionale

Nando Santonastaso

Tira sempre il Sud. Ad un ritmo meno intenso, certo, e con margini di crescita più ridotti ma che la ripresa post Covid del Paese sia dipesa nell'ultimo triennio soprattutto dal Mezzogiorno è un dato di fatto. Lo certifica la Svimez attraverso l'analisi del Pil 2024 delle singole regioni presentata ieri alla Stampa estera di Roma. In assoluto è il Centro ad avere registrato nell'anno la performance migliore tra le macroaree (+1,2%, con il Lazio primatista assoluto tra le regioni con +1,8%, trascinato soprattutto dal farmaceutico, davanti a Sicilia +1,5%, e Campania +1,3%). Ma il +1% del Sud è comunque superiore per il terzo anno consecutivo alla media nazionale (+0,7%) e a quelle del Nord Ovest (+0,9%) e del Nord Est (-0,2%, a riprova della perdurante stagnazione di questi territori). E se si considera il dato complessivo 2022-24 si ha la conferma del traino meridionale dell'economia italiana: il Pil è cresciuto dell'8,6% al Sud contro il 5,6% del Centro-Nord, con uno scarto cumulato di 3 punti percentuali, e il 6,2% della media nazionale. Sempre nel triennio, in termini di crescita cumulata del Pil, Sicilia (+11,2%), Campania (+9,5%) e Abruzzo (+9,2%) hanno registrato risultati superiori alla media del Mezzogiorno.

L'ANALISI Dietro queste percentuali si legge soprattutto la spinta del Pnrr e dunque degli investimenti pubblici. La Svimez ha stimato che il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha offerto un contributo alla crescita del Pil nel 2024 pari allo 0,6 punti percentuali nel Mezzogiorno e a 0,4 punti nel Centro-Nord. Ne ha beneficiato in particolare il settore delle costruzioni (+3% contro il + 0,6% del Centro-Nord), in continuità con il biennio precedente, con Sicilia e Campania ancora sugli scudi per valore aggiunto, rispettivamente pari a +6,3% e +5,9%. Ma a risultare determinante è stata la capacità dei Comuni meridionali di cogliere la grande opportunità del Piano nazionale di ripresa e resilienza. «Tra il 2022 e il 2024, gli investimenti comunali sono aumentati del 75,3% nel Mezzogiorno, passando da 4,2 a 7,4 miliardi, più di un terzo del dato nazionale, con gli enti locali che hanno realizzato nell'anno investimenti per 21,7 miliardi, +64% rispetto al 2022», spiega Svimez. Più di 1,7 miliardi quelli relativi alla sola Campania, seconda alle spalle della Lombardia e davanti a Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. Anche al Sud, come un po' in tutta Italia, «l'effetto del Pnrr sugli investimenti comunali emerge dall'impennata di risorse osservata per alcune voci di spesa riconducibili alle missioni del Piano, legate soprattutto alla realizzazione delle infrastrutture sociali (edilizia scolastica e abitativa). La spesa destinata ai fabbricati ad uso scolastico è infatti raddoppiata, passando da 1,7 a 2,8 miliardi tra il 2022 e il 2024. Incrementi altrettanto significativi si riscontrano anche per gli investimenti in nuovi impianti sportivi e in fabbricati ad uso abitativo», puntualizza l'Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno. Ma tutto questo sforzo, questa impennata di opere pubbliche cioè, non sarebbe stato possibile senza



Il Mattino

Economia e politica

un'adeguata e in gran parte inedita risposta del sistema locale della Pubblica amministrazione. «Oltre alla soddisfacente capacità dei Comuni nell'attuare le misure del Pnrr, l'aumento degli investimenti in opere pubbliche va ascrivito anche alla migliorata efficacia realizzativa delle amministrazioni e alla maggiore flessibilità introdotta con la modifica del Patto di stabilità interno».

C'è infatti un dato da sottolineare a questo proposito nello studio Svimez: l'incremento del 5,1% degli addetti nella PA meridionale, una variazione sensibilmente superiore a quanto registrato nello stesso anno nelle restanti aree (Nord-Est: +3,9%; Nord-Ovest: -0,9%; Centro: -0,8%). Il presunto tallone d'Achille del Sud, insomma, si è rivelato un fattore positivo a tutti gli effetti recuperando credibilità alla macchina amministrativa locale, a dispetto di pregiudizi, tagli e scetticismo.

I SETTORI Il Sud 2024 è anche la conferma della sostanziale tenuta del comparto industriale (+0,1%) che si riflette però sulla frenata dell'export, condizionata anche nel 2024 dalla crisi dell'automotive. Bene invece i servizi, «il settore spiega lo studio Svimez, presentato dal direttore Luca Bianchi che rappresenta il secondo pilastro della crescita del Pil meridionale nel 2024. Il valore aggiunto del comparto registra un aumento medio dello 0,7% nelle regioni meridionali, a fronte di un +0,5% nel resto del Paese, con Abruzzo (+1,5%), Sicilia (+1,3%) e Campania (+1,1%) su valori superiori all'1%». Tira il turismo, ovviamente: «La forbice della crescita del valore aggiunto a favore del Mezzogiorno è più ampia per i comparti che risentono positivamente anche della spesa turistica relativi a commercio, trasporti, servizi di alloggio e ristorazione, cresciuti nel Mezzogiorno dello 0,8% a fronte di una flessione del -0,2% nel Centro-Nord. In questo ambito, Basilicata, Sardegna e Molise registrano le migliori performance al Sud».

L'OCCUPAZIONE Ed è dal turismo che arriva un contributo importante anche alla crescita occupazionale del Sud, collocatasi a +2,2% in totale (pari a 142mila nuove unità), superiore alla media nazionale (+1,5%) anche stavolta per il terzo anno consecutivo (il Mezzogiorno copre di fatto il 40% dell'incremento nazionale dell'anno). I servizi legati al turismo (come alloggio e ristorazione), fanno segnare +5,4% al Mezzogiorno a fronte di un +2,1% nazionale mentre si registra un +5,6% di occupati meridionali nel commercio, la percentuale maggiore nel Paese. Colpisce anche un dato in controtendenza rispetto all'andamento nazionale: nei servizi Ict, il Mezzogiorno è l'unica area in crescita (+0,9%). Per Svimez i dati sull'occupazione si spiegano soprattutto con la crescita del lavoro povero, a più basso impatto salariale in sostanza che interesserebbe il 31,2% dei lavoratori, pari in numero assoluto a oltre 1,8 milioni. In sostanza, rispetto al 2023, il recupero occupazionale non sembra aver alleviato questo fenomeno che «risulta in legger

o peggioramento al Sud». © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Economia e politica

La stangata delle esportazioni la macro area perde 5 miliardi

L'andamento. In un contesto di contrazione generale Piemonte e Liguria hanno fatto peggio della media italiana con -4,9% e -24,2%. Coscia (Unioncamere): accelerare su diversificazione settoriale e geografica

Filomena Greco

Il 2024 è costato al NordOvest 5 miliardi di esportazioni in meno rispetto all'anno prima. Hanno pesato la riduzione delle esportazioni dal Piemonte (-4,9%) e dalla Liguria (-24,1%) mentre la Valle d'Aosta ha registrato un incremento dell'11,1%. I primi dati del 2025 non sembrano poter indicare un cambio di direzione, perché l'ultima rilevazione dell'Istat (nazionale) fa sì emergere nel primo trimestre dell'anno un incremento tendenziale del 3,2%, cui però contribuiscono soprattutto settori come la farmaceutica (+41,9%), i mezzi di trasporto, esclusi gli autoveicoli (+21,2%), metalli di base, escluse macchine e impianti (+5,8%) e prodotti alimentari (+5,5%). E in questo contesto il Piemonte registra ad esempio un calo del 3,5%. In un contesto di contrazione dell'export in Italia dello 0,4%, l'anno scorso, Piemonte e Liguria hanno fatto peggio della media. La debolezza del settore automotive, in particolare, ha penalizzato la regione subalpina che ha visto calare da 63,6 miliardi a 60,5 miliardi le esportazioni con l'estero, mantenendo una bilancia commerciale positiva, per circa 15 miliardi. Un risultato che, a fronte di una crescita a doppia cifra delle esportazioni della Toscana, ha fatto scivolare il Piemonte dalla quarta alla quinta posizione tra le regioni esportatrici italiane. «L'analisi dei recenti dati sull'interscambio commerciale del Piemonte evidenzia una performance che, pur mostrando segnali di tenuta in settori chiave, necessita di un impulso strategico per un rafforzamento strutturale» mette in evidenza il presidente di Unioncamere Piemonte Gian Paolo Coscia. Il tema è chiaro: a fronte di politiche commerciali inedite come quelle ad esempio promosse dall'amministrazione Trump e in relazione a potenziali rischi legati alla dipendenza della manifattura da materie critiche come le terre rare, per le imprese è fondamentale cercare nuovi mercati e rafforzare ancora di più i legami con le filiere europee. «Le esportazioni regionali, trainate prevalentemente da alcuni dei comparti tradizionali quali l'alimentare e la gomma-plastica, rivelano una solida base produttiva.

Tuttavia, per incrementare la competitività sui mercati globali, è imperativo accelerare sulla diversificazione, sia settoriale che geografica» spiega ancora Coscia. Un altro tema è quello dell'innovazione e del valore aggiunto "a bordo" dei manufatti nostrani.

«Si deve incentivare la transizione verso produzioni a più elevato valore aggiunto, potenziando filiere innovative come l'aerospazio, il biomedicale e il greentech. Parallelamente, è cruciale supportare le Pmi nell'accesso a nuovi mercati emergenti, riducendo la dipendenza da destinazioni consolidate. Investimenti mirati in digitalizzazione, sostenibilità dei processi produttivi e alta formazione diventano leve fondamentali».



Il Sole 24 Ore

Economia e politica

Infine, un rafforzamento delle sinergie tra sistema produttivo, mondo della ricerca e istituzioni regionali «appare indispensabile per promuovere un'offerta integrata e tecnologicamente avanzata, capace di cogliere le sfide e le opportunità della domanda internazionale» conclude il presidente del sistema camerale piemontese che ha visto l'arrivo, al vertice della Cdc di Torino, di Massimiliano Cipolletta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Economia e politica

L'intervista. Kristalina Georgieva. La direttrice generale del Fondo monetario internazionale: «La frenata degli Stati Uniti ha ricadute per tutti»

«Nessuno vince in una guerra commerciale»

Gianluca Di Donfrancesco

A Roma per partecipare al vertice Ue-Africa, la direttrice generale dell'Fmi, Kristalina Georgieva, traccia un quadro della situazione economica globale, tra dazi e conflitti. E all'Italia raccomanda la piena attuazione del Pnrr e riforme, per accelerare la crescita.

Partiamo dal summit Ue-Africa.

Che cosa si aspetta?

Vedo questo vertice come un'opportunità per celebrare la resilienza che i Paesi africani hanno dimostrato e rafforzare ulteriormente il sostegno dei partner dell'Africa. Permetterà di fare il punto sui progetti concreti che promuovono lo sviluppo dell'Africa nel quadro del Piano Mattei e del Global Gateway della Ue. L'Italia e i partner europei hanno già investito pesantemente in infrastrutture sostenibili, trasformazione agroalimentare, energia pulita e connettività digitale in tutta l'Africa. Al summit, spero che potremo delineare come questi sforzi possono essere accelerati, creando posti di lavoro e rivitalizzando le comunità. Altrettanto importanti saranno le discussioni sul rafforzamento del commercio intra africano, in particolare nell'ambito dell'Area continentale di libero scambio.

Quando Europa e Africa lavorano insieme, mettendo in comune finanziamenti, competenze e tecnologia, diventano più prospere e sicure. Sono grata alla premier Meloni per l'invito al vertice. In un mondo di maggiore incertezza, una cooperazione più profonda è la chiave per sbloccare vantaggi condivisi e l'Fmi ha un ruolo unico da giocare a questo riguardo.

Il servizio del debito estero costerà ai Paesi africani 89 miliardi di dollari nel 2025, secondo le stime del G20. Molti di questi Stati sono finanziariamente vulnerabili. Per parlare in modo credibile di cooperazione equa, non si dovrebbe prima affrontare questo problema?

Ha ragione: gli elevati oneri del debito sono un vero e proprio freno allo sviluppo. Molti Paesi spendono un'ampia parte delle loro entrate in interessi anziché in scuole, ospedali o strade. La pandemia e i successivi shock globali hanno spinto bruscamente verso l'alto i rapporti debito-Pil e anche se questi si sono stabilizzati in molti casi, la pressione rimane intensa. E sì, abbiamo bisogno di una soluzione duratura basata su tre pilastri: più forte riscossione delle entrate interne; continuo sostegno a condizioni agevolate da parte dei creditori ufficiali; aumento degli investimenti privati. Nei casi



Il Sole 24 Ore

Economia e politica

in cui il debito supera chiaramente la capacità di rimborso, una attenta ristrutturazione può liberare risorse per la crescita. Ma la ristrutturazione da sola non basta.

Deve essere abbinata a riforme volte a migliorare i sistemi fiscali, ad aumentare la trasparenza del debito e a rafforzare le istituzioni, in modo che, una volta ritrovata la stabilità, i Paesi rimangano su un percorso sostenibile. All'Fmi sosteniamo attivamente i nostri membri nella riduzione sostenibile dei livelli di debito, attraverso azioni interne e mobilitando finanziamenti agevolati e investimenti esteri.

In aprile, l'Fmi ha tagliato le stime di crescita globale per il 2025 al 2,8%, un livello storicamente basso. Intanto, i conflitti non sono stati risolti e c'è l'escalation tra Israele e Iran. Pensa che ci saranno ulteriori revisioni al ribasso nei prossimi aggiornamenti delle previsioni?

Le nostre previsioni di riferimento di aprile riflettevano la notevole incertezza di quel momento, in particolare l'acuta escalation delle tensioni commerciali e la conseguente imprevedibilità politica. Da allora, abbiamo assistito ad alcuni sviluppi che potrebbero migliorare leggermente le prospettive a breve termine. Questi includono recenti accordi commerciali, come l'allentamento dei dazi tra Usa e Cina e tra Usa e Regno Unito, nonché l'annuncio degli Usa del 9 aprile di sospendere molti aumenti tariffari. Mentre gli Usa hanno introdotto nuovi dazi su alcune importazioni di acciaio e alluminio, la tendenza più ampia dei negoziati è benvenuta e potrebbe contribuire a moderare la frenata sull'attività globale. Tuttavia, rimaniamo in un contesto altamente incerto. Alcuni dati recenti mostrano che la crescita è stata anticipata, in vista delle azioni sui dazi, e ora stiamo vedendo un quadro contrastante negli indicatori ad alta frequenza, compresi alcuni segni di deviazione dei flussi commerciali.

Ma gli sviluppi geopolitici possono aumentare i rischi al ribasso per l'economia globale. Per quanto riguarda l'escalation tra Israele e Iran, abbiamo visto i prezzi del petrolio salire a circa 75 dollari al barile e stiamo monitorando attentamente ogni potenziale perturbazione sui mercati. Restate sintonizzati: il prossimo mese pubblicheremo l'aggiornamento dell'outlook economico globale.

Nelle vostre previsioni, gli Usa rallentano notevolmente. La riforma fiscale di Donald Trump aggiungerà 2.800 miliardi di dollari al già alto debito pubblico in dieci anni. Da motore della crescita, gli Usa stanno diventando un rischio globale?

Gli Usa sono un attore centrale nell'economia globale, quindi un rallentamento ha ricadute ovunque. Nelle nostre previsioni di riferimento di aprile, si prevedeva che la crescita Usa rallentasse all'1,8% nel 2025, a causa dell'aumento dell'incertezza commerciale e del raffreddamento della spesa interna. Allo stesso tempo, l'aumento dei deficit fiscali e del debito pubblico richiedono molta attenzione: se lasciati incontrollati, possono minare la fiducia dei mercati, allontanare gli investimenti privati e limitare la capacità di risposta agli shock futuri. Da un punto di vista globale, persistenti deficit

Il Sole 24 Ore

Economia e politica

fiscali Usa contribuiscono agli squilibri globali e alle pressioni sui flussi di capitale, anche per le economie più vulnerabili. Ecco perché continuiamo a sottolineare l'importanza di ricostruire i cuscinetti fiscali, garantire la prevedibilità delle politiche e lavorare con altri Paesi per mantenere aperti i mercati.

Le guerre commerciali non hanno senso economico: stiamo assistendo a un ritorno alla supremazia della politica sull'economia, dopo una lunga era di presunta subalternità?

La politica e l'economia sono da sempre intrecciate, ma dopo la Guerra fredda abbiamo assistito a un'apertura dei mercati senza precedenti. Oltre 2 miliardi di lavoratori sono entrati nelle catene globali del valore, sollevando milioni di persone dalla povertà e riducendo le disparità tra Paesi. Tuttavia, all'interno di molti Stati, non è stato fatto abbastanza per una condivisione ampia di questi guadagni, alimentando la reazione politica degli ultimi anni. Ma una cosa è chiara: nessuno vince in una guerra commerciale. Le nostre analisi mostrano che un'escalation delle tensioni commerciali e l'elevata incertezza politica colpiscono la crescita e fanno salire i prezzi.

Il Pil italiano è tornato alla crescita zero-virgola, nonostante il Pnrr. Quali sono le vostre raccomandazioni?

L'Italia ha mostrato una benvenuta resilienza: la crescita del primo trimestre è stata sostenuta da investimenti e consumi, mentre l'occupazione ha raggiunto un livello record. Tuttavia, l'incertezza nel commercio globale pesa su fiducia ed esportazioni e rimangono gli ostacoli a lungo termine, come l'invecchiamento della popolazione.

Prevediamo una crescita di circa lo 0,4% quest'anno, per salire allo 0,8% circa nel 2026, quando il Pnrr avrà pieno effetto e la domanda estera si rafforzerà. Per assicurarsi una crescita più forte e duratura, l'Italia deve adempiere agli impegni assunti nell'ambito del Pnrr, completando in tempo progetti infrastrutturali fondamentali, e deve sostenere lo slancio delle riforme.

Ciò significa investire nello sviluppo delle competenze, aumentare la partecipazione della forza lavoro, soprattutto tra le donne, snellire l'amministrazione pubblica e promuovere l'innovazione. Così facendo, l'Italia può aumentare la produttività, contrastare le pressioni demografiche e costruire un'economia più inclusiva per i prossimi decenni. Come ho detto durante le nostre riunioni di primavera a Washington, in aprile, la strada è ripida e richiederà la nostra piena determinazione e duro lavoro. Per citare i ciclisti italiani: testa bassa e pedalare!

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Economia e politica

Dai bonus agli appalti truccati: la GdF sequestra 12,6 miliardi

L'anniversario. La mappa dell'economia illegale in 17 mesi di verifiche delle Fiamme Gialle: stanati 10mila evasori totali, 58mila lavoratori in nero, chiuse 5.442 partite Iva. Reati tributari a quota 21mila

Ivan Cimmarusti

ROMA Dal cuore del sommerso fiscale alle stanze ovattate della cripto-finanza, le Fiamme gialle hanno seguito la traccia dei soldi nell'economia parallela: bonus gonfiati, riciclaggio, corruzione, mafie e frodi sul Pnrr. Diciassette mesi d'indagini - dal 1° gennaio 2024 al 31 maggio 2025 - per un solo verdetto: 12,6 miliardi di euro complessivi finiti sotto sequestro.

Evasione fiscale Nascosti dietro nickname digitali o finte residenze, attivi tra cantieri, piattaforme online e uffici "fantasma", sono 9.139 gli evasori totali individuati dalla Guardia di finanza: contribuenti completamente sconosciuti al Fisco, molti dei quali operavano attraverso piattaforme nel commercio elettronico. La fotografia scattata dalle attività ispettive racconta di un sommerso ampio, composito, in evoluzione. Ma soprattutto sistemico.

Non si tratta solo di microevasione. La rete degli illeciti si estende oltre: 1.118 casi di evasione fiscale internazionale portano alla luce una galassia fatta di stabili organizzazioni occulte, transfer pricing manipolato e residenze fiscali fittizie. La macchina dell'elusione globale continua a correre, con sofisticazione crescente.

Il fronte penale si traduce in 20.918 denunce per reati tributari, con 496 arresti. Ma il dato più rilevante, per impatto economico, arriva dal versante dei crediti d'imposta: su delega della magistratura, le Fiamme gialle hanno individuato bonus edilizi ed energetici "gonfiati", spesso del tutto inesistenti o ad alto rischio fiscale. Un filone che, da solo, ha prodotto sequestri per oltre 6,2 miliardi di euro.

Non solo repressione: il lavoro di pulizia riguarda anche l'anagrafe fiscale. Sono 5.442 le partite Iva segnalate per cessazione e i soggetti proposti per la cancellazione dal sistema Vies, perché considerati ad elevata pericolosità fiscale.

Spesa pubblica Il cuore dell'attività ispettiva per la spesa pubblica è il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dal gennaio 2024 al maggio 2025, sono stati effettuati 14.428 controlli su bonus, crediti d'imposta, finanziamenti e appalti pubblici legati al Pnrr, per un totale di oltre 11,3 miliardi di euro monitorati. Verifiche spesso complesse, che mirano a prevenire abusi e infiltrazioni opache nella gestione dei fondi.

Come la rete ricostruita nel 2024, messa in piedi con triangolazioni finanziarie, passaggi transfrontalieri e falle normative per portare soldi in Cina. Sono stati intercettati 100 milioni di euro di origine



Il Sole 24 Ore

Economia e politica

illecita, in parte legata a frodi fiscali e in parte ad abusi sul Pnrr. L'analisi finanziaria ha svelato il meccanismo: denaro in uscita dall'Italia, diretto verso la Cina, transitando su conti correnti intestati a un soggetto che si presentava come "banca" o "istituto di pagamento". In realtà, nessuna licenza comunitaria valida, nessuna vigilanza effettiva. Solo l'apparenza - e una regia ben costruita.

In materia di appalti pubblici, la Guardia di finanza ha monitorato procedure di affidamento ed esecuzione per un valore complessivo superiore ai 17 miliardi di euro. L'azione del Corpo si è concentrata anche sul contrasto ai fenomeni corruttivi e agli altri reati contro la Pubblica amministrazione, facendo leva su indagini strutturate di natura tecnica, finanziaria e patrimoniale, finalizzate a ricostruire le dinamiche criminali e il ruolo dei soggetti coinvolti. Il bilancio è netto: 286 arresti, 2.419 denunce e sequestri di disponibilità per 275 milioni di euro.

La lotta agli sprechi va oltre. Sussidi, appalti, welfare: è su questi snodi cruciali della spesa pubblica nazionale che si sono concentrati anche gli sforzi delle Fiamme gialle. Sono stati eseguiti complessivamente 31.010 interventi. Una quota consistente - 27.623 operazioni - ha riguardato il controllo sul reddito di cittadinanza e sulle nuove misure di inclusione e supporto alla formazione e al lavoro. Le irregolarità relative ai finanziamenti nazionali, alla spesa previdenziale e assistenziale hanno superato gli 800 milioni.

Importante il contributo fornito nell'ambito della collaborazione con l'Autorità giudiziaria, sia penale che contabile. Sono state condotte 20.115 indagini su episodi di spesa pubblica irregolare, da cui sono scaturite oltre 28.207 denunce e 5.208 segnalazioni alla Corte dei conti, con l'accertamento di danni erariali per più di 2,57 miliardi di euro.

L'azione di contrasto alle frodi contro le risorse dell'Ue ha consentito di accertare contributi indebitamente percepiti per oltre 1,12 miliardi di euro. Decisiva la cooperazione sul campo con la Procura europea: 1.073 indagini avviate, 538 persone denunciate, sequestri per oltre 91 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Economia e politica

Sugar tax, ora un rinvio ponte Sei mesi poi scelte in manovra

Manovrina. Nel Dl dell'Economia atteso oggi in Consiglio dei ministri lo slittamento dal 1° luglio al 1° gennaio 2026 dell'entrata in vigore dell'imposta sulle bibite. In arrivo anche l'Iva al 5% sull'arte

Marco Mobili, Giovanni Parente

ROMA È atteso oggi in Consiglio dei ministri il settimo rinvio della Sugar tax.

L'entrata in vigore della tassa sulle bevande zuccherate, che sulla carta sarebbe dovuta scattare il 1° luglio, è destinata infatti a slittare di almeno altri sei mesi. La misura, su cui è al lavoro il governo, verrà inserita nel nuovo decreto dell'Economia che dovrebbe contenere tra l'altro anche la riduzione dell'Iva sulle opere d'arte, la soluzione sul payback per i dispositivi medici e altre misure in materia finanziaria.

La Sugar tax, introdotta nel 2019 dal secondo governo Conte ma, come detto, da allora mai applicata, non piace alle imprese che producono e vendono bevande analcoliche in quanto temono un freno agli investimenti (stimati in oltre 46 milioni) e un calo degli acquisti di materia prima per oltre 400 milioni, così come un taglio del 10% del fatturato secondo le ultime stime di Assobibe.

L'associazione ha sempre chiesto, trovando la sponda soprattutto del leader di Forza Italia, Antonio Tajani, un rinvio di 12 mesi, così da accorpare la tassa sullo zucchero alla scadenza della Plastic tax, posticipata (con il decreto Superbonus) al 1° luglio 2026. Ma al momento il nuovo Dl prevede solo un rinvio ponte fino al prossimo 1° gennaio, lasciando al governo scelte differenti da fare solo in legge di Bilancio.

Nel decreto dell'Economia è atteso anche il taglio dell'Iva sulla cessione delle opere d'arte: l'asticella dovrebbe scendere dal 22% al 5%, seguendo così l'esempio di altri Paesi europei, come Francia e Germania che l'hanno portata rispettivamente al 5,5% e 7 per cento. Già a marzo il ministro della Cultura Alessandro Giuli aveva assicurato che il Mef avrebbe trovato le risorse necessarie per garantire al mercato italiano delle gallerie e delle mostre d'arte di poter restare competitivo e di poter stimolare gli investimenti dall'estero.

A meno di sorprese dell'ultima ora, nella "manovrina d'estate" sarebbe attesa anche la soluzione della tagliola del payback a carico delle imprese del settore del biomedicale per lo sfioramento del tetto di spesa degli acquisti dei dispositivi medici (dalle garze alle siringhe fino alle Tac) da parte degli ospedali. Un fardello che vale ancora circa 1 miliardo e che potrebbe vedere uno "sconto" di circa il 50% (350 milioni li metterà il Mef mentre le Regioni dovrebbero rinunciare a 120 milioni). Si potrebbe valutare anche una franchigia per esentare dal pagamento le aziende più piccole. C'è l'ipotesi che sia rivisto al rialzo per il futuro anche il tetto di spesa per gli acquisti oggi al 4,4% del Fondo sanitario.



Il Sole 24 Ore

Economia e politica

Tra le misure messe a punto dall'Economia dovrebbe trovare posto anche un intervento destinato a prorogare il termine attualmente fissato al 30 giugno 2025 relativo alla richiesta di autorizzazione alla Consob per continuare a operare da parte dei fornitori di servizi relativi a cripto attività (i cosiddetti "casp"). Una scadenza che arriva dal regolamento Micar sui mercati delle cripto attività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Economia e politica

Uil: alta l'età pensioni, uscire a 62 anni

Marco Rogari

L'età legale di pensionamento più alta tra i Paesi Ue e assegni non adeguati. È la fisionomia pensionistica dell'Italia che emerge da un'analisi comparativa sui temi previdenziali italiani ed europei a cura del servizio Stato sociale, Politiche economiche e fiscali della Uil. Uno studio in cui si ricorda che la "soglia" per la pensione nel nostro Paese è a 67 anni per entrambi i sessi: «un parametro, peraltro, legato all'aspettativa di vita» che è «destinato ad aumentare fino a 71 anni entro il 2060». Di qui la richiesta della Uil di riaprire il confronto sulla previdenza con il governo. Con l'obiettivo, come afferma il segretario confederale Santo Biondo, di introdurre una pensione flessibile a partire da 62 anni, senza penalizzazioni, con il riconoscimento pieno dei lavori gravosi e usuranti, e garantendo «la giusta attenzione per le donne e i giovani».

In quest'ultima direzione va l'appello della Uil a «ripristinare Opzione donna alle condizioni previgenti, con l'età di accesso fissata a 58 anni e senza limitazioni discriminanti».

Lo studio evidenzia come in Italia l'età legale di uscita sia già la più alta nella Ue insieme alla Grecia, i Paesi Bassi e la Danimarca e sia anche a rischio di ulteriore innalzamento di tre mesi nel 2027 e di ulteriori due mesi nel 2029 alla luce dell'aumento dell'aspettativa di vita a 65 anni calcolato dall'Istat. Diversa, invece, è la situazione negli altri Paesi europei, come Francia, Spagna, Germania, Paesi bassi e Irlanda, dove - si legge nell'analisi del sindacato - si riconosce la necessità di flessibilità, gradualità e differenziazione in base ai lavori svolti».

La Uil osserva che anche il governo Meloni, «che aveva promesso di superare la legge Fornero, ha adottato delle misure che rendono il percorso verso una pensione dignitosa sempre più difficile». Ma ora è fondamentale aprire «un confronto strutturato e permanente con il Governo, per una riforma organica delle pensioni, capace di rispondere ai bisogni reali del nostro Paese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



Il comandante del III reparto Gdf spiega a ItaliaOggi l'attività di contrasto all'evasione

Cessione dati personali con Iva

Vinciguerra: non è escluso intervento del legislatore Ue

CRISTINA BARTELLI

Cessione dati alle piattaforme, l'Iva si paga a determinate condizioni e non è escluso che sul punto intervenga il legislatore Ue. Mentre oltre la sproporzione tra numero di follower e imposta dichiarata, i creator di contenuti digitali provano a eludere il fisco costruendo società schermo dove far affluire i compensi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di immagine del creator. Sono queste alcune analisi fornite da Luigi Vinciguerra, capo del III reparto operazioni della Guardia di finanza a ItaliaOggi che sulla permuta Iva anticipa che: «non è escluso un futuro intervento del legislatore europeo, al fine di garantire un approccio uniforme a livello unionale.

» D. Quali sono i primi dati operativi della vostra attività di contrasto all'evasione fiscale per quest'anno?

L'azione della Guardia di Finanza nel settore della tutela delle entrate è stata incentrata sull'individuazione delle forme più insidiose di evasione, elusione e frode fiscale secondo un approccio tax gap driven, mediante l'esecuzione di indagini di polizia giudiziaria, volte a reprimere le violazioni fiscali più gravi e dannose, e interventi di polizia tributaria di iniziativa, finalizzati alla constatazione delle irregolarità afferenti agli illeciti posti in essere da contribuenti connotati da significativi profili di rischio.

Al riguardo, nel corso del 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, le attività ispettive del Corpo hanno consentito di intercettare 9.139 evasori totali, ossia esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco e 58.315 lavoratori in "nero" o irregolari.

I soggetti denunciati per reati tributari sono 20.918, di cui 496 tratti in arresto. A seguito di indagini delegate dall'Autorità giudiziaria, sono stati inoltre cautelati e segnalati all'Agenzia delle entrate crediti d'imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica inesistenti o ad elevato rischio fiscale, nonché sequestrati beni costituenti profitto dell'evasione e delle frodi fiscali, per un valore di oltre 6,2 miliardi di euro.

D. Quali sono le principali irregolarità che emergono dall'economia digitale e dai professionisti influencer, content creator eccetera?

Il settore della creator economy sta registrando una crescita significativa e comincia ad assumere un peculiare rilievo nell'economia nazionale.

Per tale ragione, nel 2023 abbiamo sottoscritto con l'Agenzia delle entrate un innovativo memorandum



Italia Oggi

Economia e politica

operativo congiunto per il contrasto all'evasione fiscale nello specifico settore. Il percorso di analisi avviato ha fatto emergere numerose posizioni caratterizzate da sintomatici elementi di evasione, basati sull'apparente incongruenza tra la rilevata popolarità sui social network (numero di "follower") e la capacità contributiva dichiarata. Le attività ispettive successivamente condotte hanno consentito di rilevare la presenza di irregolarità di varia natura, tra cui l'omessa dichiarazione dei ricavi derivanti dall'attività esercitata da parte di creator per l'acquisto di contenuti vari (come foto e video), l'utilizzo strumentale di schermi societari, verso i quali far affluire i compensi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di immagine del creator, beneficiando di un regime fiscale più vantaggioso, o ancora il fittizio trasferimento della residenza all'estero, allo scopo di sottrarre interamente a imposizione i redditi derivanti dall'attività di creator.

D. Indagini fiscali sulla permuta e l'IVA. A che punto siamo? Come si stanno sviluppando i vostri rilievi?

R. La Guardia di finanza effettua una costante analisi dell'evoluzione dei modelli di business e dei connessi aspetti di natura fiscale, al fine di individuare eventuali condotte di evasione. In tale contesto, abbiamo svolto degli approfondimenti in ordine ai riflessi tributari - ai fini dell'imposta sul valore aggiunto - correlati alle operazioni poste in essere dalle piattaforme digitali. Mi riferisco, più nel dettaglio, alle prestazioni di servizi gratuite rese dai social network nei confronti dei propri utenti, in cambio del consenso da parte dei propri iscritti all'utilizzo dei dati personali.

D. Da dove siete partiti per le analisi?

R. In tale ambito, occorre prendere le mosse dai contenuti del Working paper rilasciato dal Comitato IVA della Commissione europea nell'ottobre 2018 e dalle conclusioni raggiunte dal Consiglio di Stato che, con una sentenza del 2021, ha riconosciuto la natura sinallagmatica del rapporto in essere tra il social network e i suoi clienti nazionali. In altri termini, la piattaforma offre uno o più servizi senza ricevere un corrispettivo monetario, ottenendo in contropartita i dati inseriti dall'utente. Si tratta di uno "scambio" che, a determinate condizioni, potrebbe assumere rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. In particolare, secondo l'orientamento patrocinato dal Comitato IVA, laddove emerga che la quantità e/o la qualità dei dati personali forniti dall'utente siano idonee a incidere sulle modalità di erogazione del servizio ad opera della piattaforma (ove cioè sussista un "direct link" tra informazioni condivise e fruizione del beneficio digitale), allora tali prestazioni sarebbero da considerarsi imponibili ai fini IVA. Ove, invece, risulti che i servizi informatici siano offerti alle stesse condizioni a tutti gli utenti, tali prestazioni sono da considerarsi irrilevanti ai fini IVA.

Italia Oggi

Economia e politica

Ne deriva, pertanto, la necessità di un approccio che tenga conto delle specificità del singolo caso e, dunque, delle concrete modalità di erogazione dei servizi da parte della piattaforma al fine di stabilire compiutamente se gli stessi siano da ritenere assoggettabili a IVA. Stiamo parlando di un contesto innovativo e complesso per cui, considerato che l'IVA costituisce un'imposta armonizzata, non è escluso un futuro intervento del legislatore europeo, al fine di garantire un approccio uniforme a livello unionale.

D. Le carte ricaricabili, le app di micropagamenti possono essere considerati il nuovo nero, se sì ci può spiegare cosa avete rilevato?

R. Tra i compiti assegnati alla Guardia di finanza rientra il controllo del rispetto dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi giornalieri, al fine di sterilizzare le eventuali forme di "evasione con consenso" tra venditore e acquirente. Si tratta di verificare "sul campo" il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa di settore con riferimento alla corretta memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei ricavi giornalieri. In tale contesto, è stato rafforzato il dispositivo di contrasto attraverso l'esecuzione di mirate campagne d'intervento rivolte verso le categorie economiche a più alto rischio.

Inoltre, nella prospettiva di rendere maggiormente efficace la nostra azione, abbiamo avviato specifiche iniziative finalizzate a riscontrare la presenza di eventuali scostamenti tra l'ammontare delle fatture emesse e/o dei corrispettivi trasmessi e l'importo dei pagamenti effettuati tramite dispositivi elettronici (il c.d. POS) nel medesimo periodo di riferimento.

Nel corso dei controlli svolti sono stati individuati contribuenti che hanno omesso di certificare - per significativi importi - le operazioni regolate mediante strumenti di pagamento elettronico.

D. La criminalità finanziaria cinese sembra essere molto radicata, dalle migliaia di partite IVA imputabili a un solo individuo a sistemi finanziari paralleli. Cosa sta succedendo? È una lotta a armi impari? La Guardia di finanza mantiene alta l'attenzione verso tale fenomeno. Testimonianza del nostro impegno sono i risultati conseguiti, sia in chiave preventiva con le proposte di cessazione di oltre 5.400 partite IVA a rischio dal 2024, sia repressiva mediante l'aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati. Le attività investigative svolte dai nostri Reparti hanno confermato la presenza e l'operatività, sempre più marcata, di sodalizi criminali anche stranieri, caratterizzati da una struttura incentrata principalmente su relazioni familiari e solidaristiche, di difficile permeabilità. In tali contesti è emerso l'utilizzo diffuso di articolati schemi fraudolenti quali, a titolo esemplificativo, le frodi all'IVA e doganali, attuate con società fittizie o aziende "apri e chiudi", la commercializzazione di prodotti contraffatti o l'intermediazione finanziaria abusiva.

D. Può fornirci qualche dettaglio in più sull'attività della Guardia di finanza a contrasto all'evasione

Italia Oggi

Economia e politica

fiscale internazionale?

Il contrasto dell'evasione fiscale internazionale costituisce una priorità operativa per la Guardia di finanza. Da gennaio 2024 a oggi, abbiamo sviluppato oltre 1.100 interventi ispettivi nello specifico settore.

Si tratta di un fenomeno evasivo "ad elevata intensità", la cui efficace riduzione consente il recupero delle risorse derivanti dalla commissione di illeciti tributari, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni occulte, residenze fiscali fittizie e manipolazioni di istituti di diritto tributario internazionale (beneficiario effettivo, disallineamenti da ibridi con trattamento fiscalmente asimmetrico da parte di due o più ordinamenti tributari), incidendo così in maniera concreta e rilevante sull'aumento del gettito. L'azione del corpo ha consentito di ottenere, tra gli altri, risultati particolarmente importanti nel contrasto all'evasione fiscale da parte di due gruppi multinazionali operanti nel settore delle piattaforme digitali per l'intermediazione di servizi alloggiativi. In entrambi i casi, le attività ispettive condotte da nostri Reparti hanno permesso di rilevare l'omesso versamento, in qualità di sostituto d'imposta, della ritenuta del 21 per cento sui canoni di locazione transitati all'interno del portale di prenotazione e corrisposti dagli avventori (cc.dd. "guest") in favore dei proprietari delle strutture alloggiative qualificabili come persone fisiche non esercenti attività d'impresa (cc.dd. "host"). Le società interessate hanno recentemente definito i propri debiti con l'Erario versando complessivamente oltre un miliardo di euro, a titolo di imposte, interessi e sanzioni. Da ultimo, un aspetto di tali controlli: far emergere (e recuperare) materia imponibile sottratta a tassazione "nel passato", significa anche aumentare il gettito "futuro", in quanto questi contribuenti, costretti a palesarsi al Fisco nazionale, continueranno a versare regolarmente le imposte anche per gli anni a venire.

SOSTENIBILITÀ E DIRITTI UMANI/ La bozza di riforma europea della direttiva CSDDD

Big obbligati alla due diligence

Le grandi imprese devono adottare la valutazione dei rischi

MONICA PETA

Solo le grandi imprese che, nell'esercizio finanziario precedente il 26 luglio 2028, registrano in media 5.000 dipendenti o un fatturato netto di 1,5 miliardi di euro, saranno comprese nella prima fase di applicazione degli obblighi della direttiva Ue n.

2024/1760, Corporate Sustainability Reporting Due Diligence, CSDDD, con semplificazioni delle informazioni al primo livello della catena del valore.

Il Consiglio dell'Unione europea con nota del 16 giugno 2025 ha divulgato i contenuti dei lavori della riunione del 24 giugno, che riguardano le modifiche alla CSDDD, e il recepimento dello slittamento alla data del 26 luglio 2028, adottata con la Direttiva 2025/794. In questa stessa sede il Consiglio propone la riduzione auspicata dalla proposta Omnibus del perimetro dei soggetti obbligati alla rendicontazione delle informazioni di sostenibilità che esclude le pmi non quotate. L'obbligo includerebbe già le imprese con una media di mille dipendenti, e in questa sede verrebbe aggiunta l'indicazione del fatturato di 450 milioni di euro.

Si tratta di semplificazioni dirette ad alleggerire gli oneri delle imprese, garantire informazioni oggettive e affidabili con sforzi ragionevoli e tempi sufficienti per predisporre adeguati processi di due diligence.

Due diligence con soglia più elevata nella prima ondata. L'attuazione degli obblighi di due diligence è attualmente prevista in due ondate: prima ondata 26 luglio 2028 e seconda ondata 26 luglio 2029. La prima ondata si riferisce alle società che hanno in media nell'esercizio fiscale più di 3000 dipendenti e un fatturato netto globale superiore a 900 milioni di euro nell'ultimo esercizio finanziario precedente il 26 luglio 2028. La proposta di innalzamento della soglia riguarderebbe il numero medio dei dipendenti che passerebbe da 3000 a 5000, e il fatturato globale che passerebbe da euro 900.000 ad euro 1,5 milioni.

Catena del valore limitata e approccio al rischio rilevante. Con la finalità di alleggerire gli oneri delle imprese, il Consiglio propone di restringere il perimetro d'identificazione e valutazione dei rischi e degli impatti negativi alle sole relazioni dirette della catena del valore. I requisiti di identificazione e valutazione degli impatti negativi dovrebbero riferirsi solo alle attività intrattenute con i partner commerciali di primo livello con le società controllate.

Tuttavia, nelle ipotesi in cui sussistano rischi identificabili con riferimento a partner commerciali o relazioni dell'impresa di secondo livello, ad esempio per i rischi di sfruttamento minorile, lavoro forzato, o inquinamento, e le informazioni siano oggettive e verificabili, la società sarebbe tenuta



Italia Oggi

Economia e politica

a condurre tutte le necessarie indagini estendendo il perimetro delle informazioni oltre al primo livello della catena del valore.

Pianificazioni a medio e lungo termine, più tempo per i piani di transizione ai cambiamenti climatici.

Il Consiglio propone una modifica all'approccio che l'impresa deve utilizzare per attuare modelli di transizione di decarbonizzazione adeguati.

Verrebbe richiesto alle imprese di individuare piani e azioni nel medio e lungo termine, coerentemente ai contenuti degli obblighi d'informativa dello standard European Sustainability Reporting Standards, ESRS, E1 ed in delle banche. A tal fine, e affinché le imprese possano prepararsi adeguatamente, il Consiglio propone lo slittamento dell'obbligo di due anni, al 2028.

Responsabilità civile nazionale dei governi non armonizzata. In ordine alla responsabilità civile nazionale dei governi, la Commissione proporrebbe di eliminare il regime di responsabilità armonizzato, mantenendo i requisiti per un accesso effettivo alla giustizia anche attraverso il diritto al risarcimento in tutti quei casi in cui una società è tenuta responsabile del mancato rispetto degli obblighi di due diligence previsti dalla direttiva Ue.

La Repubblica

Economia e politica

Fdl-Lega: no a scambi sul terzo mandato FI: discorso chiuso

Lo stop degli alleati alla proposta forzista sulla cittadinanza Zaia irritato sente Fedriga e pensa a una corrente

LORENZO DE CICCO

di LORENZO DE CICCO ROMA Prendiamo atto con grande rammarico che FI non intende ragionare sul terzo mandato, a questo punto auspichiamo che il centrodestra scelga al più presto i candidati migliori». Con una dichiarazione che Matteo Salvini affida all'ora di pranzo al capo degli enti locali, Stefano Locatelli, la Lega rinuncia in sostanza al terzo mandato per i governatori. Suona come un game over, almeno per Luca Zaia. Il Carroccio del resto definisce «uno scambio irricevibile» la contropartita lasciata filtrare agli alleati dal leader di Forza Italia, Antonio Tajani. Che suonava così: volete il terzo mandato, che non era nel programma del centrodestra? Allora votate la nostra proposta sullo *lus scholae*, per riformare la cittadinanza. Gli ex lumbard da quell'orecchio però non sentono. Il vicesegretario Claudio Durigon lo dice dritto: «Uno scambio con la cittadinanza? Non è plausibile, non credo ci possa essere un mercimonio di questo tipo». Anche Fratelli d'Italia, che due settimane fa aveva aperto a una discussione sui limiti elettorali nelle regioni, fa capire che non è aria di cambiare la norma sulla cittadinanza, specie dopo il fiasco del referendum dell'8 e 9 giugno promosso da +Europa. Si incarica di formalizzare lo stop alla proposta azzurra il capogruppo dei meloniani alla Camera, Galeazzo Bignami: «Non la condividiamo, non fa parte del programma - dice a Start su SkyTg24 - non riteniamo che si possa andare avanti visto anche il forte consenso degli italiani sull'attuale legge». Cassata dai Fratelli pure l'idea di estendere i mandati ai sindaci.

FI cavalca naturalmente la chiusura di via della Scrofa. Sia il capogruppo alla Camera, Paolo Barelli, che il vicesegretario Stefano Benigni mettono a verbale: «Per Forza Italia oggi si mette fine alla discussione sul terzo mandato». La Lega a questo punto, con Locatelli, «prende atto».

E anche se il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ieri pomeriggio ancora rimandava la discussione «ai leader» della coalizione, che si dovrebbero vedere oggi a margine del Cdm, la pratica appare ormai definitivamente archiviata.

In Veneto, nella cerchia del governatore Luca Zaia, gli umori che filtrano sono nerissimi. Irritazione marcata. Non tanto verso Fdl, «che è stata leale», ma con chi «nella Lega a Roma forse non ha affrontato la battaglia come meritava, non ci ha creduto». Intorno al presidente veneto si formula addirittura questa teoria: che sia stato qualcuno del Carroccio nazionale a suggerire a FI di rilanciare sullo *lus scholae* al fotofinish, proprio per farsi dire di no e chiudere la questione una volta per tutte.

Una trappola, insomma. «Sappiamo anche chi è stato, nome e cognome», viene fatto trapelare da Venezia. Fantasie, a sentire il giro salviniano, che invece rivendica pubblicamente di averci provato in tutte



La Repubblica

Economia e politica

le salse ma di essersi trovato davanti il muro degli alleati, da ultimo principalmente di FI.

Il "doge", in scadenza in autunno, si è sentito ieri con il collega del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che pure vorrebbe correre per la terza volta nel 2028, approfittando del fatto che la sua regione è a statuto speciale (anche se FdI non vorrebbe deroghe particolari). Proprio i fedelissimi di Zaia allora ipotizzano una saldatura con Fedriga nelle dinamiche di partito.

Detta in altri termini, sarebbe la nascita di un "correntone del Nord", che dovrebbe marcare stretto il segretario nei prossimi anni. Di conte interne, più volte ventilate dalle Politiche del '22, finora alla prova dei fatti però non se ne sono viste: Salvini è stato riconfermato fino al 2029 dal congresso che il Carroccio ha celebrato a Firenze meno di tre mesi fa. Acclamazione, senza sfidanti. C'è anche un'altra mossa, che gli uomini del governatore veneto danno comunque per certa: alle regionali ci sarà una "Lista Zaia". Un modo per pesarsi, magari a scapito degli alleati.

E forse anche per iniziare a regolare qualche conto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Inchiesta Paragon anche D'Agostino nella lista degli spiati

Il Pd vuole in Aula Meloni e Mantovano per chiarire Renzi: "Come il Watergate" L'azienda: "Le risposte alle domande le ha il governo"

GIULIANO FOSCHINI

di giuliano foschini roma Matteo Renzi parla di un «Watergate italiano». Il Partito democratico chiama in aula la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il sottosegretario, Alfredo Mantovano, perché devono «dirci chi è stato a intercettare i giornalisti». L'inchiesta delle procure di Roma e Napoli fa fare un salto di qualità all'affaire Paragon: anche il fondatore di Dagospia, Roberto D'Agostino, è stato spiato con un software illegale. È stato lui a denunciare nelle scorse settimane di aver ricevuto un messaggio di alert da Apple su un'intrusione illegittima. E ora toccherà alla Postale verificare di che natura sia.

Oltre a D'Agostino l'allarme è arrivato per i giornalisti di Fanpage Francesco Cancellato e Ciro Pellegrino, gli attivisti di Mediterranea saving humans, Luca Casarini, Beppe Caccia e don Mattia Ferrari, oltre a Eva Vlaardingerbroek, giovane olandese paladina dell'ultradestra. Le procure ieri hanno disposto gli «accertamenti tecnici irripetibili» in un'indagine, al momento contro ignoti, per accesso abusivo a sistema informatico e «cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche».

Non è detto, però, che si tratti di Paragon per tutti i denunciati. La certezza - arrivata grazie all'analisi del team canadese The Citizen Lab - c'è soltanto per Casarini e Caccia (ipotesi per altro confermata dai Servizi che, nell'ambito di un'indagine sull'immigrazione clandestina, hanno ammesso di averli messo sotto controllo con il software israeliano) e per i due giornalisti di Fanpage, Cancellato e Pellegrino. Nel caso di D'Agostino non è escluso, invece, che si possa parlare di altri tipi di software spia, ugualmente invasivi. Ma diversi rispetto a quello israeliano. L'accertamento della Postale - che nelle scorse settimane ha effettuato una serie di interrogatori e acquisizioni - servirà proprio a quello: capire quali captatori sono stati utilizzati, in modo da arrivare a chi ha infettato i cellulari.

La mossa delle procure arriva nel mentre la società israeliana rilancia la sua polemica con il governo italiano e mentre sono già al lavoro gli avvocati per un inevitabile contenzioso civile. «Abbiamo chiuso le nostre relazioni con l'Italia a seguito del sospetto di un uso improprio» dicono. Quando invece le nostre agenzie di intelligence sostengono di essere stati loro a chiudere i contratti. «Qualsiasi domanda sul presunto spionaggio di giornalisti italiana va fatta al governo» rilancia Paragon. Che sostiene di essere pronta a rivelare chi e su di chi ha usato il loro software: dovranno rispondere alle rogatorie della magistratura, cosa che però non hanno ancora fatto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA.



Le mani della destra sul teatro dimissioni shock al ministero

Tre componenti della commissione lasciano contro il declassamento della Pergola di Firenze diretto da Massini

GABRIELLA CERAMI; AZZURRA GIORGI

di gabriella cerami roma e azzurra giorgi firenze Il caso del teatro La Pergola di Firenze è esplosivo. Se settimane fa sembrava che il ministero della Cultura volesse attribuire allo stabile un giudizio negativo, adesso è invece orientato per la decisione più drastica: il declassamento.

Dunque questa realtà culturale e fiore all'occhiello della città rischia di non essere più un teatro nazionale e di conseguenza potrebbe subire un taglio dei finanziamenti.

Ed è per questa ragione che tre membri su sette della commissione consultiva, che stanziava i fondi per la prosa in Italia, si sono dimessi contestando la volontà della maggioranza di colpire il teatro della Toscana e il suo direttore artistico Stefano Massini.

La questione è politica. Il centrosinistra si muove e si schiera con la sindaca Sara Funaro «in questa sua sacrosanta battaglia per evitare il declassamento», come dice Elly Schlein che considera quanto sta avvenendo «uno sfregio al patrimonio culturale italiano che non si può accettare». La segretaria del Pd rivendica «una cultura che deve essere libera» mentre «ormai la destra l'ha resa solamente una corsa alle poltrone da spartire», e promette: «Contrasteremo questa idea con ogni forza» e «un governo arrogante che vuol punire chi non si allinea».

Bisogna fare un passo indietro per capire la portata della questione. Dopo la lunghissima era di gestione affidata al direttore generale Marco Giorgetti, la sindaca Funaro e il cda della Fondazione teatro della Toscana hanno prima deciso di affidare il ruolo di direttore artistico a Massini, fiorentino e vincitore di due Tony Awards, massimo riconoscimento del teatro mondiale, e poi hanno chiuso il contratto con Giorgetti. Fumo negli occhi soprattutto per il sottosegretario meloniano alla Cultura, Gianmarco Mazzi, che mai ha perso l'occasione per attaccare Massini. «I direttori artistici dei teatri devono essere manager culturali stabili», diceva: «Basta con il teatro di narrazione, incentrato sui monologhetti».

Adesso invece nessun commento trapela da via del Collegio romano.

È evidente che nel centrodestra mai nessuno ha visto di buon occhio il direttore artistico, tanto che in un primo momento si pensava che la commissione gli attribuisse un giudizio negativo lasciando però a La Pergola la qualifica di teatro nazionale. Non sarà così. Sui social Massini commenta quanto accaduto parlando «di una pagina gravissima, senza precedenti. Una pagina che mi vede schifato, fino agli urti di vomito. Evidentemente ogni oggettività è tramontata, il personalismo trionfa, e con essi il buon senso di capire la farsa di questa sparatoria da saloon ingaggiata da mesi contro di me, contro il nostro



La Repubblica

Economia e politica

teatro e contro la gente».

Resta comunque determinato e convinto del lavoro fatto tanto è vero che oggi a Firenze, in piazza della Signoria, presenterà come da programma la stagione 2025/2026 «di un teatro straordinario - scrive - che non merita tutto ciò». I tre commissari, Alberto Cassani, Carmelo Grassi e Angelo Pastore, con una lettera hanno informato il ministro di aver «constatato l'impossibilità di costruire, all'interno della commissione, un percorso condiviso ed equilibrato nella valutazione degli organismi teatrali richiedenti».

La presa di distanze dei tre componenti, tutti e tre rappresentanti dei territori (Comuni, Province e Regioni) a differenza dei quattro rimanenti, invece di nomina governativa, scatena la bagarre politica.

Si indigna per lo «sfregio» a Firenze la sindaca Funaro che definisce «inaccettabile» la decisione, preannunciando controeazioni «in tutte le sedi opportune» e chiedendo spiegazioni al ministro della Cultura. Interviene anche il governatore toscano Eugenio Giani che cita «il Minculpop».

Tutta l'opposizione anche in Parlamento alza gli scudi: il Pd parla di una vera e propria "rappresaglia" politica e con Avs e M5s chiama il ministro a riferire in Parlamento.

«L'unica interferenza politica è stata la loro e del sindaco Funaro» contrattacca il presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone che insieme al collega di Fdi Alessandro Amorese giustifica il possibile declassamento con alcuni atti portati all'attenzione della governance del teatro. Citazioni, dice il Pd, che dimostrerebbero l'ingerenza politica, visto che fanno riferimento a «informazioni amministrative non pubbliche». Da qui le accuse di un attacco politico e il timore, nel centrosinistra, che il teatro La Pergola possa non essere l'unico ad essere colpito.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Repubblica

Economia e politica

L'intervista

De Gennaro "Usiamo l'intelligenza artificiale per scovare gli evasori"

Il comandante generale della Guardia di finanza, nel giorno in cui il corpo compie 251 anni, indica i risultati e le attività di contrasto alla corruzione

GIULIANO FOSCHINI

Compie 251 anni. Ma le sfide della Guardia di finanza sono quelle di oggi: intelligenza artificiale per scovare gli evasori fiscali, algoritmi per incrociare le banche dati internazionali.

Nel giorno della vostra festa, comandante generale Andrea De Gennaro, a che punto è in Italia la lotta all'evasione fiscale?

«Negli ultimi 17 mesi la Guardia di finanza ha eseguito oltre un milione di interventi e circa 106mila indagini. Il nostro è un lavoro a tutto campo, per tutelare le famiglie e le imprese. Da un lato lavoriamo alla riduzione dell'evasione, contribuendo all'incremento del gettito da accertamento e dall'altro aggrediamo quei beni accumulati attraverso proprio i reati tributari».

Il nuovo mondo ci mette di fronte a sfide diverse: cosa state facendo per affrontare il tema dei bitcoin, troppo spesso utilizzati come strumento principale del riciclaggio? E cosa per difendere i cittadini da quelle truffe, in particolare on line, di cui spesso sono vittime?

«Le criptovalute rappresentano strumenti legittimi e innovativi, ma, per le loro caratteristiche, possono prestarsi a usi criminali. Ecco perché stiamo affinando la capacità di monitoraggio dei flussi finanziari digitali, presidiando i punti di contatto tra crypto-attività e valute. Sul fronte delle truffe, proliferano le piattaforme false che promettono investimenti in criptovalute ad alto rendimento.

Il meccanismo è spesso fondato su tecniche di ingegneria sociale: le vittime vengono studiate e manipolate per compiere operazioni finanziarie senza reali garanzie. Per questo, oltre alle indagini, abbiamo promosso delle campagne di educazione alla legalità rivolta agli studenti, con l'obiettivo di costruire gli anticorpi culturali contro le nuove forme di criminalità digitale».

A che punto è la nostra battaglia contro la corruzione?

«Il nostro lavoro mira ad accertare sprechi, casi di conflitto di interessi e abusi nella gestione del denaro pubblico. Le indagini finanziarie, l'analisi dei flussi economici e il monitoraggio della spesa pubblica sono gli strumenti che utilizziamo per intercettare fenomeni connotati da significativi alert, sui quali concentrare le attività investigative, nella prospettiva di garantire trasparenza, legalità e fiducia nelle istituzioni, colpendo chi sfrutta il proprio ruolo per interessi personali



La Repubblica

Economia e politica

a danno della collettività. Anche in questo caso possiamo contare su un ricco patrimonio informativo per analisi di rischio che consentono di far emergere contesti sui quali orientare, in modo mirato, le nostre attività. Basti dire che in tema di spesa pubblica abbiamo in questi 17 mesi accertato danni erariali per più di due miliardi e mezzo di euro». I conflitti internazionali causano, tra le altre cose, la fuga di capitali illeciti, come sta avvenendo con la Russia. «Anche qui proviamo ad anticipare e intercettare i flussi.

Da un lato, valorizziamo gli alert generati dal patrimonio antiriciclaggio, compresi quelli che arrivano dalla cooperazione internazionale. Dall'altro lato, eseguiamo controlli alle movimentazioni transfrontaliere di valuta dove le nostre unità operative possono avvalersi del nuovo istituto del trattenimento temporaneo di denaro contante, se emergono sospetti su collegamenti con attività criminose. Per dare un'idea dell'attività svolta, negli ultimi 17 mesi, nell'ambito dei soli controlli sulla circolazione della valuta, sono state individuate illecite movimentazioni per circa 262 milioni di euro».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Stampa

Economia e politica

L'ultimo regalo ai balneari nel decreto sugli indennizzi arriva il taglio del canone

Ridotti gli affitti nel provvedimento dei ministeri del Tesoro e dei Trasporti. Risarcimenti agli imprenditori che perdono le concessioni dopo il 2027

LU. MON.

roma Il decreto Salva infrazioni approvato dal Parlamento a novembre dello scorso anno ha previsto l'ultima proroga delle concessioni balneari fino a settembre 2027, poi scatteranno le gare. Sempre quel provvedimento, aveva rimandato a un decreto attuativo del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti le norme per calcolare gli indennizzi per i concessionari uscenti che perderanno gli stabilimenti. Con qualche mese di ritardo (doveva essere pronto a marzo), le misure preparate dal Mit e bollinate dalla Ragioneria sono state inviate al Consiglio di Stato e parallelamente proseguirà l'interlocuzione con la Commissione europea rispetto alla procedura di infrazione tuttora pendente. Il decreto attuativo, però, contiene una sorpresa, l'ultimo regalo ai balneari: il taglio del canone delle concessioni demaniali. Una sorta di lascito prima delle gare, quasi una compensazione del centrodestra che da anni - e in modo ancor più forte in campagna elettorale - aveva fatto del blocco del mercato e della reiterazione delle proroghe un principio non negoziabile. Per poi fare retromarcia davanti all'intransigenza dell'Europa. Con il decreto attuativo, l'esecutivo garantisce un taglio dell'affitto che il proprietario dello stabilimento versa al demanio e che sarà più o meno ampio a seconda della categoria e dell'area di riferimento. I canoni erano già stati abbassati del 4,5% nel 2024 dopo i maxi aumenti del 2022 e del 2023, ma la nuova normativa concordata tra Palazzo Chigi e l'Europa aveva previsto, inizialmente, una risalita del 10% della quota da versare all'Erario, non un altro sconto. Bisogna ricordare che l'ammontare minimo dell'affitto si aggira intorno ai 3.200 euro, però gli imprenditori del settore hanno sempre sottolineato che lo Stato tiene i prezzi bassi perché obbliga i concessionari a farsi carico di altri costi che altrimenti graverebbero sulla collettività, come la pulizia delle spiagge e lo stipendio dei bagnini. Quanto agli indennizzi, la bozza del decreto attuativo riconosce al concessionario che perde lo stabilimento una «equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni», adottando come base di calcolo «il valore nominale iniziale degli investimenti iscritti nei bilanci dei cinque anni antecedenti quello di avvio della procedura di affidamento». Quindi niente rimborsi sui beni non ancora ammortizzati a bilancio. I sindacati dei balneari spiegano che nell'incontro avuto con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è stato loro detto che Bruxelles si è opposta agli indennizzi sugli investimenti immateriali (come ad esempio il marchio o l'avviamento dell'attività). Ma è tutto il sistema del riconoscimento del valore dell'azienda che non convince gli imprenditori, che avrebbero voluto un meccanismo di rivalutazione dei beni. Fonti della Lega sono soddisfatte del risultato finale del provvedimento perché intende «promuovere e tutelare l'intero comparto dell'economia e del turismo balneare italiano». Il decreto, evidenziano



La Stampa

Economia e politica

le fonti, «individua i criteri di determinazione dell'indennizzo e dell'equo riconoscimento a favore dei concessionari uscenti e stabilisce l'adeguamento dei canoni concessori. Si tratta di un importante passo avanti, anche in risposta alle richieste dei Comuni, che da tempo chiedono strumenti normativi chiari e modelli operativi uniformi». lu. mon. -

© RIPRODUZIONE RISERVATA